

## STUDIO LEGALE BONGIORNO

Piazza di San Lorenzo in Luina, 26 - 00186 Roma - tel. 06 68891168 fax 06 68130448

e-mail segreteria@studiologalbongiorno.it

### Suprema Corte di Cassazione Prima Sezione Penale

R.G. n. 20288/2012

(Pubblica udienza del 25.03.2013)

#### Memoria difensiva

I sottoscritti avvocati Luca Maori e Giulia Bongiorno, difensori di fiducia di Raffaele Sollecito, nato a Bari il 26.3.1984, assolto – con sentenza del 3 ottobre 2011, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Perugia (gg. 90 per la motivazione, depositata il 15 dicembre 2011) – dai reati ascritti ai capi A), B), C) e D) per non aver commesso il fatto e dal capo E) perché il fatto non sussiste, con le seguenti note rilevano l'inammissibilità e, in via subordinata, chiedono il rigetto per infondatezza dei ricorsi presentati dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, nonché dalle parti civili costituite Stephanie Arline Lara Kercher, John Leslie Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher, Arline Carol Mary Kercher.

\*\*\*

#### **ASPETTI INTRODUTTIVI**

Con sentenza del 3 ottobre 2011, la Corte d'Assise d'Appello di Perugia, in riforma della decisione di primo grado ed in accoglimento dell'impugnazione presentata dall'imputato e dai suoi difensori, ha assolto Raffaele Sollecito da tutte le accuse a lui ascritte, con conseguente reiezione delle domande proposte dalle parti civili.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per Cassazione la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Perugia, con atto depositato in cancelleria in data 14 febbraio 2012, chiedendo l'annullamento della sentenza.

Con atti di impugnazione recanti timbro della Corte d'Appello di Perugia del 17 febbraio 2012, hanno poi avanzato ricorso, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., ai soli effetti della responsabilità civile, i difensori delle parti civili Stephanie Arline Lara Kercher, John Leslie Kercher, Lyle Kercher, John Ashley Kercher, Arline Carol Mary Kercher.

Considerato che alcuni motivi presentati dalla Procura Generale e dalle parti civili evidenziano comuni censure, si procederà ad una trattazione sostanzialmente unitaria delle doglianze, salvo evidenziare alcune peculiarità delle singole impugnative.

Prima di esaminarle, tuttavia, appare doverosa una premessa che valga ad inquadrare l'odierno procedimento penale, nell'ambito del quale i Giudici d'Appello hanno riformato la sentenza di condanna, evidenziando come quest'ultima fosse basata su una ricostruzione della presunta dinamica omicidiaria del tutto avulsa dagli atti processuali.

**La prova decisiva per far luce sulla estraneità degli imputati è stata rappresentata dalla perizia genetica, finalmente concessa in appello dopo anni di documentate richieste della difesa.**

**Ed infatti, le odierne impugnazioni non tengono minimamente conto che la vera anomalia fu rappresentata da una sentenza di condanna che, in primo grado, aveva basato il proprio convincimento su accertamenti inattendibili, senza disporre alcun tipo di verifica più approfondita.**

Il solidissimo impianto della perizia – coerentemente valorizzato in sentenza – ha così permesso di sgretolare l'intero teorema accusatorio, fondato su fragilissime congetture, oltre che su analisi prive di reale spessore tecnico, considerati i gravissimi errori di repertazione e di interpretazione compiuti dalla Polizia Scientifica.

Premesso quanto sopra, è a dir poco sorprendente il tentativo di appigliarsi ad un profluvio di vizi inesistenti e ad un arsenale di censure prive di pregio, che non sfiorano in alcun modo il nucleo essenziale dell'odierno processo.

Deve essere, quindi, respinto *in toto* il fuorviante sforzo dei ricorrenti di rivisitare la vicenda dal punto di vista dell'Accusa (si notino, al riguardo, i 32 allegati dell'atto di impugnazione della Procura Generale): operazione, questa, che rischierebbe di portare fuori strada la Corte di legittimità, costringendola ad un dispersivo ed estenuante filtraggio di inutili rivoli fattuali.



Ebbene, è la stessa intitolazione di alcuni motivi (“inattendibilità del teste Quintavalle”; “inattendibilità del teste Curatolo”; “ora della morte”; “presenza di Amanda e Sollecito in via della Pergola”) a tradire un simile disegno della Pubblica Accusa.

La forza della perizia ha, forse, indotto i ricorrenti a tralasciare il peso decisivo dell’elaborato peritale e la risolutività delle conclusioni degli esperti della Corte: le impugnazioni hanno, quindi, puntato su aspetti del tutto irrilevanti, facendo leva su ragionamenti inconcludenti.

A ben vedere, quindi, i ricorsi non hanno scalfito minimamente il valore incrollabile dei nuovi accertamenti peritali, il cui significato probatorio non può essere più messo in discussione.

Si ricorda, in proposito, che *“gli esiti dell’indagine genetica condotta sul DNA, atteso l’elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate, tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, presentano natura di prova, e non di mero elemento indiziario ai sensi dell’art. 192, comma secondo, c.p.p.”* (Cass., Sez. I, 30 giugno 2004, n. 48349, Rizzetto, Rv. 231182).

\*\*\*

#### ***1 – INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE IN FATTO MOSSE DAI RICORRENTI***

Come anticipato in premessa, la difesa rileva preliminarmente l’inammissibilità dei ricorsi, nei quali i ricorrenti hanno dato ingresso ad **argomentazioni in fatto** – attraverso il pletorico richiamo a circostanze, elementi o dati tecnici – che lascerebbero presagire un **terzo grado di merito**.

Essendo i ricorsi fondati su una rivisitazione fattuale, anche la replica dovrà, giocoforza, scendere in dettagli, in linea con le doglianze prospettate.

Ecco, perché, preliminarmente, si chiede l’inammissibilità delle impugnazioni, posto che esse paventano vizi estranei alle finalità tipiche del ricorso per Cassazione.

In particolare, **dovranno essere ritenute inammissibili tutte le censure finalizzate a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio attraverso labriccate ricostruzioni alternative.**

Restano, infatti, estranei al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione i rilievi in ordine al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (cfr. Cass., Sez. V, 24 maggio 2006, n. 36764, Bevilacqua, Rv. 234605), posto che la possibilità, attribuitale dalla norma (art. 606, lett. E, c.p.p.), di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo", non le conferisce un potere di riesame critico delle risultanze istruttorie.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, quindi, va esclusa la possibilità di sindacare le scelte compiute dal Giudice in ordine alla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova (Cass., Sez. III, 17 ottobre 2012, n. 44901, Rv. 253567).

Nel medesimo solco interpretativo, si registrano recentissime pronunce ove viene ritenuto *"inammissibile il ricorso per Cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita"* (Cass., Sez. V, 9 ottobre 2012, n. 44992, P.M. in proc. Arovitola).

Come recentemente evidenziato dalla Suprema Corte, è *"esclusa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Ciò tanto più laddove si tratti, come nella specie, di sindacare la decisione del Giudice di appello che, sulla base del medesimo compendio probatorio utilizzato in primo grado, pervenga, difformemente dal primo giudice, ad esito assolutorio: se infatti, per la riforma di una decisione assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto, nel caso inverso tale diversa valutazione è del tutto sufficiente giacché, se la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza (Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066)"* (Cass., Sez. III, 27 settembre 2012, n. 42007, PG in Proc. M., Rv. 253605).



## 2 – SULLA “PREMESSA” DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI PERUGIA

La parte introduttiva del ricorso della Procura Generale contiene una serie di critiche aspecifiche alla sentenza d’appello.

Ciò è a dirsi, in particolare, per le astratte censure richiamate nella “*premessa*” dell’atto di impugnazione (cfr. pagg. 4 – 14 del ricorso), alcune delle quali in aperta violazione dell’art. 581 c.p.p.: come noto, tale norma impone un onere di indicazione dei capi o dei punti della decisione oggetto di gravame, esigendo l’enunciazione analitica dei motivi con l’indicazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto e degli elementi che sorreggono ogni richiesta.

Dall’inosservanza dell’art. 581, lett. A) e C), c.p.p. discende l’inammissibilità, in forza del disposto di cui all’art. 591, lett. C), c.p.p.

Ed invero, i Rappresentanti dell’Accusa criticano il “*metodo utilizzato*” nella sentenza d’appello, sostenendo che la decisione di primo grado sarebbe stata “*riassunta in poche righe*”, mentre sarebbero stati “*valorizzati pressoché esclusivamente gli argomenti dei consulenti della difesa o le ipotesi ricostruttive maggiormente giovevoli alle tesi difensive*”.

La difesa non può esimersi dall’evidenziare l’inammissibilità e l’infondatezza di simili deduzioni.

A tacer del fatto che la sentenza di primo grado – nel ricostruire la presunta dinamica omicidiaria – aveva fatto largo uso di un catalogo di congetture ed illazioni, che i Giudici dell’Appello hanno puntualmente stigmatizzato, deve respingersi con vigore l’inverosimile tesi (formulata dai ricorrenti) circa l’esistenza di una “*sorta di pregiudizio*” della Corte (cfr. pag. 4 ricorso)<sup>1</sup>.

A sommosso avviso della difesa, simili affermazioni, tese a minare l’imparzialità dei Giudicanti, appaiono non solo ingenerose, ma persino estranee al ricorso, non essendo collegate ad alcun motivo di impugnazione.

---

<sup>1</sup> Pregiudizio che sarebbe stato esplicitato *in limine* attraverso l’affermazione secondo cui “*nulla era certo salva la morte di Meredith Kercher, affermazione di per sé sconcertante, in quanto resa in sede di relazione e vanamente giustificata in sentenza (cfr. p. 25) con l’assunto che, formando oggetto di appello tutti i punti della sentenza di primo grado, nulla sarebbe potuto considerarsi certo, il che vale a rafforzare l’idea del pregiudizio, piuttosto che smentirla*”.

Allo stesso tempo, la “preferenza” accordata dai ricorrenti alla decisione di primo grado appare del tutto assertiva e priva di specifico peso.

Si ricorda che *“è inammissibile, per genericità del motivo, il ricorso per Cassazione che, denunciando il difetto di motivazione della sentenza d'appello per l'assenza di un confronto con le ragioni esposte dal primo giudice a sostegno della decisione integralmente riformata, non proceda ad autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività al fine di una diversa deliberazione, i passaggi argomentativi della sentenza di primo grado ignorati”* (Cass., Sez. VI, 14 aprile 2011, n. 18801, PG in proc. Perrone, Rv. 250248).

Sempre ad avviso della Cassazione, *“la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata”* (Cass., Sez. IV, 13 maggio 2011, n. 26660, Caruso, Rv. 250900).

Oltre a questi preliminari rilievi, va evidenziata una ulteriore anomalia del ricorso, derivante dalla indicazione – a spanne – di alcune “tipologie” di “errori” sintetizzati a “grandi linee” alle pagg. 4 e ss. del ricorso, che in questa sede verranno esaminati per mero scrupolo difensivo.

• • •

### **3 – LA “PETITIO PRINCIPII” (PAGG. 5-8 DEL RICORSO) E LA “VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO” (PAGG. 8-14 RIC.)**

Come si è anticipato, i presunti “errori” della sentenza, denunciati in “premesse” dalla Procura Generale, non appaiono ricollegabili ad alcuno dei vizi elencati nell’art. 606 c.p.p.; in altri casi, non risultano specificati i “punti” della decisione (art. 581 c.p.p.) oggetto di impugnazione.



Ciò è a dirsi, innanzitutto, per la *“petitio principii”*, censura aspecifica con la quale si assume (senza indicare analiticamente i punti della decisione oggetto di gravame) la tendenza della Corte d'Assiste d'Appello ad *“aggirare la questione”*, facendo ricorso ad argomenti circolari (pag. 6 ric.).

Identica genericità affligge la censura relativa alla lamentata *“violazione dei principi di diritto che disciplinano il giusto processo”* (pag. 8 ric.), ove si afferma che la sentenza impugnata avrebbe *“trascurato completamente tutti gli altri aspetti collimanti con l'ipotesi accusatoria”* (il che ad avviso dei Rappresentanti dell'Accusa darebbe luogo ad un vizio di motivazione): anche in tale caso, tuttavia, non sono stati indicati i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione (art. 581, lett. A, c.p.p.)

**In sintesi, le due prime doglianze si risolvono in una teorica disamina di questioni astratte, risultando prive della necessaria determinatezza.**

Coerentemente, deve pertanto concludersi per l'inammissibilità di tali censure evocate dai ricorrenti.

Come noto, l'ammissibilità dell'atto di impugnazione dipende dal tasso di determinatezza<sup>2</sup> dei motivi che la sostengono, la cui valutazione deve essere volta ad accertare la chiarezza e specificità dei medesimi in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei controinteressati (Cass., Sez. IV, 30 settembre 2008, n. 40243, Rv. 241477).

Ma – come già illustrato – le critiche alla sentenza si profilano, in questi casi, oltremodo generiche (cfr. Cass., Sez. III, 2 marzo 2010, n. 16851) e carenti sotto il profilo della specificità dei motivi (art. 581 c.p.p.), i quali appaiono finanche enunciati in forma alternativa (Cass., Sez. VI, 16 luglio 2010, n. 32227, Rv. 248037).

Si rammenta, infine, come il necessario requisito della specificità<sup>3</sup> ponga *“a carico della parte impugnante non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare con chiarezza e precisione gli elementi fondanti, sì da consentire al Giudice*

---

<sup>2</sup> Ad esempio, viene considerato inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Cass., Sez. VI, 6 dicembre 2011, n. 800, Bidognetti, Rv. 251528).

<sup>3</sup> Come noto, non spetta alla Cassazione il potere di ricostruire i possibili significati del motivo di ricorso non sufficientemente chiaro, sicché questo, per assolvere utilmente alla sua funzione limitativa dell'ambito dell'impugnazione, deve essere specifico (cfr. SS.UU., 24 giugno 1998, n. 11493, Verga, Rv. 211468).

dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato" (Cass., Sez. III, 17 dicembre 2009, n. 5020, Valentini, Rv. 245907).

\*\*\*

**4 – LA PRETESA “VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DETTATO DALL’ART. 238 BIS C.P.P.” (PAGG. 14 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DI PERUGIA)**

In ordine alla lamentata “violazione del principio dettato dall’art. 238 bis c.p.p.”, la Procura Generale di Perugia ha genericamente invocato una violazione ex art. 606, lett. E), c.p.p., censurando la mancanza di una analisi approfondita delle affermazioni contenute nelle sentenze a carico di Rudi Guede.

Va subito evidenziato come tale motivo si profili inammissibile.

Ed invero, *“il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato”* (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45036, Damiano, Rv. 249035).

A ben vedere, la Procura Generale si è limitata a dolersi di una non approfondita disamina delle decisioni riguardanti Rudi Guede, senza tuttavia evidenziare la decisività di tali sentenze e la presunta incompatibilità del loro contenuto con il testo del provvedimento impugnato.



Ma il ricorso per Cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità e in forza del principio di autosufficienza, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può mai limitarsi ad invitare la Corte alla lettura degli atti (cfr. Cass., Sez. VI, 8 luglio 2010, n. 29263, Cavanna, Rv. 248192).

Fatta questa doverosa precisazione, deve aggiungersi che – contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti – la motivazione della sentenza impugnata risulta ineccepibile, anche dal punto di vista dell'esegesi dell'art. 238 bis c.p.p.

I Giudici d'Appello hanno, infatti, avuto cura di precisare come il potere di valutazione delle risultanze istruttorie, specie a seguito della rinnovazione dibattimentale, disposta ai sensi dell'art. 603 c.p.p., non trovasse un ostacolo nella condanna definitiva a carico dell'imputato Guede. Ad essere inaccettabile era, semmai, la pretesa contraria: far scaturire dalla colpevolezza del Guede l'automatica responsabilità di Raffaele.

Sul punto va, anzi, rilevato come, sin dall'inizio, gli elementi che indussero a sospettare di Sollecito e della Knox, non avevano punti di contatto con quelli che, in un secondo tempo, portarono gli inquirenti ad indagare Rudi Guede.

Anche per tale ragione, la Corte d'Assise d'Appello ha giustamente ricordato come l'Accusa avesse parlato, a torto, di "paletti insuperabili", senza neppure tenere in considerazione l'effetto dirompente delle nuove prove assunte in sede di rinnovazione (cfr. pag. 26 sentenza):

Il P.G. ed i difensori di parte civile hanno esordito affermando che la Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso di Rudy Guede, aveva posto dei "paletti insuperabili", da parte di questa Corte di Assise, per quanto riguarda la ricostruzione del fatto e la valutazione delle risultanze probatorie e, pur avendo al termine della discussione ridimensionato tale argomentazione, nel senso di ritenere tale sentenza soltanto uno degli elementi di valutazione, hanno, tuttavia, ribadito la particolare rilevanza di tale elemento.

E' fin troppo ovvio che detta sentenza non è assolutamente vincolante, contrastando un vincolo del genere non solo con le norme di diritto positivo regolanti l'efficacia della sentenza penale in altri giudizi (art. 654 c.p.p.), ma con tutti i principi fondamentali dell'ordinamento, garantiti costituzionalmente (art. 111 Costituzione), dal momento che gli attuali imputati verrebbero a subire gli effetti di una sentenza pronunciata in un giudizio al quale sono rimasti estranei.

Tale ultima affermazione, oltre a risultare pienamente logica e condivisibile, appare rispettosa dei principi affermati dalla Corte di legittimità.

La Suprema Corte ha ammonito che *“la sentenza divenuta irrevocabile ed acquisita come documento non ha efficacia vincolante, ma va liberamente apprezzata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova”* (Cass., Sez. VI, 12 novembre 2009, n. 47314, Cento, Rv. 245483), i quali *“possono essere individuati anche in elementi già utilizzati nell'altro giudizio, sempre che gli stessi non vengano recepiti acriticamente, ma siano sottoposti a nuova ed autonoma valutazione da parte del giudice”* (Cass., Sez. VI, 19 aprile 2011, n. 23478, De Caro, Rv. 250098).

Peraltro, è stato precisato che *“l'acquisizione in funzione probatoria della sentenza pronunciata sulla medesima vicenda nei confronti del coimputato, divenuta irrevocabile, non esime il giudice del processo «ad quem» sia dal dovere di accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'imputato di essere ammesso alla prova del contrario, sia dal dovere di acquisire, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio tra le parti, gli elementi di prova che confermino la dedotta veridicità”* (Cass., Sez. II, 28 febbraio 2007, n. 16626, Guarnieri, Rv. 236650).

Quanto al regime delle dichiarazioni del Guede, riportate in tali decisioni irrevocabili (rito abbreviato), esse restano soggette al regime di utilizzabilità previsto dall'art. 238 comma 2 bis c.p.p., e non possono quindi essere utilizzate contro Sollecito, non avendo il difensore partecipato alla loro assunzione.

Si rileva, infine, come la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1132/2010 del 16 dicembre 2010, che aveva definito il procedimento penale contro Rudi Guede (R.G. 27670/2010), avesse messo in guardia dal pericolo di automatismi probatori a carico dei due ex fidanzatini (Sollecito e Knox).

Si rinvia a quanto precisato dalla Suprema Corte a pagina 16 della decisione emessa nell'ambito del procedimento c. Rudi Guede: *“occorre da subito sfuggire al tentativo, perseguito dall'impostazione tutta della difesa [n.d.r.: del Guede], ma fuori luogo nel contesto della decisione, di coinvolgere il Collegio nell'avallo della tesi di una responsabilità di altri, che sono Raffaele Sollecito ed Amanda Knox, per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale, di Meredith Kercher”*.



Gli stessi Giudici della Corte d'Assise d'Appello di Perugia hanno recepito questo monito (pag. 27 sent. appello):

Ed è, del resto, la stessa Corte di Cassazione che, nella sentenza invocata dal P.G. e dai difensori di parte civile, avverte: "...Per intanto occorre da subito sfuggire al tentativo perseguito dall'impostazione tutta della difesa di Rudy, ma fuori luogo nel contesto della decisione, di coinvolgere il Collegio nell'avallo della tesi di una responsabilità di altri, che sono Raffaele Sollecito e Amanda Knox per l'omicidio aggravato dalla violenza sessuale di Meredith Kercher. La decisione a cui è chiamata questa Corte concerne solo la responsabilità di Guede in ordine al fatto contestato...".

Ebbene, il riesame delle risultanze processuali del primo grado e le acquisizioni conseguenti alla parziale rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel presente grado non confermano la ipotesi del necessario concorso di più persone nel reato.

In conclusione, risulta pienamente corretta e razionale la valutazione operata dai Giudici d'Appello, secondo i quali la tesi del concorso di persone risulta ormai chiaramente smentita dall'insieme degli elementi emersi nel corso della rinnovazione disposta innanzi a sé ex art. 603 c.p.p.

\*\*\*

#### ***5 – SULLA PRESUNTA INOSSERVANZA DELL'ART. 237 C.P.P.: IL MEMORIALE DI AMANDA (PAGG. 17 SS. RICORSO P.G. DI PERUGIA)***

Quanto alla denunciata "inosservanza della norma di cui all'art. 237 c.p.p.", la Procura Generale ha lamentato la "mancata valorizzazione del memoriale scritto da Amanda", sotto il duplice profilo del vizio di contraddittorietà della motivazione e della inosservanza di norme processuali, ai sensi dell'art. 606, lett. C) ed E), c.p.p. (cfr. pag. 20 ricorso).

Entrambe le doglianze sono destituite di fondamento.

Anzitutto non si comprende per quale ragione sussisterebbe una violazione del disposto di cui agli artt. 237 e 606, lett. C), c.p.p., atteso che tale documento è stato acquisito al processo, in quanto proveniente dall'imputata Amanda Knox.

In ordine al presunto vizio motivazionale, lo stesso *incipit* del motivo di impugnazione tradisce l'inammissibilità della censura in fatto, paventandosi una "*mancata valorizzazione*" del memoriale (cfr. pag. 29 sent. appello).

Ancora una volta, i ricorrenti hanno invocato un apprezzamento di fatto, chiedendo una rivalutazione in sede di legittimità del materiale probatorio: così facendo, la Procura ha in sostanza prefigurato un nuovo grado di merito.

In realtà, l'esame della sentenza impugnata permette di escludere qualsiasi tipo di vizio.

**5.1 -** La Corte d'Assise d'Appello ha enunciato (in maniera logica e coerente) le ragioni per le quali tale documento – in cui Amanda aveva indicato Patrick Lumumba quale autore dell'omicidio e collocato lei stessa nella casa di Via della Pergola, senza però attribuirsi alcuna attiva partecipazione al delitto – non potesse costituire una prova di reità, essendo stato formato all'esito di una drammatica notte, durante la quale la giovane americana, che ancora non parlava l'italiano, era stata sottoposta a fortissime condizioni di *stress* e a indebite pressioni.

Diversa è l'impostazione della Procura, secondo la quale Amanda Knox, ormai stremata dal lungo interrogatorio e demoralizzata dall'aver appreso, da coloro che la stavano interrogando, che Raffaele Sollecito l'aveva abbandonata al proprio destino (negando l'alibi che aveva fin quel momento offerto: aver trascorso entrambi l'intera notte in casa Sollecito), avrebbe accusato Lumumba in un ultimo disperato tentativo difensivo, rappresentando più o meno quanto realmente accaduto in via della Pergola, ma sostituendo a Rudi Guede l'innocente Patrick.

La Corte d'Assise d'Appello ha puntualmente e logicamente ricostruito i fatti e spiegato le ragioni per le quali siffatta tesi dovesse essere rigettata.

Si rinvia in proposito alla pagina 30 (e seguenti) della motivazione (di cui si richiameranno alcuni passi), dove i Giudici di merito hanno spiegato come, per valutare l'effettiva portata di tali dichiarazioni e del memoriale, occorresse tener conto del particolare contesto in cui la ragazza si era venuta a trovare, ricordando –



peraltro – la singolare presenza di una interprete che aveva cercato di sollecitare la creazione di ricordi nell'imputata<sup>4</sup>.

La durata ossessiva degli interrogatori, portati avanti di giorno e di notte, condotti da più persone nei confronti di una ragazza giovane e straniera, che all'epoca non comprendeva né parlava affatto bene la lingua italiana, ignara dei propri diritti, privata della assistenza di un difensore, al quale avrebbe avuto diritto essendo ormai di fatto indagata per delitti tanto gravi, ed assistita, per di più, da una interprete che – come evidenziato dall'avv. Bongiorno – anziché limitarsi a tradurre la induceva a sforzarsi di ricordare, spiegandole che, forse a causa del trauma subito, era confusa nei ricordi, rende del tutto comprensibile che ella si trovasse in una situazione di notevole pressione psicologica -che definire di stress appare riduttivo- tale da far dubitare della effettiva spontaneità delle dichiarazioni. Spontaneità singolarmente insorta in piena notte, dopo ore ed ore di interrogatorio: le cosiddette spontanee dichiarazioni sono state rese alle ore 1.45 (piena notte) del 6.11.2007 (giorno successivo a quello in cui era iniziato l'interrogatorio) ed ancora alle 5,45 successive ed il memoriale è stato redatto poche ore dopo.

Per dimostrare che Amanda Knox in Questura, nei giorni successivi alla uccisione di Meredith, non era affatto turbata sono state richiamate le deposizioni di alcuni funzionari di Polizia e delle altre ragazze là convocate: Amanda e Raffaele – a loro dire – si scambiavano delle effusioni e Amanda addirittura nell'attesa si era anche esibita in qualche manovra ginnica.

<sup>4</sup> Pagg. 24 e 25 trascr., ud. 13 giugno 2009:

IMPUTATA - Allora, c'era il fatto del telefonino che a un certo punto hanno detto: "Allora, abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick?". Io ho detto: "Non penso", loro "No, sei una bugiarda. Guarda, questo è il tuo telefono che... c'è questo messaggio che tu volevi incontrare lui". "io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene, ho fatto", loro "ma vuol dire che tu volevi incontrare lui, questo è un punto". Poi è il fatto che c'era questo interprete vicino a me che diceva: "Ma sei... tu sei o una stupidissima una bugiarda o tu sei una persona che non ricordi quello che hai fatto". Io ho detto: "Ma come sarebbe questo?" "Forse tu hai visto qualcosa di così tragico, così grave che tu non riesci a ricordare, perché lo in un momento ho avuto un incidente, ho rotto proprio le gambe, ho spezzato la mia gamba e...". (pag. 24 trascriz.).

PRESIDENTE – Scusi, questo glielo diceva l'interprete?

IMPUTATA – L'interprete, sì.

Ed ancora, si segnala il successivo passaggio della decisione, in cui la Corte ha stigmatizzato la pressione psicologica e lo *stress* in cui dovette trovarsi Amanda.

In realtà, però - a parte il fatto che le effusioni, semplici tenerezze di due innamorati, potevano essere un modo per confortarsi a vicenda ed a parte il fatto che le stesse esibizioni ginniche potevano essere anch'esse un modo per esorcizzare il clima certamente di ansia e di paura che aveva coinvolto tutti, un modo per ritrovare un po' di quella normalità quotidiana stravolta dall'accaduto - a parte tutte queste considerazioni, va osservato che tali deposizioni si riferiscono all'inizio della presenza in Questura e non già a tarda notte (1,45 e 5,45) quando le dichiarazioni cosiddette "spontanee" sono state rese; il che, al contrario dell'assunto accusatorio, sta a dimostrare che Amanda Knox, che all'inizio non aveva ragione di essere intimorita, è entrata in uno stato di oppressione e stress proprio in seguito all'interrogatorio ed alle sue modalità.

Ha osservato, poi, la Corte:

Il P.M., evidentemente per sostenere l'assoluta legittimità della verbalizzazione delle cosiddette dichiarazioni spontanee, all'udienza del 13.3.2009 ha chiesto alla signora Donnino (interprete presente al momento delle "spontanee" dichiarazioni ma citata per detta udienza in qualità di teste): "le risulta che Amanda Knox abbia chiesto all'inizio che venissero verbalizzate anche le domande? ... le risulta che abbia chiesto che venissero verbalizzate domande e risposte in lingua madre, cioè inglese oltre che in italiano?..."

Domande alle quali la signora Donnino ha risposto in modo negativo.

Ma forse che da una ragazza ventenne, straniera, sottoposta ad interrogatorio per ore da parte della Polizia, si poteva pretendere la prontezza e lucidità, il coraggio addirittura, di formulare tali richieste o prima ancora di ipotizzare una sua facoltà di formularle?

Al di là dell'aspetto formale, il contesto nel quale sono state rese quelle dichiarazioni era chiaramente caratterizzato da una condizione psicologica divenuta per Amanda Knox davvero un peso insopportabile: la teste Donnino riferisce di un vero e proprio shock emotivo di Amanda Knox, verificatosi al momento in cui venne fuori la storia del messaggio scambiato con Lumumba.



Sentita all'udienza del 13 marzo 2009, l'interprete Anna Donnino ha confermato di aver presenziato, intorno alla mezzanotte, all'audizione di Amanda presso Questura di Perugia.

Anna Donnino ha riferito, in particolare, dello "shock emotivo" in cui versava la sospettata nel momento in cui si trovò a rendere le dichiarazioni contro Patrick Lumumba, rilevando (sorprendentemente) di aver contribuito ad indurre nella giovane americana un falso ricordo, attraverso la narrazione di una esperienza personale suscettibile di condizionarla, posto che in quel momento Amanda era "visibilmente scossa e spaventata"<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Si riportano i passaggi più significativi delle trascrizioni d'udienza:

(ud. 13 marzo 2009 - pagg. 137-138 trascr.)

RISPOSTA – *Da quel momento in poi. Oltre tutto volevo aggiungere che il tutto è avvenuto con un estremo coinvolgimento emotivo, una cosa che non dimenticherò facilmente. Lei piangeva mentre faceva queste dichiarazioni, era visibilmente scossa e spaventata e proprio in base a questo enorme coinvolgimento emotivo noi tutti, io per prima, le abbiamo creduto!*

Si vedano poi le risposte dell'interprete alle domande formulate dal difensore di Amanda Knox, avv. Della Vedova, in ordine al contemporaneo svolgimento dell'interrogatorio di Raffaele Sollecito:

(pag. 150 trascr.)

DOMANDA – *Sempre nel tradurre queste domande si ricorda se una delle domande verteva sul fatto che Raffaele Sollecito aveva fatto delle dichiarazioni diverse rispetto a quelle di Amanda?*

RISPOSTA – *Questo venne accennato, le venne detto, se non sbaglio, io però ribadisco è passato un bel po' di tempo quindi il dettaglio delle domande non glielo posso riferire proprio con precisione.*

DOMANDA – *Solo l'argomento.*

RISPOSTA – *Sì, forse qualcosa a riguardo le fu detto.*

DOMANDA – *Che...*

RISPOSTA – *Che Raffaele forse non stava dando, stava dicendo delle cose diverse rispetto alle sue.*

L'interprete Donnino ha confermato di aver raccontato ad Amanda un episodio che le era capitato (frattura alle gambe) nel quale la stessa interprete sosteneva di aver dimenticato cosa le fosse successo, a causa del trauma:

(pag. 156 trascr.)

DOMANDA – *Signora lei è stata vittima di un incidente dove ha avuto una frattura alle gambe?*

RISPOSTA – *Sì, è vero.*

DOMANDA – *Questo episodio lei l'ha raccontato alla Knox quella sera?*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *Perché?*

RISPOSTA – *Perché avevo visto che la ragazza... io vorrei premettere una cosa, generalmente quando mi trovo a fare queste audizioni la prima cosa che curo è cercare di curare immediatamente il rapporto, di entrare in contatto con la persona con cui... oltre tutto trattandosi di ragazze giovani, io sono una mamma di due ragazze più o meno dell'età della signorina Knox e mi sono perfettamente resa conto che lei poteva avere bisogno di assistenza.*

DOMANDA – *Lei si ricorda anche di avere riferito alla Knox che da quest'esperienza sua personale ha vissuto un trauma in forza del quale non è riuscita a ricordare l'episodio della frattura della gamba?*

RISPOSTA – *Sì, è vero, glielo ho detto.*

---

Sulle difficoltà di Amanda nel ricordare cosa fosse avvenuto la sera dell'omicidio:

(pag. 159 trascr.)

DIFESA - AVV. DALLA VEDOVA – *Di fronte a questi suoi racconti lei ha notato che la Knox aveva delle difficoltà nel ricordare anche la sera con il Sollecito?*

RISPOSTA – *Sì, questo l'ho notato. Le dico era un racconto il suo estremamente vago, incerto, frammentario, non riusciva a ricordare, a dare delle risposte precise.*

Si considerino, inoltre, i seguenti passaggi del controesame della difesa Sollecito:

(pagg. 167-169 trascr.)

DIFESA – AVV. BONGIORNO

DOMANDA – *Sempre in controesame nell'ambito di quella notte di quanto è stato fin qui detto. Ha riferito rispondendo ai colleghi che lei avrebbe parlato ad Amanda del fatto che aveva dei figli, che era stata svegliata la notte etc. per creare un rapporto umano. Le chiedo le ragioni per le quali il suo ruolo era mero interprete, quindi tradurre, era necessario creare un rapporto umano.*

RISPOSTA – *Era necessario Avvocato, sì, perché è una cosa che lo faccio abitualmente ed è una cosa fondamentale perché si stabilisce anche un rapporto di fiducia con la persona che si ha accanto. Io oltre tutto faccio da mediatrice, quindi non sono, come dice lei, una semplice esecutrice ed una macchinetta che traduce le parole. Io lì accanto ho una persona che si trova comunque in mezzo a delle persone che non parlano la propria lingua, io sono il suo tramite e mi sento proprio in dovere anche di stabilire un rapporto che vada un po' più al di là della cosa squisitamente tecnica. Lo faccio proprio abitualmente con tutti, non l'ho fatto soltanto quella sera, lo faccio da sempre.*

DOMANDA – *Le chiedo soltanto che cosa vuole dire "sono una mediatrice"? Il suo ruolo non deve essere, nel momento in cui si fa un verbale formale, con domande e risposte, la mera traduttrice o lei... cioè mi definisca meglio la mediatrice.*

RISPOSTA – *La mediatrice significa che comunque io riesco anche, attraverso le parole della persona, a percepire anche dei bisogni. Quindi mi faccio anche carico di questo e li rappresento.*

DOMANDA – *Quindi nell'ambito di questo suo ruolo in cui si faceva mediatrice ha poi ritenuto di raccontare ad Amanda anche una sua esperienza personale relativa alla rottura di gambe etc..*

RISPOSTA – *Sì.*

DOMANDA – *In quale momento ha ritenuto di raccontare questa sua vicenda, rottura di gambe, mancanze di ricordi?*

RISPOSTA – *Io questo Avvocato nello specifico...*

DOMANDA – *All'inizio quando cercava di creare un rapporto umano ha detto: "il segnale che sono madre di due figlie etc. etc." o durante l'interrogatorio?*

RISPOSTA – *Penso che fosse durante l'interrogatorio.*

DOMANDA – *In particolare in quale fase dell'interrogatorio? Già c'era stato lo shock di Amanda o no?*

RISPOSTA – *Questo Avvocato io non lo ricordo, esattamente quando ho fatto questa... quando le ho raccontato questa cosa della mia vita io non lo so.*

DOMANDA – *Quest'episodio che lei le ha raccontato, ascoltava questa narrazione solo Amanda o tutti quelli erano in stanza?*

RISPOSTA – *No, no, tutti quanti.*

DOMANDA – *È stata verbalizzata questa sua esternazione e quindi ne troviamo documentazione o no?*

RISPOSTA – *No, no, non è stata... penso.*

DOMANDA – *Lei non si è posta il problema se in qualche modo questa specie di narrazione sua, personale, da interprete potesse condizionare l'interrogata?*

RISPOSTA – *In che modo poteva condizionarla?! Onestamente io non me lo sono posta.*



Questa corretta ricostruzione dei fatti, ha fatto pervenire la Corte alla logica conclusione di pagina 32 della sentenza:

In quel contesto è comprensibile che Amanda Knox, cedendo alla pressione ed alla stanchezza, abbia sperato di mettere fine a quella situazione, dando a coloro che la stavano interrogando quello che, in fondo, essi si volevano sentire dire: un nome, un assassino.

Quanto alla domanda del perché proprio Lumumba e non altri, i Giudici hanno correttamente ricordato le modalità dell'interrogatorio; in particolare, l'iniziativa della Polizia di focalizzare l'attenzione su un sms dello stesso Patrick.

Ma perché proprio Patrick Lumumba? Perché la Polizia aveva trovato sul telefonino di Amanda Knox il messaggio, da lei inviato la sera del 1 novembre a costui, "ci vediamo dopo", che poteva anche significare l'intenzione di vedersi effettivamente dopo per andare da qualche parte, magari nella casa di Via della Pergola. Donde le domande insistenti su quel messaggio, sul significato di quel messaggio e sul suo destinatario.

Dando quel nome "in pasto" a coloro che la stavano interrogando così duramente Amanda Knox sperava, verosimilmente, di porre un fine a quella pressione, ormai dopo lunghe ore un vero tormento, mentre aggiungere dei particolari, costruire una breve storia intorno a quel nome non era certo particolarmente difficile, se non altro perché molti particolari e molte illazioni erano apparse già il giorno successivo su molti giornali e circolavano comunque in città, considerate le modeste dimensioni di Perugia.

E' chiaro, quindi, che la Corte ha ricostruito il preciso contesto nel quale si svolse l'interrogatorio, che aveva indotto Amanda alla "narrazione confusa di un sogno", piuttosto che la descrizione di un fatto realmente accaduto.

Si veda in proposito quanto evidenziato a pag. 32 della motivazione:

D'altra parte, la stessa articolazione del racconto, contenuta non solo nel verbale di spontanee dichiarazioni ma anche nel memoriale redatto subito dopo, appare piuttosto la narrazione confusa di un sogno, sia pure macabro, che non la descrizione di una vicenda davvero accaduta; il che conferma lo stato in cui si trovava Amanda Knox nel momento in cui rese le spontanee dichiarazioni e scrisse il memoriale ed esclude che finalità delle une e dell'altro potesse essere quello di tacere il nome dell'effettivo autore del delitto, in ipotesi a lei noto in quanto concorrente, quello di Rudy Guede.

E', quindi, evidente la ragione per la quale avesse indicato Lumumba (pag. 35 sent.):

Dunque per Amanda Knox, qualora si fosse trovata all'interno della casa di Via della Pergola al momento dell'omicidio, la via più agevole per difendersi sarebbe stata quella di indicare il vero autore del delitto, comunque presente all'interno della casa, perché questo l'avrebbe resa credibile, e non invece indicare un soggetto del tutto estraneo, che ella non aveva alcuna ragione di sperare privo di alibi, sì da non poter smentire il racconto da lei fornito alla Polizia.

Ritiene, dunque, questa Corte che Amanda Knox abbia indicato in Lumumba l'autore del delitto soltanto perché in quel momento, avendo coloro che la stavano interrogando insistito sulla spiegazione del messaggio a lui inviato, le apparve come la via più breve ed agevole per porre fine alla situazione in cui si trovava.

Da qui deriva che, per quanto concerne l'omicidio, non solo non possono essere utilizzate le dichiarazioni "spontanee", ma in realtà neanche il memoriale scritto successivamente, dal momento che, benché utilizzabile sotto il profilo processuale, non merita attendibilità sotto quello sostanziale, non rappresentando il reale accadimento della vicenda.

A parte che in tale memoriale Amanda Knox non indica, comunque, né lei stessa né Raffaele Sollecito come autori del delitto, ma scrive di una confusione totale, di non essere in grado di ricordare quanto le viene richiesto: unica cosa sicura la estraneità al delitto sua e di Raffaele Sollecito.



Tenuto conto di quanto sopra evidenziato, è inammissibile il tentativo della Procura di ipotizzare oggi una diversa ricostruzione dei fatti<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> A riprova della correttezza del ragionamento seguito dai Giudici d'Appello, è opportuno ricordare alcuni passaggi del memoriale.

In esso, Amanda lasciava intuire che la Polizia l'avesse suggestionata, facendogli credere che sussistessero prove schiaccianti a suo carico e che Raffaele Sollecito avesse fornito prove contro di lei.

Si confronti il seguente passo del documento proveniente dall'imputata: "Mi è stato detto che ci sono prove schiaccianti che io fossi nel luogo dell'omicidio della mia amica quando è successo. Questo, voglio confermarlo, è qualcosa che per me, se mi fosse stato chiesto alcuni giorni fa, sarebbe stato impossibile. So che Raffaele ha fornito prove contro di me, affermando che sono uscito da casa sua la notte dell'omicidio di Meredith...".

Sempre nel memoriale, Amanda ha precisato: "Per quanto riguarda questa «confessione» che io ho reso la scorsa notte, voglio chiarire che ho seri dubbi sulla verità delle mie dichiarazioni perchè sono state rese sotto la pressione di stress, shock e perchè ero esausta. Non solo mi era stato detto che sarei stata arrestata e messa in prigione per 30 anni, ma sono stata anche colpita in testa quando non ricordavo correttamente un fatto. Capisco che la polizia sia sottoposta a stress e quindi capisco il trattamento che ho ricevuto. Tuttavia, è stata proprio questa pressione e dopo tutte le ore di confusione che dalla mia mente sono venute fuori queste risposte".

Si consideri poi il seguente brano: "[...] nella mia testa ho sentito Meredith gridare, ma ho detto questo molte volte in modo da chiarirlo a me stessa: queste cose mi sembrano irreali, come un sogno, e non sono sicura se siano cose realmente successe o siano soltanto dei sogni che la mia mente ha creato per tentare di rispondere alle domande che avevo in testa e alle domande che mi sono state poste. Ma la verità è che non sono certa della verità [...]".

#### LE DICHIARAZIONI DI AMANDA E RAFFAELE IN ASSISE

E' opportuno, a questo punto, richiamare – per completezza dell'esposizione difensiva – quanto dalla stessa Amanda riferito nel corso del dibattimento di primo grado.

Amanda Knox ha esposto una serie di circostanze atte a comprovare quel particolare contesto ambientale richiamato in motivazione dalla Corte d'Assise d'Appello.

Si trascrivono le dichiarazioni di Amanda Knox, rese in data 28 febbraio 2009:

(pag. 127 trascr.)

**DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPATATA – KNOX AMANDA MARIE - Grazie. Volevo soltanto dire che veramente sono molto dispiaciuta per quello che ho appena sentito da questa testimone perché francamente quello che dice non è vero. Nel senso che io ero trattata come una persona soltanto dopo che ho fatto delle dichiarazioni e basta, questo è quando loro mi hanno offerto di bere, di andare in bagno, di andare a prendere qualcosa da mangiare, prima di questo ero soltanto, io ero, come ho detto sempre prima e quindi soltanto voglio fare questo chiarimento, non ho niente da aggiungere e grazie per sentirmi, grazie.**

(pag. 214 trascr.)

**DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPATATA – KNOX AMANDA MARIE - Grazie signor Presidente, volevo insistere su un punto per me molto, molto importante. I testimoni stanno evitando ed anche negando i fatti sugli avvenimenti, sull'interrogazione nella notte del 5 e 6 novembre 2007. Volevo precisare alcuni elementi che per me sono importantissimi e non riesco a lasciare stare. Prima ci sono ore, ore ed ore che loro non dicono che io ho confermato sempre la mia stessa storia anche quando io ho detto che Raffaele avrebbe detto che lo sarei uscita da casa. C'era questa insistenza aggressiva sul messaggio che ho ricevuto e che ho risposto da Patrick, proprio aggressivissimi! Hanno chiamato "stupida bugiarda", da tutte le parti... anche c'era questa storia del trauma che questa Donnino mi ha raccontato e poi successivamente ha suggerito che questo sarebbe stata anche la stessa situazione per me. Nel senso che proprio mentre io non ricordavo bene perché io ero traumatizzata e così dovevo**



*provare di ricordare qualcos'altro. Poi c'è questi scappellotti sulla testa che ho veramente ricevuto... è vero, mi dispiace, è così! Volevo dire queste cose, grazie.*

All'udienza del 12 giugno 2009, l'imputata ha inoltre precisato:

(pagg. 37-38 trascr. ud. 12 giugno 2009)

IMPUTATA: (risponde in inglese)

INTERPRETE: *il processo nel quale sono stata interrogata, è stato molto lungo e difficile, arrivando alla stazione di Polizia non mi aspettavo di essere interrogata per nulla, per niente. E quando sono stata lì sedevo dalla mia parte e facevo i miei compiti, quando alcuni dei poliziotti sono arrivati a sedere con me, hanno iniziato a chiedermi le stesse domande che mi hanno fatto da quando era successo. Per esempio chi avrei potuto immaginare chi fosse la persona che avesse ucciso Meredith, e ho detto ma non lo so, ancora non lo so, e quindi quello che è stato fatto mi hanno portato in un'altra stanza dove si fanno le interrogazioni e una volta che ero lì ho chiesto di ripetere tutto quello che avevo detto prima, per esempio quello che avevo fatto quella notte. Mi hanno chiesto di vedere il mio telefono, il quale ho dato loro, guardavamo nel mio telefono e questo è stato quando è stato trovato il messaggio, quando hanno trovato il messaggio mi hanno chiesto se avevo mandato un messaggio di risposta, che non ricordavo aver fatto. Questo è stato il momento in cui sono diventati molto duri con me, mi hanno chiamato "stupida bugiarda" e hanno detto che stavo cercando di proteggere qualcuno, e mi è stato detto che stavo cercando di proteggere qualcuno, ma non stavo proteggendo nessuno, e quindi non sapevo come rispondere loro, hanno detto che ero andata via dalla casa di Raffaele e ciò non era vero, e ciò che ho negato, ma continuavano a chiamarmi "stupida bugiarda", mi mettevano il cellulare davanti e mi facevano "guarda, guarda i messaggi, stavi per incontrare qualcuno?" e quando ho negato continuavano a chiamarmi "stupida bugiarda" e poi da quel punto in poi, da quel momento in poi avevo tanta paura mi trattavano così male e io non capivo perché, mentre ero lì c'era un interprete che mi ha spiegato un'esperienza accaduta in cui aveva avuto una esperienza traumatica e non potevo ricordare per nulla e ha suggerito che lo ero traumatizzata e non potevo ricordare la verità. Come prima cosa mi è sembrato ridicola questa cosa a me, perché mi ricordavo di essere stata a casa di Raffaele sicuramente per certo, mi ricordo di aver fatto delle cose alla casa di Raffaele, ho guardato le e-mail poi abbiamo visto il film, abbiamo parlato e abbiamo cenato, e non avevo lasciato l'appartamento in quel frangente, in quel momento, ma insistevano su, volevano mettere tutto sui dei segmenti orari, e dato che io non avevo guardato l'orologio non ero in grado di dire loro a che ora esattamente avevo fatto tutto. Insistevano che lo avevo lasciato l'appartamento per un certo periodo di tempo per incontrarmi con qualcuno, che per me non era accaduto ma l'interprete diceva che probabilmente lo avevo dimenticato.*

(pag. 39 trascr. ud. 12 giugno 2009)

AMANDA: *grazie. Quello che è successo poi mi è stato detto di cercare di ricordare, quello che apparentemente secondo loro avevo dimenticato e sotto la quantità di pressione e tutti che mi urlavano e con loro che mi dicevano che mi avrebbero messo in prigione per cercare di proteggere qualcuno, che io non proteggevo e non potevo ricordare, ho cercato di immaginare che in qualche modo potessero, era molto difficile perché quando ero lì a un certo momento non potevo sapere perché loro erano così sicuri che io sapessi tutto, e quindi nella mia confusione ho iniziato a immaginare che forse ero traumatizzata come mi era stato detto, continuavano a dire che avevo incontrato qualcuno e continuavano a mettere così tanta enfasi sul messaggio che avevo ricevuto da Patrick e quindi io quasi ero convinta che lo avevo incontrato ma ero confusa.*

Si confrontino le trascrizioni dell'udienza del 13 giugno 2009:

(pag. 24 e 25 trascr., ud. 13 giugno 2009)

IMPUTATA - *Allora, c'era il fatto del telefonino che a un certo punto hanno detto: "Allora, abbiamo questo messaggio, ma tu hai mandato un messaggio a Patrick?". Io ho detto: "Non penso", loro "No, sei una bugiarda. Guarda, questo è il tuo telefono che... c'è questo messaggio che tu volevi incontrare lui",*



"io non ricordo che ho fatto questo messaggio, ma va bene, ho fatto", loro "ma vuol dire che tu volevi incontrare lui, questo è un punto". Poi è il fatto che c'era questo interprete vicino a me che diceva: "Ma sel... tu sel o una stupidissima una bugiarda o tu sel una persona che non ricordi quello che hai fatto". Io ho detto: "Ma come sarebbe questo?" "Forse tu hai visto qualcosa di così tragico, così grave che tu non riesci a ricordare, perché io in un momento ho avuto un incidente, ho rotto proprio le gambe, ho spezzato la mia gamba e...". (pag. 24 trascriz.).

PRESIDENTE – Scusi, questo glielo diceva l'interprete?

IMPUTATA – L'interprete, sì.

(pagg. 118-119 trascr.ud. 13 giugno 2009)

DIFESA - Avv. Bongiorno - Quando lei fa riferimento al fatto che questa famosa interprete addirittura le raccontava un episodio di vita personale per sollecitare un suo ricordo, io volevo comprendere, questa interprete era un'interprete che parlava a voce alta e quindi tutti ascoltavano o era un colloquio a due e in che lingua avveniva tutto questo?

IMPUTATA – Oh, no, era un colloquio in due proprio, lei stava qua, ma... lei aveva sempre questa conversazione proprio nelle mie orecchie, dicendo: "Allora, dai, smettilla, dici la verità perché io voglio andare a casa. Dal, forse non ricordi", quindi sempre questo, non è che traduceva quello che dicevano loro. Sì, faceva anche quello, ma sempre mi parlava nell'orecchio così.

DIFESA - Avv. Bongiorno - Quindi è corretto dire che ci sono state... nonostante stesse facendo lei un interrogatorio, questa interprete aveva un colloquio con lei di cui i terzi non avevano conoscenza?

IMPUTATA – Sì.

DIFESA - Avv. Bongiorno - Lei ha visto, le sono stati mostrati i verbali e c'è sotto una firma. Questi verbali che venivano scritti al computer venivano scritti su sua dettatura, dettava lei le parole che venivano scritte a verbale?

IMPUTATA – No, loro hanno scritto... mi hanno chiesto: "Che immagini?" io... "forse immagini questo?" e allora hanno detto: "Okay, scriviamo così e poi tu dici se va bene no". Quindi loro scrivevano dicendo: "Okay, tu hai incontrato Patrick a piazza Grimana", per esempio, "tu hai visto questo, tu hai tappato le orecchie", io "va bene, va bene".

DIFESA - Avv. Bongiorno - Ma, quando le hanno fatto firmare i verbali, lei non ha richiesto esplicitamente di rileggerli o di modificare qualcosa?

IMPUTATA – Loro mi hanno dato di rileggere, ma sincera... quindi io ho fatto così e poi ho firmato.

Ad ulteriore dimostrazione del particolare "clima" della Questura, si richiamano le spontanee dichiarazioni rilasciate all'udienza del 28 febbraio 2009, sempre in primo grado, da Raffaele Sollecito:

(pag. 127 s. trascr.)

#### DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO – SOLLECITO RAFFAELE

SOLLECITO RAFFAELE – Signor Presidente, signori della Corte niente, volevo fare alcune precisazioni perché non voglio formulare delle accuse, assolutamente, cioè mi astengo da questo. Siccome ho sentito delle cose non molto precise volevo diciamo chiarire alcuni particolari. Quando sono... Riguardo soprattutto alla notte, parliamo del 5 e del 6 novembre, siccome sono stato diciamo per lungo tempo in Questura io più volte ho chiesto e ho fatto presente alla Polizia che volevo telefonare a mio padre in qualche modo contattare mio padre o attraverso il mio cellulare oppure attraverso qualsiasi telefono o mezzo possibile e loro mi hanno negato questo. Intanto, poi durante l'interrogatorio verso la fase finale, mi hanno chiesto di togliermi le scarpe però... E mi hanno lasciato a piedi nudi di fatto per tutta la notte fino alla mattina successiva quando poi sono arrivato, hanno fatto la perquisizione in casa mia in cui ero presente, la prima perquisizione che c'è stata in casa mia, ero presente perché io di mia spontanea volontà ho lasciato le chiavi di casa mia agli inquirenti e mi hanno lasciato scalzo senza spiegarmi un motivo, cioè nessuno mi ha detto c'è un'impronta o qualcosa del genere, cioè mi hanno tolto le scarpe e appunto nessuno mi ha spiegato perché. Poi ho chiesto anche durante, oltre che chiedere di mio padre, in alternativa ho chiesto anche di poter sospendere il verbale e quindi avere un Avvocato e mi è stato detto di no, anche su questo mi è stato completamente negato. Sono stato portato in carcere e poi nemmeno lì ho avuto la possibilità di parlare con nessuno, cioè sono stato messo in una cella e non ho parlato né con mio padre, né con l'Avvocato, né con nessuno fino a quando non sono comparso davanti al G.I.P., Giudice per le Indagini Preliminari la dottoressa Matteini. [...]



5.2 - Concludendo sul punto, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità imponga al Giudice del merito, allorché si accinga a valutare il valore probatorio della presunta confessione dell'imputato, di verificarne *la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato* (Cass., Sez. V, 15 luglio 2008, n. 38252, Auriemma, Rv. 241572), come pure la relativa *attendibilità*, in modo da fornire la ragione dei motivi per i quali debba respingersi ogni sospetto di un intendimento auto-calunniatorio o di intervenuta costrizione dell'interessato (Cass., Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 20591, D'Avanzo e altro, Rv. 240213).

E' fin troppo evidente come molte delle dichiarazioni, scritte od orali, rese da Amanda nella notte tra il 5 ed il 6 novembre, fossero il frutto del contesto in cui maturarono. Per questo, esse risultano non solo scarsamente genuine e/o spontanee, ma del tutto prive di valore probatorio, stante anche il divieto posto agli artt. 64, comma 2, e 188 c.p.p.<sup>7</sup>.

---

All'udienza (13 marzo 2009), Raffaele Sollecito ha nuovamente rilasciato spontanee dichiarazioni:  
(pag. 67 s. trascr.)

**DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO – RAFFAELE SOLLECITO**

*Signor Presidente e signori della Corte vorrei ribadire, puntualizzare delle cose che ho sentito in merito, soprattutto per l'ultima testimonianza, riguardo al fatto che ho sentito dire che io sono rimasto pochissimo addirittura senza scarpe. Ribadisco che non ho potuto telefonare a mio padre, non ho potuto avvisare né mio padre né l'Avvocato né nessuno perché mi hanno impedito di telefonare, sono rimasto senza scarpe, mi hanno tolto le scarpe, l'ha detto anche l'ultimo teste, sono rimasto senza scarpe praticamente da poco prima della chiusura del verbale fino a quando non sono arrivato a casa mia, durante il sopralluogo, dove mi hanno dato un altro paio di scarpe che era mio, ma sono rimasto scalzo! Ho camminato scalzo in Questura, ho camminato scalzo anche per strada fino a che sono arrivato a casa mia, quindi nessuno mi ha dato un paio di scarpe di fatto! Tutto qui, ringrazio la Corte signor Presidente.*

<sup>7</sup> Il codice di rito sancisce il divieto di utilizzare metodi o tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione del soggetto e sulla capacità di ricordare e di valutare i fatti.

Tale principio viene previsto sia nei confronti della persona sottoposta ad interrogatorio (art. 64, comma 2, c.p.p.), sia nei riguardi del testimone o della persona informata sui fatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 188 e 351 c.p.p.

Deve, infatti, ricondursi nello spettro di tutela dell'art. 13 Cost. il rifiuto per ogni forma di coercizione fisica, psichica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà: risultano, pertanto, proibite sia le violenze fisiche dirette a indebolire la resistenza morale dell'individuo, sia i metodi meno cruenti come le suggestioni, le induzioni in errore, le minacce e altre forme di manipolazione psichica (cfr. A. GIARDA-G.SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2007, pag. 1303).

Le norme internazionali contemplano, a loro volta, ulteriori divieti.

La *Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* conclusa a New York il 10 dicembre 1984, sancisce all'art. 1 che: *«Al fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora*



Né potrebbe desumersi da tali dichiarazioni accusatorie verso Patrick Lumumba una prova o un indizio indiretto della responsabilità di Amanda e Raffaele.

Secondo le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 21 ottobre 1992, n. 1653, Marino, Rv. 192469), vero è che il comportamento dell'imputato prima, durante e dopo la commissione del reato può essere preso in esame dal Giudice per trarne elementi di prova, *"ma a condizione che ciò non si risolva nell'inversione della regola sull'onere della prova e che l'esercizio stesso del diritto di difesa - sia pure attraverso la scorrettezza della menzogna - non venga sostanzialmente condizionato."*

*La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto al Giudice la possibilità di trarre argomenti di prova anche dalle giustificazioni manifestamente infondate dell'imputato, ma solo in presenza di univoci elementi probatori di accusa, talché è chiaro che l'utilizzazione di quelle giustificazioni assume un carattere residuale e complementare (cfr. Cass. 5.10.89, Menoncello). Ancora si è costantemente ritenuto irrilevante, in aderenza al principio sull'onere della prova, la mancanza o il fallimento dell'alibi dell'imputato, consentendo invece la possibilità di valutare sfavorevolmente nei confronti di costui la proposizione dell'alibi riconosciuto mendace, perché - si è sostenuto - tale comportamento rivela una consapevolezza dell'illiceità della condotta che si mira a nascondere alla giustizia (cfr. Cass. 6.2.89, Sposato).*

*Tuttavia il principio non può essere inteso in termini di rigida astrazione, ma va calato nelle situazioni concrete, sicché il Giudice potrà valorizzare la deduzione dell'alibi falso come indizio da considerare nel complesso delle emergenze processuali, non trascurando l'esame delle specifiche situazioni obiettive, le quali, nella loro*

---

*tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate".*

Tornando al codice di rito, il divieto contenuto negli artt. 64, 2° co., e 188 c.p.p. (metodi o tecniche idonee ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti) comporta la proibizione di ogni *forma di vessazione morale* e impedisce l'uso di *tranelli psicologici* sul soggetto ascoltato.

Perfino il contesto nel quale ha luogo l'intervista investigativa, ha un'enorme rilevanza sulla qualità del racconto che può fornire il soggetto sottoposto a domande.

Per questo, la legge vieta il ricorso a mezzi illeciti o scorretti per ottenere confessioni dal sospettato.

I tranelli psicologici espongono il soggetto che vi è sottoposto al dominio del proprio interlocutore, in quanto colui che conduce il colloquio tende a suggerire una risposta.

Se un soggetto ha ricevuto un'informazione errata ne possono derivare risposte non sincere, poiché fornite sotto l'effetto di una suggestione.

I fenomeni suggestivi non riguardano solo l'aggiunta o la modifica di elementi su una determinata scena, ma anche la creazione di ricordi di eventi mai vissuti.

*peculiarità, possono svuotare quel comportamento della sua rilevanza probatoria negativa (cfr. Cass. 16.10.90, Andraous)."*

Orbene, Amanda, all'epoca del delitto, era una ventenne americana, appena arrivata nel nostro Paese, con una conoscenza assolutamente superficiale della lingua italiana, piena di aspettative, di interessi e di curiosità, pronta a vivere un'esperienza di studi oltreoceano. Improvvisamente fu catapultata in una situazione a lei sconosciuta, trattenuta lungamente in Questura, sottoposta a pressioni psicologiche notevolissime<sup>8</sup>, ed escussa senza la presenza di un difensore.

\*\*\*

---

<sup>8</sup> Diverse ricerche effettuate negli USA su campioni di soggetti ingiustamente condannati, dimostrano l'elevata incidenza di errori giudiziari dovuti a "false confessions". In tale ambito ricadono quelle rese dall'innocente in particolari situazioni psicologiche o ambientali. Sono da considerare confessioni non attendibili, o non utilizzabili, quelle ottenute dopo periodi di isolamento, di paura, ansia, sotto gli stimoli della fame, dopo insonnia protratta, in fase d'ira, di angoscia, di dolore. SAUL M. KASSIN ha scritto – proprio su questo argomento – un interessante articolo intitolato "False confessions" (false confessions), pubblicato nel 2008 su *Current Directions in Psychological Science*, vol. 17, n. 4, pagg. 249 ss. La giovane età, in particolare, rappresenta un fattore di rischio. Il problema è reso evidente dallo sproporzionato numero di giovani nella popolazione dei falsi reo-confessi (STEVEN A. DRIZIN & RICHARD A. LEO, *The Problem of False Confessions in the Post-DNA World*, *North Carolina Law Review*, Vol. 82, 2004). Alcuni autori mettono, inoltre, in risalto la relazione esistente tra la durata degli interrogatori e l'emersione delle false confessioni: negli interrogatori di lunga durata la resistenza dell'innocente si affievolisce e il sospettato viene fatto sentire come fosse senza speranze riguardo alla propria condizione.



**6 – SULL’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DEL 18 DICEMBRE 2010, AMMISSIVA DELLA PERIZIA GENETICA IN GRADO D’APPELLO (PAGG. 20 SS. RICORSO PROCURA GENERALE)**

**6.1 - Il primo motivo della Procura Generale di Perugia (pag. 20 ric.), al pari di quello contenuto nei ricorsi delle parti civili (motivi I-A; I-C), concerne l’ammissione della perizia disposta, ex art. 603 c.p.p., in sede di rinnovazione dalla Corte d’Assise d’Appello.**

Sul punto i ricorrenti denunciano una presunta mancanza di motivazione, nonché la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza (art. 606, lett. E, c.p.p.).

Nessuna delle doglianze evidenziate merita, tuttavia, accoglimento.

**Ed infatti, si ribadisce che la vera anomalia fu rappresentata dalla pretesa della Corte d’Assise di fondare il proprio convincimento su accertamenti inaffidabili, che avrebbero dovuto imporre una verifica immediata attraverso una perizia, fin dal primo grado.**

E ciò soprattutto considerando i gravissimi errori di repertazione e di interpretazione compiuti dalla Polizia Scientifica, i quali sono stati, poi, puntualmente documentati nell’elaborato peritale depositato in grado di appello.

Stupisce non poco, pertanto, che i ricorrenti parlino oggi di motivazione mancante nel caso dell’ordinanza ammissiva della perizia, dal momento che, in modo alquanto tranciante si era, semmai, espressa la Corte di primo grado, allorquando aveva rifiutato le richieste difensive di affidare ad un collegio di esperti indipendenti i delicatissimi accertamenti genetici sulle due prove cardine in questo processo (il gancetto di reggiseno e il coltello).

Il Giudice di prime cure – senza tener in alcun modo conto delle documentate sollecitazioni difensive – si era limitato a rigettare con ordinanza la richiesta di perizia genetica, fermandosi ad osservare genericamente che: *“i numerosi consulenti e anche testi che sono stati sentiti su aspetti tecnico-scientifici hanno portato all’attenzione della corte e delle parti una pluralità di elementi e di valutazioni rispetto ai quali non si ravvisa la necessità, connotata dai caratteri richiesti dall’art. 507 c.p.p. di disporre ulteriori perizie e ciò anche in relazione al complesso degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale”*.

Sullo stesso solco dell'impugnata ordinanza, la sentenza di 1° grado (p. 8) aveva rilevato che *“l'amplissimo contributo dialettico riveniente dai consulenti delle parti private offriva materia in ordine alla quale era possibile prendere posizione, senza giunta d'altro”*.

**Non servono molte parole per stigmatizzare l'assoluta indifferenza del provvedimento di primo grado al tema della prova scientifica.**

La decisione di rinnovare l'istruttoria da parte della Corte d'Assise d'Appello, attraverso la perizia genetica sulle due prove cardine del processo di primo grado, è stata, dunque, correttamente argomentata sulla base di un ragionamento pienamente condivisibile.

Basterebbe riportare i seguenti passi del provvedimento del 18 dicembre 2010 (pagg. 16-18 ordinanza), per comprovare la assoluta adeguatezza della giustificazione addotta:

La Corte di Assise, con ordinanza emessa il 9.10.2009, ha respinto la richiesta della difesa degli imputati avente per oggetto:

- perizia medico legale per accertare con più precisione l'orario della morte;
- perizia genetica sui reperti 165 b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);
- perizia genetica sulle macchie di sperma (presumibile sperma) presenti sul cuscino trovato sotto il corpo della vittima;
- perizia audiometrica per accertare se dalla propria abitazione, munita di doppi vetri, la signora Capezzali Nera avrebbe potuto davvero sentire un grido proveniente dall'abitazione di Via della Pergola 7.

La Corte di Assise ha respinto le richieste perché – a suo dire - non necessarie considerato *“il complessivo contributo dialettico proveniente dai C.T. delle parti private, si da consentire alla Corte di prendere posizione anche senza disporre una perizia”*.

La difesa degli imputati impugna tale ordinanza ribadendo la necessità dell'espletamento di una perizia vera e propria non potendo – così argomenta - la



decisione essere basata solo su accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, a fronte delle censure mosse dai C.T. della difesa.

[...]

Il rispetto della regola posta dall'art. Art. 533 c.p.p. (pronuncia di condanna soltanto se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio) non consente di condividere totalmente la decisione della Corte di Assise di primo grado circa le richieste istruttorie formulate dalla difesa degli imputati. La individuazione del DNA su alcuni reperti e la sua attribuzione agli imputati risulta, invero, particolarmente complessa per la obiettiva difficoltà da parte di soggetti non aventi conoscenze scientifiche di formulare valutazioni ed opzioni su materie particolarmente tecniche senza l'ausilio di un perito d'ufficio, donde la necessità di disporre una perizia d'ufficio. Ma l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio, induce, oltre che ad acquisire tutti i documenti prodotti dalla difesa, anche ad apprezzare la rilevanza della prova per testi concernente l'apertura delle discoteche e la presenza in piazza Grimana delle navette menzionate dal teste Curatolo. Donde la rinnovazione della istruttoria dibattimentale e l'ammissione dei mezzi di prova come indicato nel dispositivo.

La rilevanza di tali accertamenti è stata ulteriormente specificata attraverso la formulazione dei quesiti (pag. 19 ordinanza del 18.12.2010) sui reperti 165 b (gancetto di reggiseno) e 36 (coltello), *“al fine di stabilire a chi appartengano i profili genetici rilevabili su tali reperti o, diversamente, di spiegare perché non è possibile tale attribuzione ed a tal fine, nomina un collegio di periti nelle persone del prof. Stefano Conti e prof. Carla Vecchiotti presso l'istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza di Roma”*.

Si vedano i quesiti precisati dalla Corte d'Assise d'Appello nella medesima ordinanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale (pag. 19 ord.):

"esaminati gli atti di causa e svolte le indagini tecniche ritenute necessarie accerti il Collegio di periti:

- se è possibile, mediante nuovo accertamento tecnico, l'attribuzione ed il grado di attendibilità dell'eventuale attribuzione del DNA presente sui reperti 165 b (gancetto del reggiseno) e 36 (coltello);
- se non è possibile procedere a nuovo accertamento tecnico, valuti, in base agli atti, il grado di attendibilità degli accertamenti genetici eseguiti dalla Polizia scientifica sui reperti suddetti, con riferimento anche ad eventuali contaminazioni";

Si rinvia, *ad abundantiam*, alle ulteriori spiegazioni evidenziate in sentenza per motivare l'affidamento dell'incarico peritale (pagg. 66-71 sent. appello).

Le censure mosse dalla Procura e dalle parti civili appaiono infondate, anche tenuto conto di un ulteriore argomento.

La Cassazione (Sez. III, 9 novembre 2006, n. 230, Casale ed altro, Rv. 235809) ha, infatti, evidenziato la necessità che il Giudice di merito debba apprezzare la necessità dell'integrazione anche in relazione alle prospettive di riforma della sentenza impugnata ed alla idoneità della stessa a giustificare un ragionevole dubbio sulla colpevolezza. Secondo la Suprema Corte, cioè, sebbene la valutazione del Giudice non può che essere discrezionale, a ben vedere, *"la non necessità deve però basarsi, non solo sulle risultanze già acquisite, ma anche sulle prospettive di riforma della sentenza impugnata correlate all'assunzione della nuova prova richiesta. Inoltre essa deve ora tenere conto anche del testo dell'articolo 530, comma 1 introdotto con la l. n. 46 del 2006, art. 5, in forza del quale la colpevolezza deve risultare al di là di ogni ragionevole dubbio. Di conseguenza, se la prova nuova appare idonea a creare ragionevoli dubbi in ordine alla responsabilità dell'imputato, essa non potrebbe essere considerata non decisiva."*



Quanto all'obbligo motivazionale incombente sul Giudice d'Appello, egli deve dar conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

E a tal riguardo, per quanto sopra osservato, non può esservi dubbio sul fatto che la Corte abbia specificamente motivato circa tale esigenza.

Piuttosto singolare, oltre che erronea, è la tesi della manifesta illogicità dell'ordinanza ammissiva e della sentenza, che – ad avviso della Procura – sarebbe caduta *“nel grave errore di ritenere possibile delegare ad altri la valutazione delle prove già acquisite in primo grado, contrariamente ai principi che informano il libero convincimento del giudice”* (pag. 23 ricorso).

La Procura Generale di Perugia ha, cioè, ritenuto di stigmatizzare la decisione dei Giudici di affidarsi a dei tecnici (periti) per risolvere la questione degli accertamenti genetici.

Scelta che, ad avviso dei ricorrenti, violerebbe il principio del libero convincimento, in quanto condurrebbe alla illogica conseguenza di *“affermare che anche per la valutazione delle conclusioni del perito...il Giudice avrebbe dovuto servirsi di un altro perito. E così all'infinito”* (pagg. 24 e 25 ricorso).

**Ma un conto è il libero convincimento, altro è affermare che il Giudice, *peritus peritorum*, sia legittimato a compiere complessi apprezzamenti tecnico-scientifici in maniera del tutto solitaria, senza avvalersi di propri esperti.**

Non meno infondato è il tentativo di far leva sulla presunta completezza degli accertamenti svolti dalla polizia scientifica (cfr. pag. 25 del ricorso).

Sul punto basterebbe richiamare le conclusioni dei periti circa le numerose lacune ed i gravi errori riguardanti compiuti dalla scientifica in fase di repertazione e di interpretazione (cfr. pagg. 99-105 e 141-142 della perizia genetica): **gli accertamenti svolti in fase d'indagine sul coltello (rep. 36) e sul gancetto (rep. 165 B) sono stati, infatti, reputati dai periti “non attendibili”.**

**6.2 - Relativamente alla traccia B (lama del coltello), i periti hanno, infatti, osservato quanto segue:**

Relativamente alla traccia B (lama del coltello) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la natura ematica della traccia B (lama del coltello);
2. dai tracciati elettroforetici esibiti si evince che il campione indicato con la lettera B (lama del coltello) era un campione Low Copy Number (LCN) e, in quanto tale, avrebbero dovuto essere applicate tutte le cautele indicate dalla Comunità Scientifica Internazionale;
3. tenuto conto che non è stata seguita alcuna delle raccomandazioni della Comunità Scientifica Internazionale, relativa al trattamento di campioni Low Copy Number (LCN), non si condividono le conclusioni circa la certa attribuzione del profilo rilevato sulla traccia B (lama del coltello) alla vittima Kercher Meredith Susanna Cara poiché il profilo genetico, così come ottenuto, appare inattendibile in quanto non supportato da procedimenti analitici scientificamente validati;
4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;
5. non si può escludere che il risultato ottenuto dalla campionatura B (lama del coltello) possa derivare da fenomeni di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione e/o dei processi analitici eseguiti.

In ordine al reperto 165 B (gancetti di reggiseno), i periti hanno concluso:

#### **REPERTO 165B (GANCETTI DI REGGISENO)**

Relativamente al Rep. 165B (gancetti di reggiseno) riteniamo che gli accertamenti tecnici effettuati non siano attendibili per i seguenti motivi:

1. non sussistono elementi scientificamente probanti la presenza di presunte cellule di sfaldamento sul reperto;
2. vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico degli STRs autosomici;
3. vi è stata una erronea interpretazione del tracciato elettroforetico relativo al cromosoma Y;
4. non sono state seguite le procedure internazionali di sopralluogo ed i protocolli internazionali di raccolta e campionamento del reperto;
5. non si può escludere che i risultati ottenuti possano derivare da fenomeni di contaminazione ambientale e/o di contaminazione verificatasi in una qualunque fase della repertazione e/o manipolazione di detto reperto.



Infine, si ricorda che *“poiché il concetto di accertamento non comprende la constatazione o la raccolta dei dati materiali pertinenti al reato o alla sua prova, i quali si esauriscono nei semplici rilievi, ma riguarda piuttosto lo studio e la elaborazione critica dei medesimi, la irripetibilità dei rilievi, più specificamente dell'acquisizione dei dati da sottoporre ad esame non implica necessariamente la irripetibilità dell'accertamento, quando l'esito di una prima indagine non appaia, ad avviso del giudice che procede, del tutto convincente e sia ancora tecnicamente possibile sottoporre quei dati alle operazioni necessarie al conseguimento di risultati attendibili, in vista dello scopo proprio del processo che è quello di pervenire con ragionevole approssimazione alla verità”* (Cass., Sez. I, 3 giugno 1994, n. 10893, Nappi, Rv. 200176).

Ne deriva da ciò che la decisione della Corte d'Assise d'Appello di disporre la perizia era assolutamente doverosa, essendo necessario affidare ad un collegio di esperti “terzi” l'indagine genetica sui due reperti: il fatto di aver considerato inattendibili gli accertamenti svolti dalla polizia scientifica deriva, pertanto, non certo da un capriccio dei Giudicanti, ma dalla assoluta inaffidabilità delle metodologie utilizzate dalla Polizia Scientifica, sia in sede di repertazione, che di analisi.

\*\*\*

**7 – SULL’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DEL 7 SETTEMBRE 2011 (RIGETTO DELLA NUOVA PERIZIA) – PAGG. 27 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE**

La Procura Generale (cfr. pagg. 27 e 28 del ricorso) e le parti civili (motivo 2-A) hanno censurato il rigetto della richiesta di integrazione della perizia, di cui all’ordinanza del 7 settembre 2011, avanzata dal P.G. al fine di compiere una analisi genetica sulla nuova traccia campionata dai periti sulla lama del coltello (traccia I di cui alla perizia Vecchiotti-Conti), in prossimità del punto in cui la dott.ssa Stefanoni della Polizia Scientifica sosteneva di aver individuato il DNA di Meredith Kercher (conclusione, questa, categoricamente smentita dai periti, avendone escluso la natura ematica).

Ad avviso della Procura Generale, rispetto al nuovo campione *“la dott.ssa Vecchiotti aveva ritenuto di non procedere all’analisi del DNA estratto ed alla conseguente attribuzione in quanto, a suo avviso, la quantità non era sufficiente a compiere un’analisi attendibile. Trattavasi, cioè, di low copy number, termine usato nella letteratura di settore per indicare, appunto, una piccola quantità di DNA”* (pag. 28 ricorso).

La Procura Generale ha sostenuto che la necessità di tale verifica fosse giustificata da quanto affermato dal Consulente del P.M. prof. Novelli, ad avviso del quale sarebbe possibile analizzare anche tracce *low copy number* di DNA con risultati del tutto attendibili.

Le censure mosse dai ricorrenti sono palesemente inammissibili, oltre che infondate.

La sentenza d’appello ha fornito idonea giustificazione alle pagine 75-87, precisando che *“il risultato ottenuto dalla Polizia Scientifica non può essere ritenuto attendibile, per essere il prodotto di un procedimento che non ha seguito gli accorgimenti indicati dalla Comunità scientifica internazionale...”* (pag. 83 sentenza).

Ciò spiega, ad avviso della Corte, per quale ragione il Collegio peritale non ha proceduto oltre nell’analisi del campione raccolto sulla lama del coltello (pag.84):



Il che spiega anche perché il Collegio Peritale non ha proceduto oltre nell'analisi del campione da esso stesso raccolto sulla lama del coltello: il quantitativo è stato accertato essere del tutto insufficiente, anch'esso LCN, per consentire due amplificazioni. cosicché, se avessero proceduto oltre, i periti d'ufficio avrebbero commesso lo stesso errore rilevato negli accertamenti della Polizia Scientifica. E, d'altra parte, risulta chiaro dai concetti sopra esposti che, poiché la necessità di suddividere il campione in più aliquote attiene ad ogni singola traccia, essendo finalizzata a garantire l'attendibilità del risultato dell'analisi di quella traccia, non è con il sottoporre ad analisi due tracce diverse, entrambe LCN, senza sottoporle ciascuna a quel procedimento che garantisce il risultato, che si può pensare di ovviare alla mancata replica del procedimento su ogni singola traccia: la somma di due risultati, inattendibili per non essere stati sottoposti al procedimento tecnico scientifico corretto, non può dare un risultato attendibile, a prescindere dalle eventuali analogie.

Ed ancora, si legga il seguente passaggio:

Il prof. Novelli ha, in verità, argomentato che esistono ormai, anche se ancora in uno stato di avanguardia, dei sistemi per poter analizzare quantitativi così bassi. Ritiene, tuttavia, la Corte che è proprio il loro essere ancora all'avanguardia, praticamente in fase di sperimentazione, ad escludere la possibilità di fondare sui risultati, ottenuti con l'applicazione di tali sistemi, un convincimento di colpevolezza, dal momento che il Giudice non può fondare le proprie convinzioni che su sistemi tecnici e conoscenze scientifiche consolidate in un determinato periodo storico, nel momento in cui è chiamato a giudicare, e non su altri ancora in fase di sperimentazione. Questo sempre per pervenire ad una decisione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

E', dunque, proprio la maggiore garanzia di attendibilità del risultato, che deriva dal rispetto delle regole elaborate a tal fine dalla Comunità Scientifica, che induce questa Corte a condividere le conclusioni del Collegio Peritale, in linea con le regole suddette.

Si rammenta, inoltre, che *“il Giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, laddove, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo”* (Cass., Sez. III, 7 aprile 2010, n. 24294, Rv. 247872).

Nel medesimo senso è stato affermato che *“mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito...”* (Cass., Sez. VI, 18 dicembre 2006, n. 5782, Gagliano, Rv. 236064).

Ne deriva da ciò l'irrelevanza dell'argomentazione formulata dai ricorrenti.

Si aggiunga – quanto alla lamentata violazione di cui all'art. 606, lett. D), c.p.p. – che *“la perizia non rientra nella categoria della «prova decisiva» ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione”* (Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2012, n. 43526, Ritorto, Rv. 253707)<sup>9</sup>.

Ancor meno convincente è la tesi dei ricorrenti secondo cui si sarebbe in presenza di una lesione del diritto alla prova contraria (pag. 32 ricorso), argomentazione del tutto inconsistente se si considera che la Procura aveva già formulato in sede di prima rinnovazione le proprie richieste a controprova su altre prove ammesse, senza mai fare accenno a una simile istanza.

Ma neppure in sede di conferimento dell'incarico (cfr. art. 226 c.p.p.) la Procura ha mai formulato richieste od osservazioni in tal senso. Ragion per cui, deve ritenersi che l'invocato diritto alla prova contraria sia stato citato a sproposito.

---

<sup>9</sup> Ed ancora, è stato ritenuto che *“la perizia, per il suo carattere «neutro» sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva: ne consegue che il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art.606 comma primo lett. d) c.p.p., in quanto giudizio di fatto che se sorretto da adeguata motivazione è insindacabile in cassazione”* (Cass., Sez. IV, 22 gennaio 2007, n. 14130, Pastorelli, Rv. 236191).



**8 – SULL’IMPUGNAZIONE DELL’ORDINANZA DEL 7 SETTEMBRE 2011 (RIGETTO DELL’AUDIZIONE DI LUCIANO AVIELLO) – PAGG. 33 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE**

Oltre che inammissibile, palesemente contraddittoria è l’insistente richiesta della Pubblica Accusa di ripetere l’esame di Luciano Aviello, dal momento che lo stesso ricorrente ne aveva sostenuto in secondo grado la mendacità, indicando due testi a controprova.

Deve, perciò, ritenersi che sia stata correttamente respinta l’istanza di procedere all’ennesima audizione, atteso che il teste (un detenuto in espiazione pena) aveva già reso ampia deposizione innanzi alla Corte d’Assise d’Appello.

Era, quindi, del tutto naturale che i Giudici respingessero la sollecitazione ad una nuova escussione, specie considerando la personalità e la radicale inattendibilità del soggetto in questione, accertata anche rispetto ad altre indagini (si rinvia, in proposito, alle testimonianze del funzionario dott. Chiacchiera, nonché della dott.ssa Napoleoni del 27 giugno 2011)<sup>10</sup>.

Emerge, dunque, *ictu oculi* l’irrilevanza della testimonianza invocata nel ricorso, a nulla valendo che il detenuto abbia, con notevole sforzo di fantasia, ritrattato in un successivo interrogatorio le dichiarazioni già rese innanzi alla Corte d’Assise d’Appello. Ed invero, l’ennesima farsa inscenata da Aviello non è solo irriguardosa della giustizia penale, ma proviene da un soggetto con numerosi precedenti specifici, idonei a dimostrarne la proclività alla calunnia.

---

<sup>10</sup> Si riportano alcuni passi delle trascrizioni del 27 giugno 2011:

(Pag. 85 trascr. ud. 27 giugno 2011)

TESTE CHIACCHIERA - ...Infine "con riguardo agli omicidi asseritamente commessi in Umbria, indicare specificamente la compatibilità delle dichiarazioni rese dall’Aviello alla luce dei sopralluoghi effettuati in presenza del propalante e del suo difensore", penso che sia superfluo tornare sul punto perché già ho detto che assolutamente non c’è stata mai, non è stato mai trovato non soltanto alcuni resti di cadavere ma tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili anche per la natura del luogo di dove Aviello ci diceva che i cadaveri erano stati sotterrati perché erano tutti troppo vicini ad abitati e quindi insomma con grande difficoltà sarebbe stato possibile fare quello che Aviello ci aveva dichiarato.

(Pag. 98 trascr. ud. 27 giugno 2011)

TESTE NAPOLEONI – *Guardi, c'erano state delle indagini che penso abbia riferito prima il dottor Chiacchiera in merito, in cui Luciano Aviello aveva finto di collaborare per altri omicidi perciò noi sapevamo che lui comunque in quel periodo non era a Perugia ed altre cose simili...*

**Una calunnia che, stavolta, tale individuo ha sfacciatamente rivolto nei confronti di uno dei difensori di Sollecito, con il quale non aveva mai avuto alcun contatto.**

Lo smemorato Aviello sembra dimenticare, infatti, che la sua audizione era stata richiesta non certo dalla difesa Sollecito, bensì dai difensori della Knox, alla quale lo stesso detenuto si era rivolto, dichiarando di essere a conoscenza di informazioni decisive per provare l'innocenza dell'imputata!

Ora, a parte tale volo pindarico, andrebbe considerato che le versioni fornite dall'Alessi (citato dalla difesa Sollecito) e dall'Aviello (richiesto dalla difesa Amanda) erano persino incompatibili: a dimostrazione della calunnia bella e buona rivolta dal teste.

Ma anche volendo prescindere dalle gravi calunnie di costui, la richiesta di ascoltare nuovamente un teste inattendibile non aveva e non ha la benché minima giustificazione.

Pertanto, stupisce alquanto l'insistenza della Procura su tale punto.

Ed, infatti, i testi Chiacchiera e Napoleoni (citati a controprova dai Rappresentanti dell'Accusa ed esaminati in appello), quando sono stati escussi all'udienza del 27 giugno 2011, hanno spiegato come le dichiarazioni dell'Aviello non avessero mai avuto alcun riscontro, sia nell'ambito del presente procedimento che in precedenti e diverse indagini.

Proprio per tali ragioni, all'udienza del 7 settembre 2011 uno dei difensori aveva rilevato (pag. 45 s. trascriz.): *“Nel caso di Aviello io credo che sia conclamata la sua totale inaffidabilità, la sua totale inattendibilità e mi stupisce che oggi la Procura abbia chiesto di sentire nuovamente Aviello dopo che invece avevamo sentito in controprova una serie di testimoni, ... non solo il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa Napoleoni, i quali hanno ricordato le contraddizioni, le incongruenze del racconto di Aviello. C'è un passo, secondo me, molto eloquente della deposizione del dottor Chiacchiera, il quale ha ricordato ... che nella vana ricerca di elementi di conferma delle dichiarazioni di Aviello sono stati praticamente [indotti] a scavare qua e là buche intorno a Perugia senza mai trovare un elemento di riscontro, senza mai trovare nessun resto di cadavere. Allora ecco questo passo tratto dall'udienza del 27 giugno 2011 a pagina 81 delle trascrizioni: «Penso che sia superfluo ritornare sul punto perché ho già detto che assolutamente non c'è stata mai, non è stato mai trovato alcun resto di cadavere e tutte quante le dichiarazioni erano in qualche modo inverosimili.» Ora se un teste chiamato dalla Procura, il dottor Chiacchiera, ma anche la dottoressa*



*Napoleoni in qualche modo ci hanno documentato la assoluta inattendibilità di Aviello, come è possibile che oggi si chieda nuovamente di sentire questo testimone?! [...]*".

La Corte d'Assise d'Appello, dal canto suo, ha ben chiarito la *ratio* della decisione di non ripetere l'esame, spiegando di aver chiamato una prima volta a deporre l'Aviello ed altri detenuti (Alessi, Castelluccio, De Cesare, Trinca), su quanto a loro diretta conoscenza o su confidenze che avrebbero ricevuto in carcere (cfr. pag. 42 sent.), nella convinzione che non fosse possibile, prima di averli ascoltati, escluderne a priori l'attendibilità, solo perché condannati per gravi delitti.

**Ma, a posteriori, la Corte ha potuto formulare un giudizio di inattendibilità ben ponderato, avendo già proceduto all'audizione in aula dell'Aviello, saggiandone non solo la bizzarria, ma anche la manifesta irrilevanza:**

Questa Corte ha chiamato a deporre tali persone, su richiesta dei difensori degli imputati, nella profonda convinzione che non fosse possibile a priori, prima di aver ascoltato costoro, escluderne la attendibilità soltanto in considerazione della loro personalità e dell'essere essi stessi detenuti per gravi delitti.

Ora, a posteriori, l'audizione di costoro induce la Corte a ritenerli tutti non attendibili: l'Aviello per la mancanza di qualsiasi riscontro obiettivo (così come emerge anche dalla deposizione del funzionario di Polizia dott. Chiacchiera); gli altri per non essere emersi elementi indicativi di un rapporto di amicizia, sorto in carcere tra costoro e Rudy Guede, tale da rendere verosimile una confidenza, da parte di costui, circa il reale svolgimento della vicenda.

La ritenuta inattendibilità esonera dal convocare di nuovo il teste Aviello – come richiesto dal P.G. – al fine di consentire una ritrattazione, già effettuata direttamente al P.M., dal momento che risulterebbe ai fini del presente processo del tutto irrilevante.

Quanto alla pretesa violazione delle regole di formazione della prova (sotto il profilo della pretesa illegittimità della acquisizione dei verbali da parte della Corte), i ricorrenti hanno lamentato a proposito la violazione degli art. 511, 511 *bis* e 515 c.p.p., cui essi

stessi avrebbero – a rigore – dato causa, cadendo in una evidente auto-contraddizione risultante dalle trascrizioni d’udienza.

Dapprima, infatti, il Rappresentante della Pubblica Accusa aveva proclamato di non voler produrre il verbale di interrogatorio dell’Aviello, sapendo di non poterlo fare (in difetto di consenso delle altre parti): **“Io non voglio, perché ritengo di non poterlo fare, anticipare, a differenza di come hanno fatto le difese, invece, producendo l’intero verbale”** (pag. 35 trascr. ud. 7 settembre 2011).

Tuttavia, dopo che la difesa aveva formulato la propria opposizione all’escussione di Aviello, la Procura ha incredibilmente cambiato idea consegnando il verbale di interrogatorio, dando essa stessa causa alla nullità che oggi eccepisce.

Si confronti pag. 51 delle trascrizioni del 7 settembre 2011: ***“PROCURATORE GENERALE - Presidente, io consegno il verbale di Aviello, perché è giusto che la Corte lo veda”***.

Così facendo, la Procura ha dato ingresso ad un verbale di interrogatorio, senza il previo accordo delle altre parti.

A questo punto, non si comprende davvero come oggi possa dolersi dell’acquisizione del verbale, avendo dato causa al vizio che solleva.

Ed infatti, un’eventuale nullità non potrebbe certamente essere dedotta dalla medesima parte (la Procura) che vi ha dato o che ha concorso a darvi causa (art. 182 c.p.p.).

E non v’è dubbio che i ricorrenti abbiano – se del caso – cagionato il lamentato vizio, provvedendo a consegnare alla Corte – prima che si ritirasse per emettere l’ordinanza – una copia della trascrizione dell’interrogatorio dell’Aviello, senza il consenso delle difese.

Anche tale censura appare, quindi, non solo inammissibile, ma priva di fondamento.

*Ad abundantiam*, si osserva che la doglianza della Procura non è comunque idonea ad inficiare l’intera decisione. Difatti, in sede di legittimità, allorché sia eccepita l’illegale assunzione di una prova, è consentito procedere alla cosiddetta ***“prova di resistenza”***, al fine di valutare se tali elementi illegittimamente acquisiti abbiano avuto un peso reale sulla decisione finale (Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2005, n. 10094, Ricco, Rv. 231832).

La struttura argomentativa della motivazione consente, invero, di affermare che la scelta di una determinata soluzione (l’assoluzione di Raffaele Sollecito) sarebbe stata la stessa,



per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare siffatto convincimento.

Sulla base di queste considerazioni il motivo dei ricorrenti non può essere accolto nella parte in cui pretende di collegare alla lamentata irritalità dell'acquisizione del verbale di interrogatorio di Aviello la richiesta di annullamento della sentenza impugnata, che non risulta in alcun modo fondata sull'atto così acquisito, specie dal punto di vista della finale valutazione assolutoria.

Allo stesso modo, non ha ragion d'essere la pretesa violazione del diritto alla controprova (peraltro, collegata alla mancata acquisizione di una prova orale nient'affatto decisiva): ed infatti, si rammenta che la Procura aveva già formulato, in sede di prima rinnovazione, le proprie richieste a controprova rispetto alla audizione dell'Aviello. Tanto è vero che sul punto furono puntualmente ascoltati i testi Chiacchiera e Napoleoni.

• • •

**9 – SULLA INATTENDIBILITÀ DEL TESTE QUINTAVALLE (PAGG. 43 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

In ordine alla deposizione del teste Quintavalle, va subito evidenziato come i Giudici d'Appello abbiano correttamente posto l'attenzione sulla tardività della sua testimonianza, sottolineandone l'emersione solo a distanza di un anno dall'accaduto, a dispetto del fatto che quando fu sentito dagli inquirenti nell'immediatezza dei fatti non rivelò di aver visto Amanda entrare nel suo negozio di Corso Garibaldi la mattina del 2 novembre intorno alle ore 7,45.

Altrettanto inconsistente è, dunque, la doglianza in fatto (perciò, inammissibile) contenuta nel terzo motivo di ricorso della Procura Generale di Perugia, in cui i ricorrenti lamentano una presunta "inosservanza dei principi di diritto dettati dalla Cassazione in materia di processo indiziario" e una supposta "illogicità della motivazione nella valutazione dell'attendibilità del teste – art. 606, lett. B) ed E), c.p.p." (pag. 43 ricorso).

Anche in questo caso, è infatti evidentissima la pretesa di ottenere una rivalutazione della testimonianza, che ha già costituito oggetto di vaglio.

Prima ancora di analizzare il motivo in esame, è doveroso evidenziare l'errore compiuto dai ricorrenti – ripetuto in altri motivi di impugnazione (si vedano le pagine 76 e 87 del ricorso) – avendo preteso di invocare una ritenuta violazione di norme processuali attraverso il richiamo al vizio di cui alla lettera "B" dell'art. 606 c.p.p. (inosservanza della legge penale), anziché a quello di cui alla lettera "C" del medesimo articolo.

Anche a voler prescindere da tale rilievo nient'affatto secondario (scambiare violazioni di legge tra loro radicalmente diverse non è cosa irrilevante in un ricorso per Cassazione), occorre evidenziare come le forti affermazioni dei ricorrenti (che hanno parlato di "*stravaganza*" della decisione e di una "*falsificazione vera e propria della sentenza di primo grado*") appaiono indubbiamente fuori luogo.

Il che è tanto più vero allorquando si tenda a criticare una decisione d'appello non già censurandone l'illogicità, bensì pretendendo in Cassazione un riesame di merito degli atti (si legga il passo del ricorso posto a pag. 44).

A ben vedere, nella sentenza d'appello è stata compiutamente analizzata la testimonianza di Quintavalle e solo all'esito di uno scrupoloso e sistematico vaglio,



anche alla luce di ulteriori risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto di non poter trarre da tale deposizione alcun elemento utile di giudizio.

Si veda il seguente passo della motivazione (pagg. 51-52 sentenza): *“Va, infatti, ricordato che il Sig. Quintavalle, interrogato dalla Polizia in cerca di notizie utili nei giorni immediatamente successivi alla perpetrazione del delitto, quando ormai i giornali ed i media si occupavano su larga scala della vicenda, non riferì della ragazza che aveva atteso, proprio la mattina del 2 novembre, l’apertura dell’esercizio e che era poi entrata al suo interno, non appena egli aveva aperto al pubblico, recandosi nel reparto ove erano esposti i prodotti per l’igiene e per la casa ... Né egli si presentò nei giorni successivi o nei mesi successivi per riferire dell’accaduto. Egli si presentò, infatti, alla Polizia, in seguito a continue sollecitazioni di un giovane apprendista giornalista che abitava nei pressi del suo esercizio, soltanto un anno dopo, dichiarando di essersi convinto, grazie soprattutto al colore degli occhi (azzurri) e della carnagione (molto chiara), che la ragazza che era entrata nel suo esercizio quella mattina fosse proprio Amanda Knox”*. Ma, aggiunge la Corte: *“che sia trascorso più di un anno prima che il Quintavalle si presentasse alla Polizia non è affatto irrilevante, soprattutto sotto il profilo della genuinità del ricordo e della esattezza della identificazione”* (pag. 52 sent.).

Ed infatti, annota diligentemente la Corte d’Assise d’Appello, il teste ha impiegato addirittura un anno *“per convincersi della esattezza della sua percezione”* e ciò a dispetto della regola – di comune esperienza – per cui il ricordo con il passare del tempo non si fortifica, semmai si indebolisce. Osservano i Giudici (pag. 52 sent.):

Ed invero non si è trattato di un teste che si è presentato un anno dopo l’accadimento, oggetto della deposizione, soltanto perché venuto a conoscenza successivamente della rilevanza della deposizione né di un teste che ha maturato la volontà di presentarsi, al fine di riferire circostanze delle quali sapeva fin dall’inizio la rilevanza, avendo dovuto superare dentro di sé delle motivazioni personali che lo avevano dissuaso in precedenza dal presentarsi; no, si è trattato, invece, di un teste che – stando a quanto da lui stesso riferito – ha impiegato un anno per convincersi della esattezza della sua percezione e della identificazione con Amanda Knox dalla ragazza vista, pur avendo potuto apprezzare, nei giorni immediatamente successivi all’accadimento, la rilevanza della sua deposizione.

Difatti, rimarca la Corte subito dopo, richiamando la deposizione dell'ispettore Volturmo, resa all'udienza del 13 marzo 2009, che *"furono mostrate al Quintavalle, così come alle sue dipendenti e ad altri esercenti della zona, le fotografie di Raffaele Sollecito ed Amanda Knox e che venne chiesto loro, in particolare, di riferire circa un eventuale acquisto, da parte dei due, di prodotti per la pulizia, proprio perché si trattava di un punto oggetto di indagine. Non può dunque, il Quintavalle sostenere che non riferì all'ispettore Volturmo quanto accaduto la mattina del 2 novembre nella convinzione che non si trattasse di circostanza rilevante"* (pagg. 52-53 sent.)

E' evidente, dunque, come la valutazione di inattendibilità del teste, lungi dall'essere figlia di affermazioni stravaganti, sia, in realtà, frutto di un vaglio logico e coerente rispetto a tutte le circostanze emerse nel procedimento *de quo*.

A riprova della completezza e della coerenza delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Perugia, giova ricordare che le affermazioni rese dal commerciante Quintavalle sono state confrontate anche con le dichiarazioni rilasciate dalle sue dipendenti che lo hanno seccamente smentito: *"Del resto, le sue dipendenti, che si trovavano esse stesse all'interno dell'esercizio la mattina del 2 novembre 2007 e che, tuttavia, non notarono alcunché di particolare, hanno riferito che egli prospettò loro, nei giorni immediatamente successivi all'accadimento, i suoi dubbi circa la identificazione con Amanda Knox della giovane vista entrare nel suo esercizio: egli non aveva espresso loro la certezza che si trattasse di lei, ma soltanto l'eventualità"* (pagg. 53-54 sent.).

Né, come affermano i ricorrenti, corrisponde al vero che la testimonianza del Quintavalle troverebbe conferma nella deposizione della teste Chiriboga, la quale è stata solo in grado di riferire sulla circostanza di un colloquio tra il titolare del negozio e la polizia, ma non anche circa la certa identificazione di Amanda da parte dello stesso Quintavalle la mattina del 2 novembre.

Alla luce di tali lineari argomentazioni non è censurabile la motivazione del provvedimento di secondo grado in cui si è analizzato, seguendo un logico e lineare *iter*, il tema dell'attendibilità del Quintavalle.

La mancanza di credibilità di costui, costituisce quindi il razionale approdo dell'analisi di detta testimonianza, in armonia con altre emergenze probatorie richiamate in sentenza e sulla base di condivisibili massime di esperienza.



Non ha, dunque, pregio la doglianza contenuta nel ricorso, allorquando la Procura lamenta l'illogicità della motivazione.

Secondo granitico insegnamento della Suprema Corte *"l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze"* (Cass., Sez. II, 21 settembre 2010, n. 36276).

Ed ancora: *"non dà luogo al vizio di travisamento della prova, la scelta, ad opera del Giudice, di un'interpretazione delle dichiarazioni testimoniali, giustificata peraltro da massime di esperienza, in luogo di altra e diversa interpretazione"* (Cass., Sez. III 7 ottobre 2009, n. 46451).

Il motivo di ricorso dell'Accusa risulta, pure stavolta, inammissibile poiché *"anche dopo la riforma introdotta dalla l. n. 46 del 2006, l'art. 606 lett. e) c.p.p., nel consentire la specifica indicazione di atti del processo dai quali risulti il vizio di motivazione, si esclude che la Corte di Cassazione possa valutare, reinterpretandolo, il loro tenore, in quanto tale indicazione è funzionale solo a stabilire se la stessa motivazione indichi correttamente le prove poste a base della decisione o disattenda erroneamente quelle di segno contrario"* (Cass., Sez. V, 6 ottobre 2009, n. 44914).

In conclusione, nessuna censura di illogicità può essere mossa alla motivazione della sentenza di secondo grado in merito all'inattendibilità del teste Quintavalle, dal momento che tale giudizio è stato coerentemente espresso all'esito di un'attenta e minuziosa disamina di tutti i dati probatori e delle circostanze emerse, che hanno consentito di smentire il ricordo del testimone.

• • •

**10 – SULLA INATTENDIBILITÀ DEL TESTE CURATOLO – PAGG. 47 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE**

Reiterando l'incursione nel merito processuale, i ricorrenti, nel quarto motivo di impugnazione, hanno nuovamente evidenziato un presunto vizio di motivazione, non rendendosi conto di cadere nel solito errore già evidenziatosi nei precedenti motivi: pretendere un inammissibile riesame di elementi fattuali dinanzi alla Corte di Cassazione.

La censura riguardante il teste Curatolo risulta chiaramente pretestuosa, dal momento che la decisione d'appello si profila, anche su tale punto, esente da qualsivoglia difetto, essendosi dato conto delle ragioni che hanno convinto i Giudici a ritenere inattendibile il *clochard*.

A ben vedere, la valutazione di inattendibilità del Curatolo ha rappresentato il frutto di un corretto apprezzamento, non solo sul contenuto del racconto (attese le gravissime contraddizioni interne al suo vago ricordo), ma anche sulle modalità espositive, considerate le facoltà mentali degradate del teste.

Ha osservato, in proposito, la Corte (pag. 44 sentenza):

In primo luogo, il decadimento delle facoltà intellettive di lui, rivelato dalle risposte rese dinanzi a questa Corte nel corso della sua audizione (udienza del 26.3.2011) e derivante dal tipo di vita e dalle sue abitudini.

Si tratta di un barbone, che all'epoca viveva per strada mentre oggi è detenuto in espiazione di pena per spaccio di sostanza stupefacente e che, interrogato sul perché avesse scelto quel tipo di vita (talvolta, infatti, tale scelta è motivata da ragioni ideali), ha risposto: "...Perché ... io veramente sono un anarchico però ho letto la bibbia e sono diventato un cristiano anarchico... e allora ho scelto questo....".

Soggiunge subito dopo:



Però – osserva la Corte – questa spinta ideale a seguire l'esempio di Gesù (testualmente "...per fare la vita di Cristo ho scelto di fare questo tipo di vita...") non gli ha impedito di commettere molti reati, tanto che, interrogato circa la tipologia dei reati commessi, ha risposto: "Parecchi, parecchi insomma qualche precedente per droga, precedenti per motivi politici...".

Né gli ha impedito di vendere sostanze stupefacenti e neanche di farne uso egli stesso, tanto che, interrogato sul punto, ha risposto: "...io ho sempre fatto uso di droghe" ed alla domanda "anche nel 2007?" "sì" e sul tipo di droga "...ho usato eroina" aggiungendo subito dopo "tengo a precisare che l'eroina non è un allucinogeno..".

I Giudici hanno poi evidenziato come, sebbene il Curatolo abbia sostenuto di non fare attualmente uso di droga, anche perché detenuto in espiazione pena, *"richiesto di precisare se sappia di essere detenuto per una condanna definitiva, ha così risposto: «boh, io ancora non ci ho capito niente però penso di sì...mi hanno preso e mi hanno portato in carcere»"* (pagg. 44-45 sent.).

Onde poi logicamente inferire (pag. 45 sent.):

Ora, non può essere escluso in assoluto che una persona del genere, che tende ad ammantare di un valore ideale la propria scelta di vita (anarchico cristiano) pur assumendo eroina e soprattutto facendone spaccio, e che è così confuso da non sapere neanche se si trova in carcere in esecuzione di una condanna definitiva o meno, possa, tuttavia, avere riferito, in qualità di teste, circostanze realmente percepite e possa avere riconosciuto nei due attuali imputati i giovani visti quella sera a Piazza Grimana. Ma, certo, nel valutare la attendibilità o meno del teste occorre procedere con particolare cautela, attese le condizioni personali evidenziate.

A ritenere il Curatolo soggetto credibile ostano, quindi, una serie di gravi elementi oggettivi, atti a minarne enormemente l'attendibilità, già solo considerando la personalità emersa nel corso del suo esame.

Oltre alla inattendibilità soggettiva, vi sono ulteriori ragioni estrinseche che finiscono per smentire la veridicità del suo racconto.

Ed infatti, Curatolo non solo non è stato in grado di confermare il giorno in cui egli assume di aver notato i due giovani (aspetto, questo, decisivo), ma la sua versione è stata finanche demolita attraverso l'esame di altri testimoni (i gestori delle discoteche del circondario), i quali, escussi in sede di rinnovazione, hanno fornito particolari capaci di comprovarne la assoluta mendacità.

La sentenza di appello ha ben rilevato come il problema principale riguardasse proprio il giorno in cui, stando alla versione del *clochard*, costui avrebbe visto i due giovani: il 31 ottobre o il 1° novembre?

Sul punto, i Giudici hanno rilevato come il Curatolo non avesse indicato il giorno, limitandosi a richiamare equivoche circostanze di tempo e di luogo:

Ha, infatti, dichiarato che la sera che vide i due giovani c'erano molte maschere. giovani che facevano scherzi, c'era "un casino" (così testualmente all'udienza del 28.3.2009 "...C'era altra gente comunque che faceva un po' casino, era un periodo di Festa...") ed ancora ha ribadito la presenza di maschere, di giovani che facevano scherzi e "casino" all'udienza del 26.3.2011 dinanzi a questa Corte (ed infatti ha risposto affermativamente alla domanda dell'avv. Bongiorno, formulata proprio in questi termini) ed ha anche ricordato (sia all'udienza del 28.3.2009 sia dinanzi a questa Corte all'udienza del 26.3.2011) che vi erano gli autobus che portavano i giovani nelle discoteche, tanto che ha ancorato la sua permanenza in Piazza Grimana fino a circa dieci minuti dopo la partenza di tali autobus, in orario indicato sempre come 23.30 - mezzanotte.

A tal riguardo, la Corte ha osservato (pag. 47 sent.):



Secondo la difesa degli imputati tali circostanze (a prescindere dall'essere o meno i due giovani visti dal teste proprio gli attuali imputati) proverebbero che il giorno, in cui il teste vide quanto riferito, era il 31 ottobre e non il 1 novembre, considerato che le maschere erano indossate per celebrare la festa di Halloween, che cade appunto nella notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre e non nella notte tra il 1 novembre ed il 2 novembre; e considerato, ancora, che gli autobus per le discoteche non potevano che essere presenti la sera del 31 ottobre e non quella successiva. Infatti, praticamente tutte le discoteche, aperte tutta la notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre proprio perché ricorreva la festa di Halloween, rimasero comprensibilmente chiuse la sera successiva, la notte tra il 1 novembre ed il 2 novembre, per la prevedibile mancanza di avventori il giorno immediatamente successivo a quello della festa.

Diversamente, secondo la versione della Procura e della parte civile (ivi):

Secondo la P.G. e la parte civile (ed anche secondo la Corte di Assise di Primo grado) invece, poiché il teste ha anche affermato, sia nella udienza del 28.3.2009 sia dinanzi a questa Corte all'udienza del 26.3.2011, che il giorno successivo alla sera in cui vide i due giovani a Piazza Grimana era rimasto colpito dal via vai presso Via della Pergola dei Carabinieri e di uomini vestiti di bianco, che gli sembrarono dei "Marziani", (evidentemente gli operatori della Polizia Scientifica con indosso le tute), la sera in cui vide i due giovani doveva essere necessariamente quella del 1 novembre, antecedente al sopralluogo della Polizia Scientifica sul luogo del delitto, avvenuto lo stesso giorno del rinvenimento del cadavere (2 novembre). Infatti, un avvenimento insolito come il via vai di Carabinieri e Polizia Scientifica era tale da rimanere sicuramente impresso nella mente del Curatolo e, comunque, sempre secondo P.G. e parte civile, non è vero che tutte le discoteche rimasero chiuse la sera del 1 novembre 2007 e che non vi furono autobus per portare i giovani in discoteca.

Ma è un fatto conclamato che tutti i gestori delle discoteche, chiamati a deporre in sede di rinnovazione, abbiano dichiarato - per loro diretta esperienza - che **la notte tra il 1° e il 2 novembre 2007 non fu prestato alcun servizio navetta per le discoteche da parte dei principali locali del circondario di Perugia.**

Anzi, è risultato che i più grandi locali da ballo, che solitamente si avvalevano di tale servizio, quella notte rimasero chiusi.

**Da anni, infatti, la festa di Halloween (31 ottobre) è considerata molto importante, al pari di altre festività, per cui tutte le discoteche sono aperte il 31 ottobre, mentre la notte successiva (indipendentemente dal giorno della settimana in cui dovesse cadere), restano chiuse.**

Si confronti, in proposito, il seguente passo della decisione impugnata (pag. 47):

Ora, però, tutti i gestori delle maggiori discoteche (Red Zone, Etoile, Gradisca), chiamati a deporre dinanzi a questa Corte (Brughini udienza del 26.3.2011; Mandarino udienza del 12.3.2011; Pucciarini udienza del 12.3.2011) hanno confermato che, in effetti, le discoteche rimasero aperte la notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre 2007, proprio perché si festeggiava Halloween, e non anche la notte successiva, perché non sarebbe stato commercialmente conveniente, e che, conseguentemente, gli autobus, che portavano i giovani nelle discoteche prelevandoli da Piazza Grimanu, furono in funzione quella notte e non quella successiva.

Anche i titolari di due linee di autobus (Bevilacqua, Ini Gaetano e Ini Rosa udienza del 12.3.2011) hanno confermato tale circostanza.

Inoltre, la Corte ha aggiunto che:

Che le maggiori discoteche, le uniche, sostanzialmente, che avevano apprestato servizi navetta anche per la loro collocazione lontana dal centro storico, siano rimaste chiuse risulta anche dalla deposizione del funzionario della Siae, Ciasullo (udienza del 12.3.2011), mentre l'apertura di discoteche di minore importanza, site nel centro di Perugia e perciò non necessitanti di servizio



navetta, comunque dalle stesse non allestito, risulta dalla deposizione della dott. Napoleoni e del funzionario della Siae.

Oru, però, che alcune piccole discoteche del centro fossero aperte anche la sera del 1 novembre poco conta, essendo comunque certo che erano chiuse quelle più grandi, lontano dal centro, alle quali soltanto era collegato il servizio effettuato dagli autobus; considerato, oltre tutto, che si trattava di autobus grandi, idonei a trasportare almeno 50 persone per volta (così teste Bevilacqua udienza del 12.3.2011) e, quindi, chiaramente destinati a raggiungere le grandi discoteche lontano dal centro. E poiché la circostanza riferita dal Curatolo (partenza degli autobus che trasportavano i giovani) è tale, anche per il modo in cui è stata rappresentata (vi era "un casino"), da escludere la possibilità di riferirla ad una unica e più modesta navetta, si deve concludere, logicamente, che il suo racconto, circa il contesto nel quale vide i due giovani in Piazza Grimana, si riferisce proprio alla sera del 31 ottobre e non a quella del 1 novembre.

Ed ancora (pag. 48 sent.):

Il P.G., però, ha argomentato che in Perugia le discoteche erano solite organizzare i cosiddetti "giovedì degli studenti" e che, essendo appunto il 1 novembre giovedì, poteva essere accaduto che fossero presenti quella sera molti giovani e anche degli autobus per effettuare il servizio navetta. Ma, in realtà, non vi è alcuna prova che tali "giovedì degli studenti" (il cui scopo era di dare una motivazione, in settimane che diversamente non avrebbero offerto alcuno spunto, per festeggiare in discoteca) venissero organizzati nell'anno 2007 e, soprattutto, a fronte delle deposizioni rese dai gestori delle discoteche e dai titolari delle linee che gestivano i servizi navetta (tutte persone della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare), si deve ritenere che questi giovedì sera studenteschi fossero comunque superati da una festa ormai così radicata anche nel nostro Paese, quale Halloween. Non vi era, dunque, ragione di celebrare anche quel giovedì, giorno successivo ad Halloween.

La Corte ha, quindi, concluso che Curatolo avesse esposto circostanze fra loro inconciliabili: l'aver visto i due giovani in Piazza Grimana la sera precedente al

sopralluogo della Polizia Scientifica ed avere, però, al contempo collocato l'episodio nel contesto della festa di Halloween e cioè la sera del 31 ottobre (così: pag. 49 sent.).

Infine, osservano i Giudici d'Appello (pag. 50 s.):

Ma allora - si domanda questa Corte - come si fa a dire davvero con certezza che il ricordo si riferisce al 1 novembre e non al 31 dicembre?

Ma, soprattutto, come si fa a sostenere che le capacità mnemoniche del Curatolo siano tali da consentirgli di ricordare davvero l'episodio nel suo svolgimento e addirittura di ricordare che si trattava proprio dei due attuali imputati?

Onde subito dopo inferire:

Né a superare i dubbi notevoli sulla sua attendibilità valgono le deposizioni rese da altri testi circa l'effettiva abitudine del Curatolo in Piazza Grimana, perché tale abitudine, da nessuno posta in dubbio, non fa venire meno le lacune e contraddizioni evidenziate.

Del resto, una volta ritenuto che la realtà circostante era quella del 31 ottobre e non del 1 novembre, sembrerebbe più logico riportare l'avvistamento dei due giovani a quel contesto, e dunque al 31 ottobre, proprio perché contemporaneo all'avvistamento, piuttosto che al giorno

*[segue  
pag.51]*

successivo, in quanto precedente al sopraggiungere della Polizia Scientifica, ma in questo modo necessariamente estrapolato dal contesto.

Non ritiene, dunque, questa Corte attendibile la deposizione resa da testo Curatolo, non potendo essere riposto alcun affidamento sulla verifica dell'episodio e, soprattutto, sulla identificazione dei due giovani con gli attuali imputati.



A ben vedere, quindi, la doglianza proposta dai ricorrenti risulta, oltre che inammissibile, sfornita di qualsivoglia rilevanza, non emergendo in alcun modo la lamentata illogicità e contraddittorietà della decisione.

Come noto, il vizio della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ricorre solo se essa risulti inadeguata nel senso di non consentire l'agevole riscontro delle scansioni e degli sviluppi critici che connotano la decisione in relazione a ciò che è stato oggetto di prova ovvero di impedire, per la sua intrinseca oscurità od incongruenza, il controllo sull'affidabilità dell'esito decisorio, sempre avendo riguardo alle acquisizioni processuali ed alle prospettazioni formulate dalle parti (Cass., Sez. VI, 14 gennaio 2010, n. 7651, PG in proc. Mannino, Rv. 246172).

Nel caso in esame, invece, la decisione ha dato puntualmente conto dell'*iter* logico seguito, attraverso un esame critico di tutti gli argomenti utilizzati dalle parti, che non appare in alcun modo censurabile.

Si rileva, infine, come in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, è sufficiente per escludere il vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione contraria, anche implicitamente<sup>11</sup>.

• • •

---

<sup>11</sup> Sicché, "ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si da consentire l'individuazione dell'*iter* logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione" (Cass., Sez. II, 19 maggio 2004, n. 29434, Candiano, Rv. 229220).

**11 – SULL’ORARIO DELLA MORTE (PAGG. 56 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA)**

La censura sollevata con il quinto motivo di ricorso (pag. 56) risulta palesemente inammissibile, puntando a dimostrare – attraverso una rilettura degli elementi di fatto – un diverso orario della morte di Meredith Kercher.

**Appare doveroso premettere che la Corte d’Assise d’Appello, in linea con la decisione di primo grado, ha riconosciuto l’obiettivo difficoltà di determinare esattamente l’ora della morte in base a criteri meramente medico-legali. Con congrua motivazione ha, però, ha censurato la sentenza di condanna, escludendo che il vuoto probatorio lasciato dalla sconsolante assenza di elementi indizianti potesse essere colmato ricorrendo ad argomenti di chiara matrice congetturale, basati su elementi equivoci, quali la testimonianza della Signora Capezzali.**

*Sul punto, la Corte d’Assise d’Appello “condivide l’opinione della Corte d’Assise di primo grado circa l’impossibilità di determinare con più precisione, nell’ambito dell’arco di tempo compreso tra le 21-21:30 del 1 novembre 2007 e le prime ore del 2 novembre 2007, l’ora della morte in base a criteri meramente medico-legali, ma non ritiene che l’elemento rappresentato dall’urlo, udito dalla signora Capezzali e dalla signora Monacchia, per l’equivocità del suo significato e per la impossibilità di collocarlo puntualmente nel tempo, possa essere privilegiato rispetto ad altri elementi che indurrebbero ad anticipare l’ora della morte di più di un’ora” (pag. 58 sent.).*

Il ricorrente lamenta, invece, l’illogicità della decisione impugnata perché assume che le testimonianze di Capezzali Nara, Monacchia Antonella e Dramis Maria Ilaria costituissero elementi idonei per determinare, con certezza, l’orario della morte.

In totale assenza di elementi obiettivi a cui ancorare l’orario della morte, la Corte ha chiarito come le testimonianze citate, erroneamente valorizzate dal Giudice di prime cure e richiamate dal ricorrente, non potessero costituire valido elemento di prova a carico degli imputati a causa della loro evidente equivocità.

*In relazione alla teste Capezzali, la Corte ha evidenziato “la estrema equivocità delle circostanze riferite quali elementi indiziari dell’ora della morte: sia per l’indeterminatezza dell’ora in cui il teste li udì, a fronte della rilevanza di una individuazione temporale precisa (mezz’ora più o mezz’ora meno non sono affatto indifferenti); sia perché non è affatto certa la fonte di quei rumori, atteso che altre la volte la signora Capezzali aveva sentito grida (anche se non strazianti come quello di*



*quella notte) e rumori notturni, non essendo raro – come dichiarato dalla stessa teste – sentire schiamazzi, discussioni, via vai di gente in quella zona, perché a ridosso di un parcheggio e frequentata da giovani e drogati” (pag. 56-57 sent.).*

Né, in ragione della sua vaghezza, un valido elemento di supporto poteva essere intravisto nella deposizione della teste Monacchia, la quale non si è rivelata “più precisa sull’ora”, non essendo stata in grado di ancorarla a dati obiettivi (cfr. pag 57 sent.)<sup>12</sup>. Pertanto, la Corte ha giustamente osservato: “*le dichiarazioni rese dalla teste Monacchia accrescono, dunque, e non superano la equivocità, come elemento indiziario, delle dichiarazioni rese dalla teste Capezzali” (pag 57 sent.).*

Parimenti priva di pregnanza indiziaria si è rivelata la dichiarazione della teste Dramis, la cui dichiarazione, dopo un’attenta lettura, ha evidenziato elementi ancora più incerti di quelli rappresentati dagli altri due testi<sup>13</sup>.

La Corte ha, quindi, correttamente concluso affermando che le predette testimonianze si riferissero ad elementi indiziari (urlo e rumore di passi) debolissimi, oltre che equivoci, e temporalmente incerti.

La decisione impugnata è, dunque, inattaccabile perché ha valutato ogni elemento con grande attenzione critica e una logica stringente.

Come noto, nei processi indiziari, il sindacato di legittimità è limitato al controllo sul rispetto, da parte del Giudice di merito, dei criteri dettati in materia di valutazione delle prove, in base ai consueti parametri della completezza, della correttezza e della logicità del discorso motivazionale. **Non è, invece, possibile, come sembra prospettare il ricorrente, un nuovo accertamento fattuale, nel senso della ripetizione dell’esperienza conoscitiva del Giudice del merito.**

A più riprese, la Corte ha esplicitato quali siano le circostanze che rendono le testimonianze Capezzali, Monacchia, Dramis, equivoche e prive di efficacia dimostrativa.

---

<sup>12</sup> La teste Monacchia ha, infatti, spiegato di essere andata a dormire alle 22 del 1 novembre, di essere stata svegliata dopo un po’ dal discutere ad alta voce di due persone, un uomo ed una donna, che parlavano in italiano, senza che potesse percepire particolari cadenze dialettali, ed ha aggiunto che poco dopo si sentì un forte grido di donna, del quale non ha saputo indicare con certezza la provenienza (cfr pag 57 sent).

<sup>13</sup> “La Dramis ha infatti riferito di essere andata a dormire intorno alle 23-23:30 e di essersi più tardi svegliata (senza però poter precisare quanto tempo dopo, pur non escludendo fossero le 23:30) a causa del rumore di alcuni passi, rapidi, ma di non poter precisare né la direzione né se provocati da una o più persone ed ha anche osservato che la situazione non è affatto infrequente si verifici in quei luoghi”. Tanto è vero che “il fatto che una situazione del genere non fosse infrequente l’aveva evidentemente indotta a non dare particolar peso alla circostanza” (pag 58 sent.)

Peraltro, un elemento indiziante, per poter essere apprezzabile, deve risultare "preciso", ossia deve poter fornire un'indicazione esatta rispetto ad un determinato fatto. In realtà, è lo stesso ricorrente che finisce per prendere atto dell'impossibilità di assegnare carattere di precisione e gravità all'orario, allorché afferma che "è ovvio che specie le persone anziane che non guardano spesso l'orologio, forniscono orari approssimativi"(pag 62 ricorso PG).

Si aggiunga che, in tema di valutazione della prova indiziaria, la disposizione di cui all'art 192, comma 2, c.p.p. stabilisce un vero e proprio limite invalicabile per il Giudice.

Ed in effetti, la circostanza riferita dalla Capezzali, risulta assolutamente sfornita anche del requisito della gravità, inteso come capacità dimostrativa del dato rispetto al *thema probandum*, atteso che non può essere utilizzato ai fini probatori un indizio al quale sia attribuibile un significato diverso da quello di inferenza. Nella specie, la Corte ha chiaramente sottolineato come nessuna delle tre testimoni abbia potuto con esattezza fornire elementi certi per affermare che l'urlo udito fosse quello di Meredith e che le voci e o i rumori fossero stati provocati dagli odierni imputati.

Come ben evidenziato dal Giudice di Appello, si tratterebbe di un indizio comunque equivoco, potendo prestarsi ad interpretazioni diverse ed alternative, dal momento che offre spiegazioni differenti e tutte ugualmente plausibili. Tanto è vero che, sulla base degli atti processuali, è stato correttamente spiegato che udire un urlo a quell'ora della notte fosse circostanza tutt'altro che infrequente in una zona frequentata da giovani e drogati.

In definitiva, esclusa la sussistenza, in merito all'orario della morte, di un collegamento a dati più certi e meno ondivaghi, la Corte di Assise di Appello, ha passato in rassegna una serie di elementi che erano stati completamente pretermessi in primo grado, e che sono stati ritenuti idonei a fondare una più solida ricostruzione.

Il primo elemento è rappresentato dalla conversazione (chat del 19.11.2007) in cui Rudy Guede ha confidato all'amico Benedetti che l'orario della morte fosse da collocarsi tra le 21 e le 21:30.

Il ricorrente ravvede in ciò una manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte avrebbe operato una valutazione frazionata in ordine alla credibilità delle circostanze riferite nel corso di tale conversazione.



Ad avviso della Pubblica Accusa, non si spiegherebbe sul piano logico perché Guede avrebbe mentito sulla sua partecipazione al delitto (proclamandosi innocente), dicendo il vero sull'ora esatta, collocandosi nel luogo dell'omicidio nel momento preciso in cui il delitto fu commesso (pag. 57 ricorso PG).

Il ricorrente, con un'argomentazione irricevibile, ha sostenuto che *“seguendo una logica rigorosa, deve ritenersi che il colpevole che vuole allontanare da sé i sospetti, oltre a dirsi innocente, ammettendo di essersi recato sul luogo del delitto, non fornirà l'ora esatta del delitto, ma un'ora diversa, presumibilmente, peraltro antecedente al crimine”* (pag. 57 ricorso).

Va rilevato come l'inconsistente rilievo del ricorrente non abbia alcun aggancio con la realtà processuale, esponendosi peraltro a due critiche insuperabili.

In primo luogo, non può negarsi come il Giudice *a quo* abbia spiegato perché lo specifico dato fornito da Guede potesse risultare credibile: l'ivoriano sapeva di non poter negare la sua presenza nella casa (considerato che sulla scena c'erano numerose ed evidenti tracce), per cui non poteva che confermare la circostanza e l'orario, negando però il proprio coinvolgimento nell'omicidio (cfr. sul punto: pag. 59 sent.).

Appare, quindi, logico sostenere che, rispetto ad un fatto oltremodo conclamato, come la presenza nella casa, Guede non avesse alcun interesse a mentire (a maggior ragione, considerando che sulla scena del crimine aveva lasciato numerose tracce biologiche).

Del medesimo tenore erano state le valutazioni operate dal Gup in sede di giudizio abbreviato. Il Gup aveva, infatti, rilevato, pur ritenendo il Guede un soggetto inattendibile, che vi erano dei frammenti di verità nell'ambito dei suoi vari racconti: *“in via preliminare deve parimenti essere chiarito che ammettere di essere stato nel luogo del delitto fu, per l'imputato, comunque inevitabile: già il primo accertamento che condusse alla sua identificazione, vale a dire l'impronta palmare sul cuscino, costituiva una prova schiacciante, cui fecero seguito le altrettanto inequivoche risultanze delle analisi del DNA relative al tampone vaginale, alla carta igienica, al reggiseno, alla borsa e alla felpa, nonché le ultime comparazioni delle impronte sul suo modello di scarpe Nike con quelle impresse sul pavimento della camera di Meredith. Il Guede, nel momento in cui decise di rendere la propria versione del fatto, sapeva già che smentire la sua presenza in loco sarebbe stato come negare l'evidenza...”*. Né può dimenticarsi, secondo il Gup, che *“dalla data dell'omicidio a quella in cui raccontò a*

qualcuno come erano andate le cose, trascorsero quasi venti giorni.” Risultanza che, peraltro, si presta a diverse chiavi di lettura: *“si potrebbe pensare che quel lasso di tempo gli fu utile per riflettere ed elaborare un racconto che fosse il più possibile acconcio al suo interesse, onde escludere, o ridimensionare, la significatività dell’essersi trovato in quel luogo”* (pag. 75 sentenza del Gup, 28 ottobre 2008).

La Corte d’Assise d’Appello ha, quindi, correttamente proceduto ad una corretta valutazione della versione fornita dal Guede, tenuto conto dello specifico contesto (una conversazione confidenziale tra lui e l’amico Benedetti): oltretutto, il principio della scindibilità della valutazione, va inteso nel senso che il Giudice ben può ritenere veritiera una parte della deposizione e, nel contempo, disattendere altre parti di essa.

Ed è proprio nella piena esplicitazione del proprio libero convincimento che la Corte di Assise d’Appello ha effettuato una corretta valutazione della conversazione di Rudi Guede, ritenendo utile il dato dell’orario, visti gli innumerevoli elementi di prova che ne ancoravano la presenza all’interno della casa la notte del delitto.

Pienamente logica è risultata essere la parte motiva della sentenza in cui è stato analizzato il traffico dati del cellulare di Meredith (pagg. 59-61 sent. appello), completamente pretermesso dal Giudice di prime cure.

Va ricordato che la decisione di primo grado, a torto, non aveva attribuito a tale emergenza alcun significato, collocando il tutto nell’ambito di un momento di *relax*, durante il quale Meredith Kercher, sola in casa e distesa ormai sul letto, si sarebbe lasciata andare, sovrappensiero, a giocare con il cellulare in mano. Quella operata dalla Corte di prime cure si profilava, però, alla stregua di una mera ipotesi che non trovava riscontro in alcun elemento obiettivo, lasciando insoluti alcuni aspetti: ad esempio, il perché Meredith Kercher, non tentò di richiamare la propria famiglia un quarto d’ora o venti minuti dopo il primo tentativo.

Va osservato, per inciso, come la doglianza prospettata dai ricorrenti neppure abbia fornito elementi di valutazione che, nella loro obiettività, siano idonei a scardinare l’*iter* argomentativo seguito sul punto dalla Corte di secondo grado.

In conclusione, mancando precise indicazioni medico-legali, le considerazioni richiamate dai Giudici d’Appello appaiono decisamente più logiche e persuasive, rispetto a quelle fondate sull’urlo della Capezzali: all’equivocità del significato da attribuire all’urlo (che in una zona frequentata da giovani e drogati avrebbe potuto avere



anche altra provenienza) è stata opposta la verosimiglianza di una serie di elementi che presentano un collegamento, in quella circostanza, più stretto con i movimenti e le intenzioni della vittima.

La decisione gravata, corredata, nei termini anzidetti, da una congrua motivazione in cui vengono esplicitati tutti passaggi dell'*iter* logico argomentativo seguito, risulta, in definitiva, incensurabile in sede di legittimità.

In conclusione, non v'è chi non veda come il ricorrente abbia voluto rappresentare una diversa ricostruzione del fatto storico, anelando ad un accertamento che sfugge dal perimetro valutativo del Supremo consesso; tuttavia, *“la Corte non deve stabilire se la decisione di merito propone effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione è compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. Sez. IV, 9 febbraio 2006, Vescio, in Codice di Procedura Penale Commentato, a cura di GIARDA-SPANGHER, IV ed., Ipsoa, pag. 7387).*

\*\*\*

**12 – SULLE INDAGINI GENETICHE (PAGG. 65 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

Si è in presenza, anche in questo caso, di una generica lagnanza, inammissibile e priva di qualsivoglia solidità, attesa la granitica giurisprudenza di legittimità che reputa corretta la decisione del Giudice di merito di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio - anche in difformità da quello di parte - non potendo essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle tesi peritali.

Ed invero, nel ricorso per Cassazione della Pubblica Accusa (la quale rileva un presunto vizio di cui alla lett. E, dell'art. 606 c.p.p.) si legge che *“la relazione peritale, in difetto di accertamenti sulle nuove tracce campionate dagli stessi periti, si è risolta in una analisi documentale delle operazioni, compiute dalla Polizia Scientifica nelle forme degli accertamenti tecnici irripetibili, e dei risultati ottenuti, alla quale il Giudice di secondo grado, come aveva esplicitamente preannunciato, ha passivamente aderito, riportando integralmente in sentenza le conclusioni rassegnate nella relazione, senza aggiungere alcuna riflessione che avesse dato conto del controllo che la Corte avesse svolto sulla congruità e sulla idoneità delle stesse a superare il complesso argomentato della Corte di Assise di primo grado”* (pag. 66 ricorso).

Soggiungono i ricorrenti che *“l'impostazione della Corte d'Assise di Appello è quella di assumere come assiomi, cioè proposizioni assunte come vere perché ritenute evidenti, mere opinioni dei periti, anche quando queste non hanno, ictu oculi, alcun valore scientifico...”* (pag. 66 ricorso).

La tesi della Procura Generale di Perugia deve essere rigettata, attesa la genericità dei rilievi e l'erroneità dei medesimi.

Va, anzitutto, respinto il tentativo di sminuire le indagini e le conclusioni cui sono pervenuti gli esperti della Corte.

La Procura ha, infatti, definito queste ultime alla stregua di *“mere opinioni dei periti”*, che *“non hanno, ictu oculi, alcun valore scientifico”*: orbene, una simile censura si risolve in una vera e propria petizione di principio. Non si vede, infatti, per quale ragione dovrebbero essere ritenute più probanti le considerazioni svolte dalla Polizia Scientifica, tenuto conto degli evidenti errori commessi in fase di repertazione e di analisi.



Ma la tesi dei ricorrenti è finanche erronea.

Si rinvia sul punto a quanto chiarito dalla Corte di Cassazione in tema di controllo della motivazione.

La Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio secondo cui *“il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente. Ne consegue che può ravvisarsi vizio di motivazione solo se queste ultime siano tali da dimostrare in modo inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali”* (così: Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25183, Panini, Rv. 243791; Cass., Sez. IV, 12 luglio 2004, n. 34379, Spapperi, Rv. 229279; Cass., Sez. I, 11 maggio 1998, n. 6528, Sileno, Rv. 210712).

Per cui, sostiene la Cassazione, può configurarsi un vizio di motivazione solo quando risulti che le argomentazioni dei consulenti siano tali da dimostrare *“in modo assolutamente lampante ed inconfutabile”* la fallacia di quanto affermato dai periti; *“e ciò avuto anche riguardo alla diversa posizione processuale dei consulenti di parte rispetto ai periti, essendo i primi, a differenza degli altri, chiamati a prestare la loro opera nel solo interesse della parte che li ha nominati, senza assunzione, quindi, dell'impegno di obiettività previsto, per i soli periti, dall'art. 226 c.p.p. (così ex multis, Sez. I, Sentenza n. 11706 del 22/12/1993, Rv. 196076, e più recentemente Sez. 4, Sentenza n. 34379 dell'11/8/2004, Rv. 229279)”* (Cass., Sez. I, 17 febbraio 2009, n. 25183, cit., in motivazione).

Va, comunque, osservato come la motivazione della Corte di merito risulti, all'esito di una approfondita illustrazione dei dati scientifici, immune da qualsiasi censura.

La Corte ha, infatti, ampiamente e logicamente valutato i dati scientifici tratti dalle consulenze (cfr. pagg. 66 – 93 della sentenza di appello sugli accertamenti genetici), pervenendo alla formulazione di una valutazione finale che risulta incensurabile, avendo tenuto conto anche delle posizioni dei vari consulenti (ad esempio, in tema di *low copy number*, si vedano le pagine da 75 a 87, in cui vengono esaminate le opinioni dei diversi esperti).

Quanto al presunto recepimento acritico delle testi formulate dai periti, la Pubblica Accusa sembra ignorare che la motivazione ha fornito una analitica e puntuale motivazione. In proposito si richiama quell'insegnamento della Cassazione secondo cui *"in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti"* (Cass., Sez. IV, 6 novembre 2008, n. 45126, Ghisellini, Rv. 241907).

• • •



**13 – ANALISI DELLE IMPRONTE E DELLE ALTRE TRACCE (PAGG. 71 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

A fronte di queste ulteriori doglianze in fatto, prive di alcun rilievo in Cassazione (stante la smaccata inammissibilità), la difesa si limiterà ad evidenziare la palese erroneità dei presupposti da cui muove la Procura Generale di Perugia.

L'impianto del settimo motivo di ricorso va, infatti, dichiarato radicalmente inammissibile, stante il divieto di ingresso a simili censure in sede di legittimità.

Si procederà, pertanto, ad esporre dei concisi rilievi difensivi.

**13.1 - ORME DI PIEDE NUDO**

Tutta la prima parte della censura è stata dedicata all'esposizione di un presunto e "macroscopico vizio della motivazione", rispetto all'attribuzione delle impronte di piede nudo: nell'ottica del ricorrente, la Corte avrebbe travisato "completamente il significato delle conclusioni dell'Ing. Rinaldi, Direttore della Sezione impronte del Servizio di Polizia Scientifica", così come recepite dalla sentenza di primo grado (pag. 72 ricorso).

In realtà, una lettura accurata e non aprioristica delle motivazioni della decisione d'Appello consente, invero, di cogliere la ragionevolezza della conclusione, secondo cui non è possibile affermare la presenza di Raffaele Sollecito sul luogo del delitto.

Nel provvedimento gravato, è stata infatti dedicata un'attenta analisi all'impronta del piede scalzo rilevata nel bagno dell'appartamento di via della Pergola. Disamina che ha consentito di evidenziare il macroscopico errore commesso dalla Scientifica, tale da fuorviare anche i Giudici di primo grado nell'attribuire la traccia a Sollecito.

L'ampia motivazione del provvedimento gravato (cfr. pagg. 93-100 sentenza) esimerebbe la difesa dallo svolgere qualsivoglia ulteriore riflessione, essendo fuor di luogo impegnare la Corte di Cassazione in un inutile dibattito di merito, seguendo i ricorrenti su arzigogolati percorsi interpretativi di puro fatto.

Si afferma nel ricorso che la Corte d'Assise d'Appello avrebbe adottato una motivazione illogica, mostrando di non aver compreso che il limite dell'analisi delle impronte, non riguarda solo quelle analizzate in questo processo, ma tutte le impronte di

piedi, attesa l'assenza sulla pianta popodalica e sulle dita dei piedi delle minuzie che caratterizzano, invece i polpastrelli (pag. 72 ricorso)

Orbene, non vi è chi non veda come certe affermazioni siano puramente suggestive e del tutto avulse dal compendio motivazionale del gravato provvedimento: non vi è, infatti, un solo passo della decisione impugnata in cui la Corte distrettuale assuma una simile posizione.

Contrariamente a quanto surrettiziamente affermato dal ricorrente, i Giudici di Appello si sono limitati a ritenere che la semplice analisi dell'impronta plantare, sfornita per caratteristiche intrinseche di un alto coefficiente individualizzante (contrariamente, ad esempio, alla comparazione delle impronte digitali), non fosse di per sé sufficiente a individuare il soggetto a cui l'impronta appartiene.

E' una conclusione, questa, logicamente ineccepibile, dovendosi ritenere l'orma, alla luce delle stesse conclusioni degli specialisti della Procura, un elemento probatorio sfornito di piena valenza persuasiva.

Neanche per un momento, i Giudici di appello hanno, però, ritenuto che il limite probatorio poc'anzi menzionato interessasse solo le impronte analizzate in questo procedimento, anche perché si sarebbe trattato di considerazione superflua e del tutto irrilevante rispetto al *thema probandum*.

La Corte d'Assise di Appello, pertanto, muovendo dalla indiscutibile considerazione per cui si trattasse di elemento probatorio non dotato di carattere altamente indiziante, ha correttamente ritenuto di valutare la decisione di primo grado alla luce non solo delle conclusioni dei consulenti della Procura Rinaldi e Boemia, ma ha anche degli elementi contenuti nell'elaborato del Prof. Vinci che, in primo grado era stato praticamente tralasciato.

Tra di essi, meritano menzione quelli che hanno rimarcato la differenza tra l'impronta lasciata sul tappetino e quella appartenente a Sollecito.

Il prof. Vinci aveva osservato una evidente particolarità morfologica nel piede destro di Raffaele Sollecito, vale a dire *"il pressoché inesistente appoggio della falange distale del primo dito, rappresentato dalla rilevante assenza di continuità, nell'impronta di riferimento raccolta mediante inchiostrazione della pianta e successivo appoggio su di un foglio collocato su di una superficie liscia, tra l'alluce l'avampiede"* (pag. 96 sent.).



Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha correttamente affermato che *“il semplice esame visivo delle fotografie del tappetino, presenti in atti ed in particolare nella relazione tecnica Rinaldi-Boemia rende evidente che, al contrario, nell’orma ivi impressa l’alluce ed il metatarso sono uniti in un’unica macchia ematica”* (pag. 96 sent.).

E’ palese, dunque, l’armonia logica del gravato provvedimento, il quale, in piena aderenza al tenore degli elementi probatori acquisiti, ha esplicitato il ragionamento che ha guidato Corte a ritenere l’impossibilità di riferire a Raffaele Sollecito le orme in questione.

I Giudici *a quo* hanno rilevato come, sulla base dell’elaborato del prof. Vinci, emergesse un’ulteriore differenza di tipo morfologico tra le due impronte, posto che **l’orma sul tappetino presentava – diversamente da quella ricavata al Sollecito – l’appoggio del secondo dito** (cfr. pag. 97 sent.).

La Corte è pervenuta a tale conclusione all’esito di un attento esame delle immagini in bianco e nero presenti alle pagg. 26-27 della relazione Vinci, ove è possibile notare una traccia rotondeggiante a fianco di quella riferibile all’alluce ed in posizione leggermente inferiore all’apice dell’alluce stesso (pag 97 sent.).

Inoltre, se l’orma in questione fosse stata di Raffaele Sollecito, l’alluce sul tappetino non avrebbe dovuto avere una conformazione quadrangolare, poiché l’impronta di comparazione lasciata dal piede destro di Sollecito mostra, invece, un alluce triangolare (cfr. pag 97 – 98 sent).

Si rinvia alle pagg. 96 – 98 della sentenza per l’esatta elencazione di tutte le rilevate differenze morfologiche, che erano state completamente tralasciate dalla Corte d’Assise in primo grado.

I citati passaggi rendono ancor più evidente come la decisione gravata sia immune dalle censure del ricorrente, avendo passato in rassegna ancor più elementi rispetto al provvedimento di primo grado, di cui ha confutato ampiamente le erronee conclusioni.

La sentenza d’appello è, dunque, giunta alla logica e condivisibile conclusione secondo cui *“la circostanza evidenziata dagli stessi consulenti del PM Rinaldi e Boemia e riportata in sentenza, della sua utilità solo per confronti negativi e non già positivi, le incontrovertibili diversità morfologiche rispetto all’orma di riferimento prelevata a Sollecito, le differenze dimensionali propugnate dal prof. Vinci e quelle poste in rilievo*

*dagli stessi Rinaldi e Boemia non consentono di condividere la valutazione di primo grado di identità probabile fra le due impronte" (pag 99 sent.).*

Orbene, alla luce delle considerazioni sinora svolte, risulta chiaro come le doglianze del ricorrente siano caratterizzate da un indebito sconfinamento nel merito e dalla continua prospettazione di un'alternativa ricostruzione del fatto storico.

In quest'ambito costituisce un vero fuor d'opera l'*incipit* del settimo motivo di ricorso, nella parte in cui si giunge a rimproverare alla Corte di essersi improvvisata perito (pag. 71 Sent.).

Tali affermazioni non tengono conto che il Giudice di merito, anche in assenza di una perizia d'ufficio, ben può scegliere, tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni della scelta, nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti. Per cui, **ove tale valutazione sia effettuata in modo congruo, è inibito al giudice di legittimità procedere ad una differente valutazione, trattandosi di accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità** (così: Cass., Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 34747, Parisi, Rv. 253512).

Assolutamente inconsistente è, infine, la doglianza dei ricorrenti, nella parte in cui ritengono che la Corte utilizzi i criteri e le tecniche di esclusione, di cui ha appena criticato il valore indiziario, per attribuire a Rudi Guede le medesime impronte (pag. 73 ricorso).

Tale affermazione non è altro che il frutto di una lettura atomistica della decisione impugnata che tende a svilire quello che è stato l'oggetto principale dell'accertamento giudiziale.

La sentenza di appello sul punto è ineccepibile: *"dovendo concludere riguardo a questo argomento, la Corte ritiene di nessun valore indiziario, a carico dell'imputato Sollecito, l'orma impressa con materiale ematico di Meredith sul tappetino"* (pag. 99 sent.).

Le poche battute rassegnate sulla prospettazione di una ricostruzione alternativa (quella cioè che l'impronta potesse essere stata lasciata dal Guede) rappresenta solo un argomento di contorno che non depotenzia in alcun modo il ragionamento che ha condotto la Corte ad escludere l'attribuibilità dell'orma a Raffaele Sollecito.

Trattasi, infatti, di un passaggio totalmente autonomo rispetto alla parte in cui viene esclusa la riferibilità dell'orma al Sollecito. In tal senso, la censura si dimostra carente



dei caratteri di specificità e decisività che rendono il ricorso ammissibile: *“il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive, può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata”* (Cass. Sez. II, 26 settembre 2012 n. 37709, Giarrì, Rv. 253445).

### 13.2 - LUMINOL

A fronte di un compendio motivazionale analitico e pregnante, alla luce del dettagliato vaglio di tutte le tracce esaltate al *luminol* (la cui valutazione è contenuta alle pagg. 100-110 della sentenza di appello), i ricorrenti hanno ritenuto di poter minare la tenuta di siffatto *iter* logico con gracilissime argomentazioni (appena 12 righe contenute a pag. 74 del ricorso).

In tale doglianza, la Procura si è limitata ad affermare che vi sarebbe stata una forzatura da parte della Corte di secondo grado, nella misura in cui avrebbe solo congetturato che le impronte potessero essere state lasciate dagli imputati in precedenti occasioni, dal momento che il *luminol* esalta principalmente le tracce di sangue.

Ad avviso della Pubblica Accusa, quindi, sarebbe fuor di logica ipotizzare che la Knox e Raffaele potessero avere i piedi imbrattati di sangue in un'occasione precedente e diversa dall'omicidio (pag 74 Ricorso).

Orbene, tale censura dimostra ancora una volta la tendenza dei ricorrenti a non tener minimamente conto della copiosa motivazione sul punto espressa dalla Corte di secondo grado.

Ad onor del vero, sarebbe sufficiente richiamare il seguente passaggio della sentenza (pag. 101) per comprendere quanto le tesi dei ricorrenti siano destituite di fondamento:

Secondo le indicazioni delle schede SAL del laboratorio genetico della Polizia scientifica su tali impronte venne effettuata la diagnosi generica di sangue, che diede esito negativo.
--

Ed ancora, si consideri il passo di pag. 102 della sentenza:

Anzitutto, il vero dato certo è che la diagnosi generica del sangue ha dato esito negativo. Secondo la Corte ciò avvenne per la pochezza del materiale biologico a disposizione, ma il consulente di parte prof. Tagliabracci ha precisato, senza smentite (udienza 18 luglio 2009, pag. 174), che il test con la tetrametilbenzidina è molto sensibile, tanto da riuscire positivo anche in presenza di soli cinque globuli rossi. La stessa dr.ssa Stefanoni, inoltre, ha chiarito (udienza preliminare del 4 ottobre 2008) che mentre l'esito positivo dell'esame potrebbe essere ingannevole in ragione della reattività dell'evidenziatore anche ad altre sostanze, l'esito negativo dà certezza sull'assenza di sangue.

In secondo luogo, rammentano i Giudici, premesso che esistono delle candeggine inodori o addirittura profumate, il *luminol* reagisce anche ad altri detergenti, per cui non è impossibile supporre chi possa avere effettuato la pulizia della casa: *“nell’abitazione vivevano insieme quattro ragazze ed appare sensato ritenere che esse, magari a turno, provvedessero alla bisogna, tanto più che la dimora era frequentata anche da altri, fidanzati o amici che fossero, e quindi soggetta ancor più a sporcarsi...”* (pagg. 102-103 sent.).

### 13.3 - TRACCE DI SANGUE NEL BAGNO PICCOLO

Sul punto, i ricorrenti ritengono che non siano state valutate le conclusioni della Polizia Scientifica sulle ulteriori tracce repertate nel bagno piccolo della casa di via della Pergola.

Ad avviso della Pubblica Accusa, le conclusioni della Corte sarebbero irragionevoli, nella parte in cui ha ritenuto che le tracce di sangue contenenti DNA di Amanda e Meredith costituissero il frutto di una mistura scaturita dall'errore di repertazione.

Ancora una volta, però, le considerazioni svolte in sentenza appaiono inattaccabili. Per cui, ad esse è bene fare richiamo per mettere in evidenza gli errori di repertazione compiuti, per l'appunto, dagli addetti della Scientifica (pag. 111 sent.):



E' stata proiettata in aula la parte di filmato relativa a tale procedura: vi si vede perfettamente l'assistente Brocci passare e ripassare più volte il medesimo tampone di carta bibula, con un movimento di trascinamento, dall'orlo del lavandino giù fino all'apertura dello scarico e viceversa e ciò sui due lati. Medesima procedura per il bidè, dove il tampone –si suppone diverso dal primo– viene utilizzato per un'accurata pulizia della zona del tappo di scarico.

Onde, poi logicamente inferire (pag. 112 sent.):

Orbene, non è possibile convenire con quanto affermato dalla dr.ssa Stefanoni in ordine alla correttezza della modalità di repertazione delle tracce sul lavandino e sul bidè.

Anche ad una mente profana si palesa evidente che i due sanitari in questione, deputati alla pulizia personale, costituiscono un ricettacolo naturale del DNA, che viene rilasciato con facilità mentre ci si lava: cellule epiteliali, fluidi organici (sudore, saliva), formazioni pilifere scorrono trascinate dall'acqua e, almeno in parte, si trattengono sulla superficie della ceramica, in particolare nella zona dello scarico, e vi restano in mancanza di una pulizia frequente ed accurata.

A ciò si aggiunga che il bagno piccolo in questione era in uso proprio ad Amanda e Meredith (pag. 112):

Il bagno piccolo in questione era in uso alle due ragazze, Meredith ed Amanda, mentre le altre due (Romanelli e Mezzetti) usavano il bagno più grande.

Sembra, quindi, del tutto verosimile che DNA delle due ragazze potesse trovarsi sui sanitari del bagno piccolo.

In una tale situazione la repertazione mediante ripetuto struscio dal bordo fino allo scarico e viceversa, e ciò su entrambi i lati con il medesimo tampone di carta bibula, al contrario di quanto sostenuto dalla dr.ssa Stefanoni si palesa come la meno indicata al fine di ottenere un risultato tranquillizzante. Sicuramente in tal modo è stato raccolto tutto il DNA presente sul percorso, creandone una mistura che all'origine probabilmente non esisteva.

In estrema sintesi, può farsi richiamo al seguente passaggio di pag. 113 della sentenza:

Occorre ricordare quanto affermato in via generale proprio dalla Stefanoni e riportato a pag. 221 della sentenza: non è possibile datare una traccia né è possibile stabilire se una sia stata lasciata prima di un'altra.

Più precisamente, con specifico riferimento alle tracce sul lavandino e sul bidè, ha dichiarato, come si legge in sentenza alla pag. 228 "che erano asciutte e non era possibile datarle né stabilire se per prima fu posta la traccia riconducibile alla Knox e poi quella riconducibile alla vittima, o viceversa".

Appare, dunque, del tutto influente, ai fini di una decisione sfavorevole alla Knox, che sui sanitari sia stato rinvenuto DNA misto suo e della vittima.

Concludendo, devono essere rigettati tanto il settimo motivo di ricorso della Procura Generale di Perugia, che quello speculare contenuto negli atti di impugnazione delle parti civili (motivo I-B).

...



**14 – SULLA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO (PAGG. 76 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

Pure l'ottavo motivo di impugnazione deve essere dichiarato inammissibile, atteso l'evidente sconfinamento nel merito processuale.

Ciò è a dirsi, soprattutto, in relazione a quanto dedotto alle pagine 76-86 del ricorso (presunto travisamento della prova e lamentata illogicità della motivazione), rinviandosi per la trattazione della censura inerente le dichiarazioni di Rudi Guede al successivo paragrafo (n. 15) della presente memoria.

Le considerazioni svolte dalla Procura in ordine alle dichiarazioni della Knox del 2 novembre 2007 (pag. 76 ricorso), alla telefonata della Knox alla madre (pag. 79) ed alla chiamata di Sollecito ai Carabinieri (pag. 85) costituiscono, infatti, ulteriori doglianze in fatto, in cui i ricorrenti prospettano una ricostruzione alternativa, dimenticando gli oggettivi limiti del giudizio di Cassazione.

Nei citati passaggi del ricorso, tale invasione di campo è talmente evidente da esonerare la Corte di Cassazione da qualsivoglia esame del motivo.

Ci si limiterà, pertanto, a brevi osservazioni difensive.

**14.1 - SULLE DICHIARAZIONI DELLA KNOX DEL 2 NOVEMBRE 2007**

Quanto alla pretesa di rivalutare il materiale dichiarativo (deposizioni delle ragazze inglesi, di Marco Zaroli, Luca Altieri, Paola Grande, dell'isp. Battistelli, del dott. Camana, in raffronto a quanto riferito nel corso dell'esame da Amanda Knox in data 13 giugno 2009), va subito obiettato come il cavilloso riferimento ad una serie di dettagli fattuali, su aspetti che hanno già formato oggetto di apprezzamento nelle opportune sedi di merito, sia chiaramente intollerabile dinanzi alla Suprema Corte.

Va, infatti, rammentato come nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella riconsiderazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe

inevitabilmente apprezzamenti riservati al Giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione.

*Come noto, "per l'applicazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. non è sufficiente che il ricorrente prospetti come alcuni atti del procedimento siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione diversa da quella operata nel provvedimento impugnato; occorre, infatti, che lo stesso ricorrente segnali a sostegno del ricorso prove decisive e dotate di forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice, così da rendere la motivazione illogica o contraddittoria"* (Cass., sez. III, 15 aprile 2010, n. 19919).

Ma ove pure la Corte di legittimità ritenesse di vagliare tale motivo di impugnazione, non potrebbe non emergere l'assoluta infondatezza della censura e la integrale opinabilità delle censure mosse dai ricorrenti, i quali hanno persino omesso di riportare la delucidazione offerta da Amanda all'udienza del 13 giugno 2009.

Richiesta dal PM dott. Mignini di giustificare quanto affermato dalle ragazze inglesi, Amanda ha puntualmente chiarito, spiegando che Amy Frost si fosse sbagliata e che lei aveva sentito in giro che c'era questo corpo dentro l'armadio, poiché era un qualcosa di cui le persone parlavano:

(pagg. 50-51-52 trascr. ud. 13 giugno 2009):

*P.M. - Dott. Mignini - Lei risulta dalle dichiarazioni delle amiche di... la Butterworth e la Frost, di Meredith e altre, che disse loro di aver... o addirittura di averlo visto lei o che comunque Raffaele le disse di aver visto il corpo nell'armadio coperto con un lenzuolo e l'unica cosa che si vedeva era un piede. Ecco, se lei non ha visto la stanza, come faceva a fare quest'affermazione, se nemmeno Raffaele l'aveva vista? Mi può dire come poteva e, faccio un'altra domanda, come quell'armadio potesse contenere il corpo di Meredith? Lei ha presente quell'armadio, io ho una foto in bianco e nero, i nostri mezzi sono... ecco, questo armadio...*

**PRESIDENTE** – *Bene, prego.*

**IMPUTATA** – *Allora, per prima cosa la Frost si è sbagliata un pochettino, perché io non ho mai detto che ho visto il corpo di Meredith dentro l'armadio. Ho detto che ho*



*sentito in giro che c'era questo corpo dentro l'armadio, che era coperto e che un piede usciva. Così anche io era confusa di questa cosa, ma è quello che ho sentito. Quindi, quando le persone continuavano a chiedermi: "Ma che è successo? Ma che hanno trovato?", io ho risposto quello che ho sentito in giro.*

[...]

P.M. - Dott. Mignini - *Lo conferma quindi?*

IMPUTATA – *Il fatto che, come abbiamo capito dalle persone in giro, che c'era questo fatto dell'armadio, che c'era il corpo nell'armadio.*

P.M. - Dott. Mignini - *Mi faccia capire, questo glielo disse Raffaele, non le persone in giro. Lei dice che a lui l'hanno detto le persone in giro.*

IMPUTATA – *Lui era la persona che aiutava me a capire quello che stavano dicendo. Lui ha parlato a me spiegandomi tutto quello che stava succedendo, perché alla fine ero in choc e anche non capivo.*

P.M. - Dott. Mignini - *E chi erano queste persone che a Raffaele hanno detto? Lo sa?*

IMPUTATA – *Chiedevamo fra di noi tutti, perché c'era questo amico di Filomena che forse evidentemente ha sentito dai poliziotti, ma alla fine non è che ho seguito da chi è venuta l'informazione, perché tutti parlavano, tutti parlavano e davano spiegazioni, versioni, informazioni fra di noi. E io sempre mi rivolgevo a Raffaele perché lui almeno ha capito la lingua, io invece non capivo quello che tutti...*

[...]

IMPUTATA – *Non mi ha detto chi era che ha detto questo, ha detto delle persone in giro che parlano.*

PRESIDENTE – *D'accordo, ha già risposto su questo. Prego, Pubblico Ministero.*

*E', quindi, evidente l'assoluta insussistenza del lamentato travisamento: "il ricorso per cassazione che deduca il travisamento (e non soltanto l'erronea interpretazione) di una prova decisiva, ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati, impone di verificare l'eventuale esistenza di una palese e non*

*controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero di verificare l'esistenza della decisiva difformità, fermo restando il divieto di operare una diversa ricostruzione del fatto, quando si tratti di elementi privi di significato indiscutibilmente univoco"* (Cass., Sez. IV, 1° marzo 2011, n. 14732).

Nel ricorso, invece, si pretende di offrire una diversa ricostruzione del fatto, alla luce di elementi tutt'altro che inequivocabili, come le dichiarazioni delle ragazze inglesi amiche della vittima, prive di qualsivoglia rilievo seppur minimamente indiziante.

#### **14.2 - SULLA TELEFONATA DI AMANDA ALLA MADRE**

In assenza di valide censure, l'Accusa giunge a richiamare, a carico degli imputati, circostanze di fatto del tutto neutrali.

Pretende, ad esempio, di dedurre da una telefonata dell'imputata alla madre (di cui non si conosce nemmeno il contenuto) il significato di un indizio di responsabilità.

Si tratterebbe – a dire dei ricorrenti – di una telefonata fatta da Amanda alle ore 12:47 del 2 novembre, durata appena 88 secondi, che precederebbe di dieci minuti la chiamata di Sollecito al 112 delle 12:57.

Orbene, non si comprende davvero in cosa consista l'errore della Corte, la quale si è limitata ad osservare come in quel frangente *"Amanda Knox chiama la propria famiglia in America perché evidentemente, nel precipitare degli eventi, cresceva comunque anche la necessità di partecipare alla famiglia la propria preoccupazione"* (pag. 132 sent.).

#### **14.3 - SULLA TELEFONATA DI SOLLECITO AI CARABINIERI**

Ignorando la logica valutazione delle intercettazioni da parte della sentenza, i ricorrenti ripropongono letture diverse, invocando una personale interpretazione che si risolve in una inammissibile rivalutazione del fatto.

Giova ricordare la puntuale motivazione della decisione (pag. 134 sent.):



Questa Corte di Assise di secondo grado, però, non è d'accordo sulla spiegazione suddetta in quanto essa attribuisce a soggetti, non qualificati come operatori di diritto, la capacità terminologica e concettuale propria di questi ultimi, si da ritenere che laddove, interpellati dai Poliziotti sopraggiunti, avevano affermato che stavano aspettando i Carabinieri perché era stato compiuto un furto all'interno dell'abitazione, avevano inteso deliberatamente cambiare versione, rispetto a quanto riferito ai Carabinieri, per il timore che l'affermazione "no non è stato asportato nulla" potesse rivelare la loro responsabilità in ordine alla simulazione del furto.

In realtà per dei soggetti non qualificati giuridicamente l'espressione "è stato compiuto un furto all'interno dell'abitazione" equivaleva a rappresentare sinteticamente la situazione da loro constatata: penetrazione all'interno dell'abitazione mediante effrazione del vetro della finestra e messa a soqquadro della stanza...", non avendo certo né la capacità né la voglia di mettersi a discettare della differenza tra mera violazione di domicilio, tentativo di furto o furto consumato.. : quello che contava in quel momento per i due giovani era, soprattutto, fare presente che i Carabinieri erano stati già chiamati.

In conclusione, una lettura accurata delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise d'Appello consente di cogliere la ragionevolezza della conclusione cui sono pervenuti i Giudici di merito, escludendo la presenza degli imputati sul luogo del delitto.

Tale assunto rappresenta, infatti, l'unica logica e possibile conclusione, all'esito di una valutazione globale di tutti gli elementi probatori, tenuto anche conto delle nuove prove introdotte attraverso la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La Corte d'Assise d'Appello è, così, pervenuta ad una corretta lettura del compendio probatorio, in ossequio al principio dell'onere della prova e nel rispetto della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, all'esito di una precisa confutazione di tutti gli indizi raccolti dall'Accusa.

Per tali considerazioni non sussiste il vizio dedotto nel ricorso della Procura Generale.

\*\*\*

**15 – SUL VALORE DELLE DICHIARAZIONI DI RUDI GUEDE IN APPELLO (PAGG. 87 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

Nell'ambito dell'ottavo motivo di ricorso (*“presenza degli imputati sul luogo del delitto”*), la Procura Generale di Perugia ha denunciato (pag. 87) la violazione di norme processuali e l'illogicità della motivazione con riferimento alle dichiarazioni di Rudi Guede in appello.

Sostengono, in primo luogo, i ricorrenti che la Corte d'Assise d'Appello avrebbe compiuto un *“palese errore”*, sintomatico della *“superficiale attenzione con cui sono stati esaminati gli atti”* (pag. 87 ricorso), in quanto in sentenza si affermerebbe che *“Rudi non è mai comparso dinanzi alla Corte di Assise nell'ambito del processo a carico di Amanda e di Raffaele”*.

La Procura soggiunge che *“Rudi Guede è stato citato come teste ed è comparso dinanzi alla Corte di Assise di primo grado. In quella occasione si era avvalso della facoltà di non rispondere...”*, mentre la Corte d'Assise d'Appello avrebbe ignorato tale circostanza.

Siffatte censure devono essere respinte nel modo più categorico.

La Corte d'Assise d'Appello ha affermato che Rudi Guede *“non è stato mai interrogato”*, il che è assolutamente corretto, in quanto in dibattimento si è sempre avvalso della facoltà di non rispondere, come ha ricordato la stessa Procura Generale. Per cui è valida l'affermazione contenuta in sentenza, secondo cui *“a prescindere dalla attendibilità o meno del medesimo, non sussistono dichiarazioni rese in tale veste aventi per oggetto i fatti principali del processo”* (pag. 35 sent.).

**E' un dato di fatto che nel processo a carico di Amanda e di Raffaele, Rudi Guede non abbia mai accettato di sottoporsi in aula all'esame frontale dei difensori.**

Pertanto, la censura appare irrilevante, non essendo espressiva di alcun vizio.

Ancor meno fondati appaiono gli ulteriori rilievi mossi alla sentenza d'Appello, in ordine alla ritenuta inattendibilità del Guede, con riguardo al disposto di cui all'art. 192 c.p.p.

Non si vede, infatti, come le dichiarazioni rese dal Guede, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere, potessero essere prese a fondamento della responsabilità di



Raffaele Sollecito, essendosi l'ivoriano sottratto volontariamente all'esame da parte della difesa.

L'assunto dei ricorrenti – secondo cui *“il cittadino ivoriano ha reso regolarmente dichiarazioni che poteva liberamente rendere, rispondendo alle domande dei difensori degli imputati sul contenuto della lettera inviata all'emittente televisiva, nella quale accusava la Knox e sollecito di essere presenti sul luogo del delitto e di essere gli autori dell'omicidio”* – è privo di alcun fondamento giuridico (pag. 89 ricorso).

Si ricorda, infatti, che il Giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento (art. 526 c.p.p.).

D'altra parte, l'art. 111, comma 4°, Cost. – dopo aver stabilito la regola del contraddittorio nella formazione della prova – sancisce il principio secondo cui la colpevolezza dell'imputato non possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta (ed è proprio il caso del Guede), si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

Norma questa ribadita anche al comma 1 bis dell'art. 526 c.p.p.

Va, dunque, correttamente negata attitudine probatoria alle dichiarazioni rese da chi, liberamente, si è continuamente sottratto all'esame delle parti.

#### 15.1 - LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO

I Giudici hanno esattamente ricordato come l'ammissione di Guede innanzi alla Corte d'Assise d'Appello fosse stata disposta in accoglimento della richiesta dei Rappresentanti dell'Accusa, che avevano invocato l'audizione dell'ivoriano a controprova rispetto all'audizione di Mario Alessi.

Rudi Guede avrebbe dovuto cioè riferire in ordine alla veridicità o no delle sue confidenze al detenuto Mario Alessi, *“ma soltanto per provare che egli non aveva mai fatto a Mario Alessi e agli altri compagni di detenzione alcuna confidenza”* (pag. 36 sentenza).

I Giudici d'Appello hanno rammentato come lo stesso difensore del Guede avesse anticipato che il proprio assistito non avrebbe affatto inteso rispondere sui fatti accaduti la notte dell'omicidio: circostanza sulla quale il PG e la parte civile si erano associati,

chiedendo che le domande venissero formulate solo in relazione ai rapporti con Alessi, Castelluccio, De Cesare e Trinca.

Si veda pag. 36 della sentenza:

Ma, in realtà, prima ancora che lo stesso Rudy Guede asserisse di non voler rispondere sui fatti di quella notte, il difensore che assisteva il predetto, avv. Saccarelli, ed il P.O. (anche se, avendo parlato fuori microfono, le sue parole non risultano dalle trascrizioni), al quale si è associato sostanzialmente l'avvocato di parte civile Maresca, ricordando i limiti del controesame si sono opposti a che venissero formulate domande concernenti direttamente i fatti accaduti quella notte anziché i meri rapporti intrattenuti con Alessi e gli altri detenuti, chiamati a deporre (Castelluccio, De Cesare, Trinca)

Ed ancora, si consideri quanto precisato dai Giudici a pag. 36 s. della decisione:

E' sufficiente riportare uno stralcio delle trascrizioni per rendersi conto di tutto ciò:

"...DIFESA AVV. BONGIORNO - Presidente, c'è a da dire una cosa, che siccome abbiamo appena sentito dare lettura, è stata data lettura di una lettera in cui esplicitamente accusa il mio assistito e Amanda. io sono in controprova, credo sia mio diritto almeno dire al signor Guede, dopo anni che lo inseguiamo, se ci vuole raccontare la verità di questo omicidio.

*...segue a pag. 37...*

TESTE - Posso rispondere? Allora, da come è stata letta la lettera io penso di essere qui oggi per rispondere come procedimento penale alle dichiarazioni, le false dichiarazioni dell'Alessi Mario e dunque, come è scritto nella lettera, tutto quello che dovevo dire io l'ho già detto ai Giudici, ai Pubblici Ministeri, ai miei legali, dunque non intendo rispondere su questo argomento....

PROCURATORE GENERALE - ...posso fare una sola precisazione? Il teste ha detto subito che non intendeva rispondere a domande attinenti l'omicidio, è inutile che la difesa continui a tentare sperando che si possa distrarre su questa decisione...".



Risulta, dunque, corretta la conclusione cui è addivenuta la Corte:

Ma, allora, eventuali dichiarazioni rese da Rudy Guede sui fatti di quella notte non potrebbero essere utilizzate nei confronti degli attuali imputati, stante il principio di cui all'art. 111, comma 3, della Costituzione (facoltà della persona accusata di un reato di interrogare davanti al giudice o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico) ed il divieto posto dallo stesso art. 111, comma 4, della Costituzione e dall'art. 526, comma 1 bis, c.p.p. (la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore). E, sotto questo profilo, devono ritenersi comprese nell'ambito del divieto suddetto anche dichiarazioni contenute in una lettera, sottoscritta dal soggetto che dichiara di non voler rispondere a domande, da parte dell'imputato o del suo difensore, su fatti in tale lettera rappresentati, rispondendo tale divieto alla medesima esigenza difensiva, tutelata dalla norma e garantita costituzionalmente.

Quanto al contenuto della lettera, e fermo restando l'ostacolo formale di cui sopra, Guede ha ammesso in aula di non aver mai detto prima simili cose, ma di averle solo "pensate" e di aver scritto quella missiva, più che altro, in reazione alle dichiarazioni fatte da Alessi ed altri detenuti circa presunte confidenze in carcere.

E', quindi, corretta l'analisi della Corte: *"anche sotto il profilo sostanziale, la indicazione di responsabilità contenuta nella lettera acquisita, non rappresenta il risultato della esposizione in modo circostanziato di una vicenda concreta, constatata dal sottoscrittore e riferita nei suoi particolari, ma soltanto l'espressione di una convinzione personale, basata su quali elementi non è dato sapere, stante ne processo l'assenza di dichiarazioni da parte di Rudy Guede"* (pag. 39 sent.)

Ed ancora, quanto alla inattendibilità del Guede, la sentenza d'appello ha osservato quanto segue (ivi):

Ma, del resto, la Corte di Assise nella sentenza del 22.12.2009 ha affermato di non poter accettare la ricostruzione della vicenda operata in quel processo da Rudy Guede perché "... - così testualmente - tra le mezze verità a formazione progressiva uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari (ad esempio, nell'interrogatorio davanti al P.M. nega di essere conosciuto con il soprannome di barone, quanto all'amico Benedetti, nella conversazione via Skype, pag. 83 trascr., aveva spiegato che i ragazzi del basket lo chiamavano il barone per la sua somiglianza con il giocatore Barron Davis), tanto da risultare una versione del tutto incompatibile con la realtà dei fatti come percepiti ed ascoltati...".

Anche la Corte di Assise di Appello che ha giudicato Rudy Guede, dunque, pur pervenendo a conclusione diversa circa il concorso con Amanda Knox e Raffaele Sollecito (estranei, comunque, a quel giudizio) ha ritenuto Rudy Guede soggetto inattendibile, e questa patente di inattendibilità può essergli confermata alla luce della condotta tenuta nel presente processo, dove conferma di avere scritto la lettera, nella quale ha indicato Amanda Knox e Raffaele Sollecito come autori del delitto e, tuttavia, in modo del tutto ambiguo: anziché fornire particolari, si rifiuta di rispondere sui fatti di quella notte, affermando che quello è stato sempre il suo pensiero e che "...non spetta comunque a me decidere chi ha ucciso Meredith...".

Risulta, dunque, pienamente giustificata la conclusione contenuta a pag. 40 della sentenza, laddove si legge che *"tra gli elementi a carico dei due imputati non può essere, pertanto, ricompresa, perché inattendibile, la deposizione resa all'udienza del 27.6.2011 da Rudy Guede, né il contenuto della lettera da lui scritta ed inviata ai suoi legali"*.

Del resto, Guede nel corso della chat telefonica con l'amico Benedetti (risalente al 19 novembre 2007) non aveva in alcun modo indicato Amanda e Raffaele come gli autori del delitto.

Si confronti il passaggio di pagina 40 della sentenza:



Ebbene, nel corso di tale chat con l'amico, allorché si trovava ancora all'estero, ove era fuggito dopo il fatto, Rudy Guede non indica in alcun modo Amanda Knox e Raffaele Sollecito come autori del delitto. E in quel momento, sia perché si trovava all'estero, e dunque in un certo qual modo al sicuro, sia perché era convinto di interloquire soltanto con un suo amico, l'unico forse davvero amico, non avrebbe avuto alcun motivo per tacere una circostanza del genere. Il che induce a ritenere, essendo egli, al contrario, certamente autore, da solo o in concorso con altri (qui non importa), dei delitti consumati in via della Pergola, che se avessero partecipato anche Amanda Knox e Raffaele Sollecito, egli lo avrebbe in quel momento rivelato all'amico.

Ed infatti, puntualizza la Corte d'Assise d'Appello, qualora Guede avesse avuto certezza di quanto scritto nella lettera, non avrebbe avuto alcuna ragione per nascondere una simile convinzione durante la *chat*, dal momento che, essendo a conoscenza che in quel momento costoro erano stati già arrestati, semmai *"egli avrebbe avuto interesse di attribuire a costoro, già nella chat con l'amico, la responsabilità per quanto accaduto in via della Pergola: ecco perché il Rudy Guede nella chat appare maggiormente credibile ed ecco perché il non avere Rudy attribuito a costoro, nella chat, la responsabilità per l'omicidio rappresenta un elemento di una certa consistenza a favore degli attuali imputati"* (pag. 41 sent.).

Sono, invece, le dichiarazioni rese in seguito dal Guede ad apparire inattendibili:

Sono, invece, le dichiarazioni successive rese da Rudy Guede (nel presente processo, comunque, non utilizzabili per le ragioni svolte) ad apparire meno credibili, in quanto rese in un contesto diverso da quello delle prime confidenze ad un amico, quando strategie difensive o anche mero desiderio di rivalsa sociale potevano indurlo a rappresentare circostanze diverse da quelle realmente vissute.

## 15.2 - INATTENDIBILITÀ DI RUDI GUEDE

Ad ulteriore conferma di quanto finora evidenziato, va ricordato come la stessa Corte di Cassazione abbia sancito – nel processo a carico di Guede (definito con rito abbreviato) – l'inaffidabilità del soggetto.

Si riporta, in proposito, un passo della decisione di ultimo grado emessa dalla I Sezione Penale della Cassazione il 16 dicembre 2010 (pag. 18): *“Le omissioni, le lacune e le contraddizioni delle varie versioni offerte dall'imputato nel corso delle varie deposizioni rese nel corso del procedimento: nell'interrogatorio reso alle Autorità giudiziarie di Coblenza il 21.11.2007 dichiara di aver flirtato, senza indicare luoghi e tempi, con Meredith il 31.10.2007, di essersi dati un appuntamento per il giorno successivo, di non aver avuto approcci sessuali in casa della ragazza, di essere andato in bagno da cui aveva udito il suono del campanello; nell'interrogatorio di garanzia il 7.12.2007, invece, precisa di aver incontrato la ragazza il 31.10 nella casa di certi studenti spagnoli e di non averla incontrata successivamente nel locale Domus, di aver incontrato il giorno successivo, poco prima di recarsi all'appuntamento con Meredith, gli amici Alex e Philip, al quale ultimo avrebbe confidato di aver un appuntamento con una ragazza, di aver penetrato con le dita l'organo sessuale di Meredith nel soggiorno-cucina del suo appartamento; nel terzo interrogatorio, il 26 marzo 2008 al PM, sposta il luogo dell'incontro con la Kercher del 31.10 dalla casa degli studenti spagnoli al locale Domus, ripete di aver sentito il suono del campanello mentre si trovava in bagno, per la prima volta dichiara di aver riconosciuto la voce di Amanda Knox che parla con Meredith, Knox che, dopo la sorpresa dell'uomo con il coltello e del corpo della Kercher sul pavimento, gli sembra di riconoscere sul vialetto che porta all'ingresso della casa dalla quale si allontanava; nell'interrogatorio, infine, dibattimentale non riferisce più del suono del campanello (di certo incompatibile con l'ingresso della Knox nella casa che abitava e di cui possedeva le chiavi”* (pag. 18, sent. Cass. 16 dicembre 2010, c. Guede).

A ben vedere, quindi, secondo la Corte di Legittimità “la versione dell'imputato è del tutto inverosimile perché, anche a prescindere dalle palesi omissioni e contraddizioni rinvenibili nelle sue molte dichiarazioni, la conoscenza pregressa di Meredith [...] è chiaramente scolpita da tutto un articolato costruito testimoniale proveniente da più



*persone, nel senso che: i due non si incontrarono al Domus [...], né tanto meno in un giorno precedente si intrattenero sia pur in una breve conversazione nel locale Shamrock in occasione della partita, trasmessa in televisione [...] e mai la Kercher aveva confidato [...] dell'appuntamento con il Guede*" (pagg. 18-19 decisione citata).

A conferma di ciò, la Cassazione ha avuto modo di rilevare come non avesse alcun pregio richiamare, a riscontro della versione del Guede, le fotografie alle mani scattate in Germania all'atto dell'arresto: i Giudici di merito hanno infatti sottolineato che *"quelle ferite all'indomani dell'uccisione di Meredith non furono riscontrate dagli amici (Alex Crudo, Philip Maly, Crudo Sofia Concetta) che il Guede non mancò di avvicinare il 2 novembre 2007, prima della sua fuga, il giorno successivo, in Germania"* (pag. 21 Cass. cit.).

Persino gli altri Giudici di merito che avevano giudicato separatamente Guede ne avevano ribadito l'inattendibilità.

Le "correzioni" emerse nel corso degli interrogatori resi dal Guede (non acquisiti nell'ambito del procedimento a carico di Raffaele Sollecito), presentano divergenze nient'affatto trascurabili.

Secondo il Gup dott. Micheli, *"il punto finale del percorso argomentativo, così ultimata l'analisi degli interrogatori del Guede è perciò uno solo: all'imputato non si può credere, e non può riuscirci neppure chi vorrebbe farlo"* (pag. 89 sent. primo grado c. Guede).

Sul punto, non c'è che da richiamarsi alle trancianti considerazioni espresse su Guede in tre diversi provvedimenti giudiziari (sentenza di abbreviato innanzi al Gup, appello e Cassazione).

Si riportano, di seguito, alcuni passi evocativi di tali provvedimenti:

- ❖ *Analizzando le narrazioni dell'imputato...si deve inevitabilmente raggiungere la conclusione che egli non sia credibile perché la sua versione: 1) è intrinsecamente non attendibile; 2) trova radicali smentite sia su aspetti fondamentali, che addirittura su punti assolutamente marginali e di contorno"* (pag. 79 sent. primo grado del 28 ottobre 2008); *"...appare evidente che per credere al Guede bisognerebbe fare un sovrumano atto di fede; ma altri dati ancora, in fatto e per motivi logici,*

*concorrono a rendere quell'atto di fede, per quanto questo Giudice abbia avvertito il dovere tecnico e morale di disporsi a compierlo, assolutamente impercorribile" (pag. 81 sent. abbreviato primo grado c. Guede);*

- ❖ *"insomma, tra le mezze verità a «formazione progressiva» uscite dalla bocca dell'imputato, i suoi racconti sono stati spesso infarciti di bugie surreali, mentendo anche su minimi particolari..." (pag. 43 sent. appello c. Guede del 22 dicembre 2009);*
  
- ❖ *"La versione dell'imputato è del tutto inverosimile...anche a prescindere dalle palesi omissioni e contraddizioni rinvenibili nelle sue molte dichiarazioni..." (pag. 18 sent. Cassazione c. Guede del 16 dicembre 2010).*

Infine, è utile ricordare come la sentenza di secondo grado (del 22 dicembre 2009), a carico di Rudi Guede (soprannominato "il Barone"), ne abbia tratteggiato la personalità:

*"Chi è Rudi.*

*Rudi Hermann Guede [...] compiuti i diciotto anni e svincolatosi dalla tutela dei servizi sociali comincia la sua vita randaglia e disordinata, manifestando allergia a qualsiasi impegno e responsabilità: scompare e riappare a Perugia, lascia comodi posti di lavoro procuratigli da persone disposte ad aiutarlo (pur mostrando sempre, nei confronti di queste, il lato migliore del proprio carattere) o si fa licenziare, abbandona i vecchi amici, salvo farsi sentire al momento del bisogno.*

*Si mostra disponibile agli eccessi: parecchi dei suoi amici e frequentatori raccontano di averlo visto ubriaco o sentito che avesse fatto uso di droghe (v. in particolare Rakauskas Vykintas, Savoy Rebecca, Avital Benedek, Bonassi stefano, Barrow Abukar Mohamed, Salim Zafer); non è nuovo a comportamenti illegali (il 27 ottobre 2007, come già accennato, viene sorpreso a Milano in un asilo, dove aveva momentaneo ricovero, in possesso, tra l'altro, di un computer risultato sottratto ad uno studio legale di Perugia); risulta un abile internauta e frequentatore di internet point (gli amici Mancini e Benedetti furono da lui contattati con programmi di internet), tanto che in Germania, mentre comunicava, in un internet-café, con l'amico Giacomo Benedetti, tramite il sistema Skype, seguiva contemporaneamente le notizie*



dell'inchiesta, sempre via internet, attraverso una emittente Mediaset; si mostra, infine, molto abile e niente affatto sprovveduto nel costruirsi alibi e nell'aggiustare le sue «verità» a mano a mano che i media pubblicano aggiornamenti sugli sviluppi delle indagini» (pagg. 29 – 20 sentenza di secondo grado c. Guede).

### 15.3 - INFONDATEZZA DELLE CENSURE

Alla luce di quanto sopra osservato, si coglie l'assoluta inammissibilità, l'infondatezza, nonché l'erroneità delle doglianze mosse dai ricorrenti.

Tanto meno, la Corte d'Assise d'Appello avrebbe potuto valutare la deposizione di Guede – così come affermato nel ricorso – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 192 3° co. c.p.p., *“unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità”* (pag. 90 ricorso).

A tal riguardo, la Procura ha erroneamente lamentato un vizio ai sensi dell'art. 606 lett. “B” c.p.p., non rientrando tale presunta patologia nei casi di violazione della legge penale sostanziale.

Tale svista si ripete più volte all'interno del motivo: il richiamo alla lett. “B” dell'art. 606 c.p.p. è, infatti, presente sia nell'intestazione (pag. 87), sia a pagina 92 del ricorso (ove si legge: *“appare, quindi, evidente su tale punto la violazione da parte della C.A.A. dei principi dettati dalla Cassazione sulla valutazione delle dichiarazioni dei coimputati, secondo la regola di giudizio dettata dall'art. 192, co. 3, c.p.p., da [cui] discende il vizio di cui all'art. 606, co. 1, lett. b), c.p.p.”*).

Ma, neppure inquadrando il presunto vizio nell'ambito della lettera C) dell'art. 606 c.p.p., la censura potrebbe apparire lontanamente fondata.

Basterebbe ricordare come *“la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata, (cass. 8.1.2004 n. 7336; cass. 21.5.1993 n. 9392). Più approfonditamente, si è affermato che «la specificità dell'art. 606 c.p.p., lett. e), dettato*

*in tema di ricorso per Cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che tale norma possa essere dilatata per effetto delle regole processuali concernenti la motivazione, attraverso l'utilizzazione del vizio di violazione di legge di cui al cit. articolo, lett. C). E ciò, sia perché la deducibilità per Cassazione è ammessa solo per la violazione di norme processuali stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sia perché la puntuale indicazione di cui al punto e) ricollega ai limiti in questo indicati ogni vizio motivazionale; sicché il concetto di mancanza di motivazione non può essere utilizzato sino a ricomprendere ogni omissione od errore che concernano l'analisi di determinati, specifici elementi probatori». (cass. 26.11.1998 - dep. 26.1.1999 n. 1088)" (Cass., Sez. III, 17 ottobre 2012, n. 44901, Rv. 253567).*

La dedotta violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. C) con riferimento all'art. 192 c.p.p., è quindi persino inammissibile.

Quanto alla censura inerente il vizio di motivazione, la giurisprudenza (si rinvia ancora una volta a: Cass., Sez. III, 17 ottobre 2012, n. 44901, Rv. 253567) afferma che *"il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528)"*.

Appare, dunque, evidente come le lamentate evidenziate dai ricorrenti siano sfornite di alcun fondamento, risolvendosi in censure di merito.

\*\*\*



**16 – SULLA SIMULAZIONE DI REATO (PAGG. 93 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)**

Solo per scrupolo difensivo si procederà ora all'esame del nono motivo di ricorso della Procura Generale (pagg. 93 – 98).

Trattasi di doglianza palesemente inammissibile, dal momento che il ricorrente utilizza la censura del vizio di motivazione per sottoporre al giudizio della Suprema Corte una diversa ricostruzione del fatto storico, alternativa rispetto a quella cristallizzata nel processo di merito.

Ma, a parte l'inammissibilità, l'inconsistenza delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione emerge da un ragionamento logico, preliminare ed assorbente.

Giova, infatti, rammentare come nella originaria trama accusatoria, la simulazione era collegata con il delitto di omicidio. La Corte di primo grado, dal canto suo, aveva finito per ritenere che dalla colpevolezza degli imputati per il reato di omicidio dovesse discendere – quasi *ipso facto* – la penale responsabilità anche per l'ipotesi di simulazione.

Proclamata l'innocenza di Raffaele Sollecito per il delitto di omicidio, la Corte d'Assise d'Appello ha, dunque, tratto l'unica conclusione possibile.

D'altronde, se gli odierni imputati fossero stati, fin dal principio, sollevati dalla responsabilità in ordine all'omicidio, non vi sarebbero stati spazi per una condanna in ordine al reato in questione.

Ed invero, oltre alla supposta presenza - la sera del delitto - nella casa in via della Pergola (illazione smentita da tutta una serie di evidenze processuali), non sono stati acquisiti elementi specifici, tali da poter collegare Raffaele Sollecito al furto simulato.

Sia permesso evidenziare qualche ulteriore rilievo.

Certamente erronea è doglianza con cui, in maniera prospettica, è stato denunciato l'apparente contrasto fra la decisione della Corte e l'accertamento contenuto nelle sentenze che hanno definito la posizione del Guede.

Rinviando a quanto già osservato *sub* art. 238 *bis* c.p.p. (si veda il paragrafo n. 4 della presente memoria), deve soltanto rilevarsi come il ricorrente, ancora una volta, trascuri un dato fondamentale: la decisione a carico del Guede fu adottata in sede di rito

**abbreviato e non tiene affatto conto della ponderosa attività istruttoria svolta nell'ambito dell'odierno procedimento.**

Ciò posto, la Corte di secondo grado, all'esito di un'attenta disamina dell'intero compendio indiziario, è giunta a ritenere come anche gli elementi di contorno fossero basati su asserzioni decontestualizzate dalla realtà processuale.

Volendo passare all'analisi del motivo di ricorso, l'incessante prefigurazione di una *petitio principi* tradisce una irrimediabile cedevolezza delle argomentazioni.

Le censure non sono, cioè, minimamente idonee a scalfire le conclusioni cui è giunta la Corte d'Assise d'Appello; né può essere apprezzato in sede di legittimità il tentativo di prospettare ipotesi alternative, oltretutto poco plausibili.

Secondo costante orientamento giurisprudenziale, è insindacabile la valutazione del Giudice di merito in ordine alla rilevanza e alla attendibilità delle fonti di prova o circa la scelta tra divergenti versioni, come pure l'interpretazione dei fatti (cfr. Cass., Sez. II, 5 maggio 2011, n. 20806, Imp. Tosto, Rv. 250362).

A ben vedere, la Corte d'Assise di Appello ha riformato la decisione di primo grado per aver rilevato come, in concreto, fossero prospettabili almeno due e più persuasive ricostruzioni del fatto storico: ha, quindi, minato alle fondamenta la decisione di condanna che può essere pronunciata solo una volta raggiunta la certezza della colpevolezza (cfr. Cass., Sez. III, 27 settembre 2012, n.42007, Rv. 253605).

La decisione di primo grado, sulla base di una mera illazione, aveva invece ritenuto che solo Sollecito e la Knox potessero avere interesse a simulare il furto.

Dopo un'attenta disamina degli elementi acquisiti, la Corte d'Assise d'Appello ha obiettato: *“l'interesse a simulare un furto avrebbe potuto essere proprio dello stesso Rudi Guede, non potendosi escludere che egli, avendo frequentato talvolta l'abitazione posta al piano sottostante (ove abitava anche il ragazzo di allora di Meredith Kercher, Giacomo Silenzi) fosse conosciuto da Meredith Kercher quel minimo sufficiente a tranquillizzarla nel farlo entrare in casa [...] e allora si potrebbe sostenere che, a quel punto, dopo il tragico accadimento, Rudi Guede, proprio perché era stato fatto entrare dalla porta di ingresso, abbia pensato di allontanare da sé i sospetti di chi, magari a sua insaputa, lo avesse per caso visto mentre gli veniva aperta la porta, simulando che altri ignoti fossero entrati nella casa attraverso la finestra”* (pag 115 sent.).



Non solo, ma la Corte d'Assise di Appello ha annotato come il ragionamento seguito in primo grado per escludere l'interesse del Guede ad una simulazione fosse puramente congetturale, *"dal momento che non vi è ragione per affermare che si sia trattato di una messa in scena anziché di una reale violazione di domicilio a scopo di furto, abbandonato per il tragico evolversi degli eventi"* (pag 116 Sent.).

La sentenza impugnata, infatti, ha analizzato (pagg. 116 ss.) un ampio novero di elementi concreti tra i quali rientrano gli esperimenti eseguiti dalla difesa, gli accertamenti tecnici, le testimonianze delle persone escuse, i rilievi fotografici, tutti logicamente convergenti nel senso dell'insussistenza della simulazione di furto.

Ad avviso del ricorrente, però, la Corte di secondo grado avrebbe erroneamente ipotizzato che la persiana della stanza interessata dalla presunta simulazione fosse aperta, *"non tenendo in alcun conto le dichiarazioni della Romanelli nel processo di primo grado"*.

Non vi è chi non veda come tale affermazione sia frutto di una frettolosa lettura della decisione impugnata.

In realtà, la Corte d'Assise d'Appello non solo ha dimostrato di aver analiticamente esaminato la testimonianza della Romanelli, ma ha anche precisato le ragioni che rendono alcune parti del suo racconto più attendibili di altre: *«questa Corte ritiene, peraltro, che le persiane fossero accostate ma non chiuse: in primo luogo, perché la dichiarazione resa dalla Romanelli in data 3.12.2007 ("le persiane le avevo tirate, però penso di non averle chiuse") è maggiormente attendibile di quella resa all'udienza del 7.2.2009 (ricordava di "...averla chiusa anche perché sapevo che sarei mancata qualche giorno.."), essendo la prima dichiarazione più vicina nel tempo ai fatti riferiti, quando dunque il ricordo doveva essere più vivido. In secondo luogo, perché è proprio il fatto che, essendo il legno rigonfiato, le persiane strusciavano sul davanzale a rendere verosimile che ella, per non dover affrontare lo sforzo di tirarle ancora più in dentro per chiuderle, le abbia lasciate semplicemente accostate, fermate soltanto dalla presenza del rigonfiamento»* (pag. 117 sent.)

La decisione impugnata ha, inoltre, ben valutato la pregressa esperienza che il Guede aveva avuto nel compiere azioni illecite.

Su tale passaggio il ricorrente ha preferito non esprimersi.

Afferma la Corte: *“ma se dalla considerazione della modalità di ingresso, obiettivamente fattibili, si passa anche alla considerazione della attitudine ed esperienza soggettiva, non si può non attribuire rilevanza ai precedenti specifici di Rudi Guede...”*. Tra questi, infatti, merita di essere ricordato quello eseguito *“In uno studio legale di Perugia, allorché aveva asportato, previa effrazione con un grosso sasso di una porta finestra posta su un terrazzino, a circa 3 o 4 metri di altezza, un computer ed un cellulare”* (pagg. 120-121 sent.)

**Evidenti appaiono le analogie tra questo episodio e quanto è avvenuto nella casa in via della Pergola la sera del 1 novembre 2007: l'effrazione di una finestra tramite un sasso, l'introduzione dalla stessa dopo una scalata di oltre 3 metri, rappresentano elementi fortemente indicativi della familiarità del Guede con azioni di questo tipo.**

Si tratta, quindi, di circostanze obiettive che, assieme altri dati probatori, costituiscono una solida piattaforma indiziaria su cui poter ragionevolmente fondare una plausibile e logica motivazione.

Quanto alle ulteriori censure dei ricorrenti (circa la posizione dei vetri, in quanto indice della presunta simulazione), è sufficiente riportarsi a quanto osservato dal Giudice *a quo* *“la prova regina della simulazione sarebbe – secondo quella Corte – la mancanza di vetri sotto il davanzale della finestra, all'esterno dell'abitazione e la presenza di vetri sopra gli indumenti e gli oggetti che si trovano all'interno della stanza: il che dimostrerebbe che la rottura del vetro della finestra fu successiva e non antecedente al rovistamento, a quel punto chiaramente effettuato solo per inscenare un tentativo di furto. Anche su questo punto, però, questa Corte dissente, dal momento che la dinamica del lancio del sasso e la forza di impatto non rendevano necessario che alcuni vetri finissero all'esterno anziché all'interno della stanza, ove in realtà i vetri non apparivano soltanto sopra gli oggetti o gli indumenti ma anche sotto, come risulta dalla deposizione della Romanelli all'udienza del 7 febbraio 2009 che rappresenta una situazione della stanza estremamente caotica, tutta un miscuglio. Così testualmente:*

*PRESIDENTE: scusi che significa un miscuglio?*

*RISPOSTA: era un miscuglio di vetri, vestiti, vetri..*

*PRESIDENTE: Quindi erano anche sotto i vetri?*

*RISPOSTA: Sì, erano anche sotto ma anche erano sopra (pag. 118)*



La Corte ha anche richiamato la testimonianza dell'ispettore Battistelli che, udito all'udienza del 6 febbraio 2009, ha così riferito (pag 119 sent.):

*PUBBLICO MINISTERO: i vetri dove stavano?*

*TESTE: i vetri erano a terra e la cosa curiosa, che a me mi saltò all'occhio è che questi vetri erano anche sopra i vestiti... "*

Di qui, la logica affermazione della Corte, secondo cui i vetri si trovavano sia sopra che sotto gli indumenti, essendo questa l'interpretazione più aderente al significato letterale delle citate deposizioni.

In definitiva, si può affermare - senza timore di smentita - che la decisione della Corte d'Assise di Appello si dimostra impermeabile alle infeconde critiche del ricorrente.

• • •

**17 – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'AGGRAVANTE DEL NESSO TELEOLOGICO NEL DELITTO DI CALUNNIA (PAGG. 98-106 RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DI PERUGIA)**

Solo esigenze di massima completezza hanno imposto alla difesa di replicare alla pretesa dell'Accusa di una rivisitazione in fatto del processo.

Analoga esigenza, spinge a trattare il motivo di impugnazione riguardante il mancato riconoscimento di una aggravante a carico di Amanda Knox, atteso l'interesse dell'imputato a contrastare le tesi della Procura.

Ed infatti, in tale censura i ricorrenti (pag. 98 ricorso) lamentano una presunta contraddittorietà o una manifesta illogicità della decisione (art. 606, lett. E, c.p.p.), nella parte in cui la Corte ha riconosciuto Amanda Knox colpevole del reato di calunnia, escludendo l'aggravante del nesso teleologico con l'omicidio di Meredith Kercher.

Per tale via, i Rappresentanti dell'Accusa invocano un annullamento della sentenza per vizio di motivazione, assumendo una corresponsabilità di Raffaele Sollecito nella morte di Meredith Kercher.

Al solo fine di evidenziare l'erroneità dell'impostazione accusatoria, verrà dunque esaminato dalla difesa Sollecito tale motivo di impugnazione.

**17.1 - LA DOGLIANZA DEI RICORRENTI**

Nel ricorso della Procura Generale di Perugia si legge quanto segue (pag. 99):

Per dare una motivazione logica e razionale, la C.A.A. ha dapprima spiegato perché la Knox fece il nome di Lumumba, poi, nel tentativo di superare l'evidente contraddizione ravvisabile tra il ritenere la Knox responsabile della calunnia in danno del Lumumba, e ritenerla invece estranea al delitto da cui sapeva essere estraneo il Lumumba, ha spiegato perché la Knox non poteva non essere consapevole dell'innocenza del Lumumba e, contemporaneamente, perché dovesse essere estranea all'omicidio.



Ed ancora, sempre ad avviso dei ricorrenti, la Corte d'Assise d'Appello sarebbe in errore allorché sostiene che *“la Knox avrebbe calunniato Lumumba solo per porre fine allo «stress» degli «interrogatori». La sentenza impugnata mostra di non aver condiviso, infatti, l'assunto accusatorio secondo cui la Knox, Angosciata perché Sollecito aveva negato l'alibi di essersi trovati insieme quella notte, decise di dire quello che era successo, sostituendo Lumumba a Rudy”* (ivi).

Per contrastare la versione accolta in sentenza, la Procura Generale assume che *“non è dato comprendere da cosa la Corte desuma uno stress psicologico del tutto particolare nella ragazza americana, tale da indurla a commettere una grave calunnia pur di «liberarsi» dalle domande degli inquirenti”* (pag. 100 ricorso).

In conclusione, la spiegazione invocata dalla Corte risulterebbe contraddetta dai dati acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. Da ciò se ne fa discendere una contraddittorietà rilevabile ai sensi dell'art. 606, lett. E), c.p.p.

## 17.2 - IRRILEVANZA DELLE CENSURE

Anzitutto, va ribadito un rilievo preliminare all'esame del motivo di ricorso: anche in questo caso, l'atto di impugnazione – più che denunciare un vizio di motivazione – sollecita un diverso (e inammissibile) apprezzamento riservato al Giudice di merito (cfr. pagg. 101 – 103 del ricorso).

Tale rilievo sarebbe di per sé assorbente, svincolando la Corte di Cassazione dallo svolgere alcuna disamina del motivo.

Peraltro, il ricorso della Procura non soddisfa neppure i requisiti di ammissibilità imposti in tema di contraddittorietà della motivazione.

A tale riguardo, l'art. 606, lett. E), c.p.p. richiede che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame.

Inoltre, gli atti indicati dal ricorrente a fondamento del vizio motivazionale devono contenere elementi processualmente acquisiti, certi ed obiettivamente incontrovertibili,

che possano essere considerati, nell'ambito di una valutazione unitaria della decisione, di una portata tale da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

Secondo la Cassazione, il ricorso con cui si lamenta la contraddittorietà della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal Giudicante, ma deve, invece: *"a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale «incompatibilità» all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato"* (Cass., Sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 45036, Damiano, Rv. 249035).

Ma, a ben vedere, i ricorrenti hanno fatto richiamo ad atti processuali che non contraddicono in alcun modo la sentenza impugnata.

**La sentenza, infatti, non solo non viene confutata in alcun modo dagli atti richiamati, ma esiste un profluvio di atti capace di dimostrare la condizione di stress cui fu sottoposta l'imputata.**

A tale riguardo, non può che farsi rinvio a quanto dalla difesa già osservato nel paragrafo n. 5 della presente memoria difensiva, dove si è evidenziata l'insussistenza della lamentata inosservanza di cui all'art. 237 c.p.p., in relazione alla valutazione del "memoriale" di Amanda Knox (cfr. pag. 17 ricorso della Procura), fornendosi indicazioni utili a dimostrare la situazione di stress richiamata dai Giudici d'Appello.

### **17.3 - LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI**

Dando seguito alla scelta di scelta di completezza già enunciata, è opportuno aggiungere ulteriori obiezioni, atte a contrastare l'impostazione dei ricorrenti. Questi



ultimi hanno richiamato a sostegno della propria tesi il contenuto di una intercettazione ambientale in carcere del 10 novembre 2007 tra Amanda Knox e la madre.

Intercettazione dalla quale pretendono, a torto, di ricavare una “confessione” (pag. 101 ricorso) da parte di Amanda.

Ad avviso della Procura, in tale intercettazione Amanda riferisce che il momento cruciale della “calunnia” sarebbe ascrivibile al momento in cui, dopo che gli altri poliziotti si erano allontanati, un ufficiale di polizia le si era avvicinato invitandola a ricordare. Sicché, sostengono i ricorrenti, la Corte sarebbe in errore allorché sostiene che nel momento in cui venne fuori la storia del messaggio con Lumumba, Amanda si sarebbe trovata in una situazione di *shock* emotivo, così come ricostruito dalla teste Donnino.

Ancora una volta, il ricorso non coglie nel segno, perché si estrapola un singolo particolare, omettendo completamente di dar conto dell’insieme degli altri elementi che dimostrano, in modo convergente ed univoco, l’esistenza di un reale *shock*, conseguente alle pressioni subite dall’imputata.

Nonostante l’inammissibilità dell’indagine in fatto richiesta – ove la Corte ritenesse di darvi seguito – sarà necessaria una lettura completa delle conversazioni che la difesa si limiterà a riportare in nota, dalle quali emerge la assoluta coerenza di quanto affermato in sentenza dalla Corte d’Assise d’Appello di Perugia, in ordine all’esistenza di uno shock emotivo<sup>14</sup>.

---

14

#### *INTERCETTAZIONI AMBIENTALI DEL 4.11.2007*

In primo luogo, è opportuno richiamare il contenuto delle intercettazioni ambientali di domenica 4 novembre 2007 alle ore 16:30, eseguite presso un locale della Questura, atte a documentare la situazione psicologica in cui stava scivolando sempre di più Amanda.

Mentre Amanda è al telefono, confida ad un interlocutore “Io ero l’unica che stava con lei e quindi loro mi vogliono spremere il cervello per farmi dire delle cose...”.

Circostanza poi ribadita anche da Raffaele in lingua inglese, allorché Amanda gli passa il telefono: “Io non posso farci niente, siamo in questura, *le stanno spremendo la mente*”.

Amanda, sempre al cellulare, riprendendo il discorso sugli interrogatori ai quali era sottoposta in quelle ore afferma: “Mi sto sentendo male...Loro che mi urlavano contro...Ho dormito solo due ore, la scorsa notte...sono molto stressata...”

Ed, ancora, quando Amanda riceve un’altra telefonata, precisa che si trovava in Questura già da alcune ore: “Sono qui dalle 13.30...”.

Quando un ufficiale di Polizia fa entrare nella stanza due ragazze italiane, Amanda esordisce – rispondendo alla domanda di una ragazza – “non sto bene, mi trattano come una criminale...”

#### *INTERCETTAZIONE AMBIENTALE DEL 10.11.2007*

Si consideri, poi, l’intercettazione della conversazione in carcere tra Amanda e la madre del 10 novembre 2007.

---

La madre, appena iniziato il colloquio, chiese ad Amanda in quali condizioni fosse e se la stavano trattando bene.

Amanda: *"Era la Polizia che mi trattava male; ecco perché ho detto quelle cose di Patrick..."* (pag. 4 trascr.).

Si vedano poi i seguenti passaggi della conversazione tra madre e figlia.

(pagg. 5-6 trascr.)

Amanda: *"E umm... e poi sono ritornati da me e mi hanno detto: sappiamo che stai mentendo, sappiamo che eri nella casa, sappiamo che hai incontrato qualcuno e io ho detto: è impossibile, non l'ho fatto".*

Mamma: *"Giusto".*

Amanda: *"E quindi, quello che ho fatto, è stato... umm... era veramente notte fonda e mi stavano dicendo: se non ci dici subito, sappiamo che ci stai mentendo, se ci stai mentendo andrai in prigione per 30 anni, e lo ho detto: non sto mentendo, e loro hanno detto: ok, allora, cosa stavi facendo dalle ore 20:30 alle ore 1:30 di quella notte?"*

Mamma: *"Sì".*

Amanda: *"E io non ricordavo, non riuscivo a ricordarmi, non so perché, non potevo ricordarmi, proprio non potevo, ero stressata, ero... Gli ho detto che ero a casa di Raffaele, che ho guardato un film, ho cenato".*

(pag. 6-7 trascr.)

Amanda: *"...gli ho detto che abbiamo guardato un film, che abbiamo cenato, ma loro hanno detto: sappiamo che hai cenato prima delle 8:30; e io ho risposto: no, ho cenato più tardi; e loro hanno risposto: no, no, no, lui ci ha detto che avete cenato e poi tu sei andata via"*

Mamma: *"Sì, ora, ma ora..."*

Amanda: *"Ma ora sembra che lui ha detto che è ritornato a casa da solo, che, cioè, lui continua a cambiare e non so perché; la cosa è confusa, lui non ha motivo per mentire, ma io non ho lasciato la sua casa".*

Mamma: *"Ok".*

Amanda: *"Io non me ne sono andata e così, quando mi stavano urlando, mi stavano dicendo: sappiamo che stai mentendo, sappiamo che stai mentendo, sappiamo che sei andata via dalla sua casa, abbiamo le prove che eri a casa tua a quell'ora, e io ho risposto che era impossibile, non ero lì, ma la signora [L'INTERPRETE], siccome non riuscivo a ricordare esattamente quello che era successo parola per parola durante questo arco di tempo, la signora che interpretava per me stava dicendo; allora forse hai visto qualcosa di orribile che non ricordi. Io ho detto... come ciò può..."*

Mamma: *"Oh, quindi è stata lei a suggerire quello?"*

Amanda: *"Sì, è stata lei a dire: una volta mi sono rotta una gamba e non sono riuscita a ricordare quello che è successo per un anno".*

(pag. 7 trascr.)

Amanda: *"Ecco, mi stavano dicendo di come avevo mandato un messaggio a Patrick e quindi mentre parlavo ero molto confusa, mentre mi parlavano pensavo come è possibile... che non mi ricordo esattamente cosa era successo a casa sua e loro... Raffaele ha detto che ero andata via, ma io ho pensato che era impossibile e poi ho cominciato a pensare che forse avevo dimenticato qualcosa, perché mi urlavano e qualcuno mi ha colpito alla testa; sono stata colpita due volte da una pollastra..."*

(pag. 8 trascr.)

Amanda: *"E poi mi hanno chiesto specificamente cosa avessi fatto e io non mi ricordavo perché era molto tardi e loro mi stavano urlando, e quindi io..."*

(pagg. 16, 17, 18 ss.)

Mamma: *"Allora, e loro volevano, gli avvocati volevano che io ti chiedessi perché hai cambiato la tua versione, e ora saprò il motivo"*

Amanda: *"Sì perché mi hanno colpito e mi hanno urlato, e mi hanno detto: «se non mi hanno detto se non ci dici quello che sai proprio ora, ti metteranno in prigione per 30 anni», e hanno ripetuto 30 anni, è la tua intera vita, e io ho detto: sto provando ad aiutarvi, ma non ricordo cosa stavo facendo esattamente"*

Mamma: *"Giusto"*



Amanda: "...in quelle ore. Gli ho detto che stavo guardando un film con lui e che stavo cenando con lui e loro mi hanno detto: sappiamo che stai mentendo, e io ho risposto: è impossibile, non sto mentendo"

.....

Amanda: "L'unica cosa che ho visto era «il Mistero di Amanda» e ho pensato questa è una cazzata, non ho fatto niente, e ho detto, ho detto allo psicologo, ho detto a tutti che sono veramente dispiaciuta di avere detto quelle cose"

Mamma: "mmhmm"

Amanda: "Ma è successo solamente perché la Polizia mi ha confuso. Mi stavano dicendo che sarei andata (in prigione) per 30 anni"

Amanda: "Perché non stavo collaborando, e io ho detto: io sto collaborando. Non ho fatto niente".

Mamma: "ok"

Amanda: "Non ho niente da temere, e quindi sto solamente aspettando che provino che non ho fatto niente, ma non penso che loro vogliano.... per me, sento che starò qui per molto tempo, perché la polizia vuole che sia stato io a farlo. Vogliono che sia stata io".

(pagg. 18-19 trascr.)

Amanda: "...Mi sento male per quello che ho fatto a Patrick, perché io...l'unico motivo per cui ho detto il suo nome è perché lui è stata la prima persona che mi è venuta in mente quando ne stavo parlando, e che potevo averlo visto, ma so che è impossibile, l'ho solo immaginato perché ero molto stressata"

(pag. 30 trascriz.)

Amanda: "E io non volevo mentire, cioè ho pensato...cioè onestamente ho pensato che potesse essere vero quando dicevo quella cosa di Patrick, solo perché cioè io...l'ho immaginata quando ero veramente sotto stress"

Mamma: "Giusto. Mmh"

Amanda: "...perché ero disperata con loro, cioè ero così spaventata quando ero con loro, perché dicevano andarà in prigione per 30 anni, ora se non scrivi in questo pezzo di carta chi è stato. Dacci il nome, dacci il nome, dacci il nome [...]"

(pagg. 41 e 42 trascr.)

Amanda: "Di loro, che l'unico motivo per cui ho cambiato la mia storia, è stato perché la Polizia mi stava tormentando"

Amanda: "Ed è anche divertente, perché la Polizia era tutta carina e gentile con me dopo che gli avevo fatto il nome di Patrick, ma prima di questo mi dicevano che ero una sorta di orribile bestia, e l'unico motivo che loro volevano...loro erano carini con me perché gli avevo dato un nome, cioè non dovevano più lavorare..."

(pagg. 44 trascr.)

Amanda: "E quindi non è vero. Ho detto questo solamente perché ho pensato che potesse essere vero, perché l'ho immaginato. Non l'ho detto perché volevo proteggere me stessa; e mi sento orribile per questo. Perché ho messo Patrick in questa orribile situazione, lui è incastrato in carcere ora, ed è colpa mia. E' colpa mia che lui è qui. Mi sento orribile. Non volevo fare questo. Ero solamente spaventata e ero confusa, ma ora non lo sono".

(pagg. 48 e 49 trascr.)

Amanda: "Cioè ci sono state persone che erano innocenti e che sono state messe in galera".

Mamma: "Lo so, lo so"

Amanda: "Solo che la Polizia sta cercando qualcosa, e se loro trovano qualsiasi cosa che rassomiglia a una certa cosa, loro diranno: «oop...eccoci qua, eccola». Cioè...io...è solo così strano perché sin dal principio sono stata ben 14 ore in una volta, sono andata là nel mezzo di quella fottuta notte, cercando di aiutarli, e poi loro solo..."

(pag. 50 trascr.)

Amanda: "Non c'è neanche un motivo per cui Raffaele dovesse mentire"

**18 – SULLA ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI AGLI ATTI D'APPELLO (MOTIVO N.3 DEL RICORSO DELLE PARTI CIVILI)**

Del tutto erroneo, infine, è il motivo di ricorso delle parti civili, avente ad oggetto l'acquisizione dei documenti allegati agli atti di appello delle difese.

A differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, tale acquisizione documentale risulta disposta in armonia con la decisione della Corte d'Assise d'Appello di rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

All'udienza dell'11 dicembre 2010, la Corte d'Assise d'Appello si era espressamente riservata di acquisire gli allegati agli atti d'appello.

Con il provvedimento del 18 dicembre 2010, i Giudici di Appello hanno poi accolto l'istanza di rinnovazione dell'istruttoria, esplicitando, altresì, l'acquisizione "di tutti i documenti prodotti dalla difesa degli imputati", stante l'esigenza di fugare ogni ragionevole dubbio.

Giova ricordare che sulla medesima questione, il Giudicante si è pronunciato nuovamente in data 22 gennaio 2011, allorquando il difensore di parte civile ha sollecitato la revoca dell'ordinanza del 18 dicembre 2010.

---

Mamma: "Sì".

Amanda: "Ma nello stesso tempo ero molto stressata e ho detto qualcosa di brutto e così ..."

Mamma: "Mhmm...forse lo era anche lui..."

Amanda: "Sì, mi sento come se lo stessero schiaffeggiando o cose del genere, e mi dispiace per lui".

(pag. 54 trascr.)

Amanda: "...persino dopo che ho parlato con a Polizia, quando ho fatto questa confessione, che è una cazzata, perché, loro mi hanno detto che stavo facendo una confessione, loro hanno detto soltanto «dici questa persona, uhhh...di al Procuratore cosa pensi di sapere, E io ho detto «ok, beh questo è quello che immagino, ma non credo sia vero». E loro hanno detto: «No, no, no, no, no». Di solamente cosa pensi. Va bene questo? Possiamo dire questo? E io ho detto: «ok». E cioè lo ero...traumatizzata in questa cazzo di stazione di Polizia..."

**INTERCETTAZIONE AMBIENTALE DEL 17.11.2007**

E' opportuno, infine, richiamare l'Intercettazione ambientale in carcere del 17 novembre 2007 tra Amanda e i suoi familiari. Nel corso del colloquio in carcere coi propri genitori Amanda, dopo aver confermato la propria innocenza, tornò a descrivere la situazione in Questura.

(pag. 79 trascriz.)

Amanda: "...la cosa peggiore che mi sia mai capitata è stata quando la Polizia mi urlava e mi picchiava e mi chiamava stupida bugiarda. Quella è stata la peggiore fase della mia vita, perché non avevo idea di cosa fare".

Amanda: "Cioè, perché mi chiamate bugiarda, mi dite che posso andare in galera per 30 anni..."



In tale evenienza, la Corte d'Assise d'Appello ha confermato quanto già disposto in precedenza, con la specificazione dell'acquisizione ai sensi dell'art. 233 c.p.p. della consulenza tecnica del Dott. D'Ambrosio sul computer Sollecito, ammettendo, altresì le prove contrarie, come richiesto dall'Accusa (cfr. seconda ordinanza del 22 gennaio 2011).

Per tali ragioni nessuna violazione di legge, né alcun vizio di illogicità della motivazione è ravvisabile nelle ordinanze sopra richiamate.

In dettaglio, giova ricordare come il testo dell'art. 233 c.p.p. richiami la disposizione di cui all'art. 121 c.p.p.: è perciò ammissibile la produzione di una consulenza tecnica sotto forma di memoria allegata ai motivi d'appello con cui si richiede contestualmente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Dello stesso avviso è la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui *“la parte può legittimamente presentare memoria scritta, anche allegata all'atto di appello, afferente ad una espletata consulenza di parte, ma è dato poi al giudice di valutarla ed eventualmente utilizzarla, ai fini della decisione, anche in mancanza del previo esame del consulente”* (Cass., Sez. IV, 16 dicembre 2004, n. 7663).

Occorre ricordare, poi, come anche in caso di prove illegittimamente acquisite in giudizio (anche se non è questo il caso che ci occupa), si deve procedere alla c.d. prova di resistenza, al fine di verificare se tali elementi abbiano avuto un peso decisivo sulla decisione di merito (Cass., Sez. VI, 22 febbraio 2005, n. 10094).

Nel caso *de quo*, è palese come non possa dirsi superata la prova di resistenza in quanto la consulenza della difesa sul computer dell'imputato non costituisce il dato determinante che ha condotto la Corte d'Assise d'Appello a pronunciare sentenza di assoluzione in riforma della decisione di prime cure.

Quanto ai verbali di indagine difensiva dei testi ammessi in sede di rinnovazione, la parte civile ha ommesso di riportare la parola “eventuale”, testualmente indicata nell'ordinanza del 22 gennaio 2011. La Corte ha cioè disposto l'acquisizione dei verbali di indagine, relativi ai soggetti dei quali era stata ammessa la deposizione, ma *“al fine di poterne dare eventuale lettura ai sensi dell'art. 511 c.p.p.”*.

Peraltro, tale lettura non si è poi verificata, essendosi proceduto all'esame dei testi.

\*\*\*

In conclusione, si chiede dichiararsi l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso presentati dalla Procura Generale di Perugia e dalle parti civili ovvero di disporre, comunque, il rigetto per infondatezza.

Con osservanza,

Roma, 7 marzo 2013

Avv. Luca Manni



Avv. Giulia Bongiorno





## INDICE

<i>ASPETTI INTRODUTTIVI</i> .....	1
<i>1 – INAMMISSIBILITÀ DELLE CENSURE IN FATTO MOSSE DAI RICORRENTI</i> .....	3
<i>2 – SULLA "PREMESSA" DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA</i> .....	5
<i>3 – LA "PETITIO PRINCIPII" (PAGG. 5-8 DEL RICORSO) E LA "VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI DIRITTO CHE DISCIPLINANO IL PROCESSO" (PAGG. 8-14 RIC.)</i> .....	6
<i>4 – LA PRETESA "VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DETTATO DALL'ART. 238 BIS C.P.P." (PAGG. 14 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DI PERUGIA)</i> .....	8
<i>5– SULLA PRESUNTA INOSSERVANZA DELL'ART. 237 C.P.P.: IL MEMORIALE DI AMANDA (PAGG. 17 SS. RICORSO P.G. DI PERUGIA)</i> .....	11
<i>6– SULL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DEL 18 DICEMBRE 2010, AMMISSIVA DELLA PERIZIA GENETICA IN GRADO D'APPELLO (PAGG. 20 SS. RICORSO PROCURA GENERALE)</i> .....	25
<i>7 – SULL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DEL 7 SETTEMBRE 2011 (RIGETTO DELLA NUOVA PERIZIA) – PAGG. 27 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE</i> .....	32
<i>8 – SULL'IMPUGNAZIONE DELL'ORDINANZA DEL 7 SETTEMBRE 2011 (RIGETTO DELL'AUDIZIONE DI LUCIANO AVIELLO) – PAGG. 33 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE</i> .....	35
<i>9 – SULLA INATTENDIBILITÀ DEL TESTE QUINTAVALLE (PAGG. 43 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</i> .....	40
<i>10 – SULLA INATTENDIBILITÀ DEL TESTE CURATOLO – PAGG. 47 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE</i> .....	44
<i>11 – SULL'ORARIO DELLA MORTE (PAGG. 56 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA)</i> .....	52
<i>12 – SULLE INDAGINI GENETICHE (PAGG. 65 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</i> .....	58

<b>13 – ANALISI DELLE IMPRONTE E DELLE ALTRE TRACCE (PAGG. 71 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</b> .....	<b>61</b>
<b>13.1 - ORME DI PIEDE NUDO</b> .....	<b>61</b>
<b>13.2- LUMINOL</b> .....	<b>65</b>
<b>13.3 - TRACCE DI SANGUE NEL BAGNO PICCOLO</b> .....	<b>66</b>
<b>14 – SULLA PRESENZA DEGLI IMPUTATI SUL LUOGO DEL DELITTO (PAGG. 76 SS. RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</b> .....	<b>69</b>
<b>14.1 - SULLE DICHIARAZIONI DELLA KNOX DEL 2 NOVEMBRE 2007</b> .....	<b>69</b>
<b>14.2 - SULLA TELEFONATA DI AMANDA ALLA MADRE</b> .....	<b>72</b>
<b>14.3 - SULLA TELEFONATA DI SOLLECITO AI CARABINIERI</b> .....	<b>72</b>
<b>15 – SUL VALORE DELLE DICHIARAZIONI DI RUDI GUEDE IN APPELLO (PAGG. 87 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</b> .....	<b>74</b>
<b>15.1 - LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA D'APPELLO</b> .....	<b>75</b>
<b>15.2 - INATTENDIBILITÀ DI RUDI GUEDE</b> .....	<b>80</b>
<b>15.3 - INFONDATEZZA DELLE CENSURE</b> .....	<b>83</b>
<b>16 – SULLA SIMULAZIONE DI REATO (PAGG. 93 SS. DEL RICORSO DELLA PROCURA GENERALE)</b> .....	<b>85</b>
<b>17 – SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL'AGGRAVANTE DEL NESSO TELEOLOGICO NEL DELITTO DI CALUNNIA (PAGG. 98-106 RICORSO DELLA PROCURA GENERALE DI PERUGIA)</b> .....	<b>90</b>
<b>17.1 - LA DOGLIANZA DEI RICORRENTI</b> .....	<b>90</b>
<b>17.2 - IRRILEVANZA DELLE CENSURE</b> .....	<b>91</b>
<b>17.3 - LE INTERCETTAZIONI AMBIENTALI</b> .....	<b>92</b>
<b>18 – SULLA ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI ALLEGATI AGLI ATTI D'APPELLO (MOTIVO N.3 DEL RICORSO DELLE PARTI CIVILI)</b> .....	<b>96</b>